

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

---

## 329<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2003

(Pomeridiana)

---

Presidenza del vice presidente DINI,  
indi del vice presidente CALDEROLI

#### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-XVII

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-67

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)* . . . . . 69-153

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 155-177



## INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>			
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>			
<b>CONGEDI E MISSIONI</b> . . . . .	Pag. 1		
<b>SENATO</b>			
Composizione . . . . .	1		
<b>SUI LAVORI DEL SENATO</b>			
PRESIDENTE . . . . .	2		
<b>PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA</b>			
Integrazioni . . . . .	2		
<b>CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA</b> . . . . .	3		
<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO</b> . . . . .	8		
<b>SULLA GIORNATA IN MEMORIA DEGLI ESULI ISTRIANI, FIUMANI E DALMATI</b>			
PRESIDENTE . . . . .	10		
PEDRIZZI (AN) . . . . .	8		
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>			
<b>Seguito della discussione:</b>			
(1396) <i>Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale</i> (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):			
CASTELLANI (Mar-DL-U) . . . . .	Pag. 10		
MORANDO (DS-U) . . . . .	13		
PEDRIZZI (AN) . . . . .	15		
GIRFATTI (FI) . . . . .	18		
THALER AUSSERHOFER (Aut) . . . . .	20, 40		
COSTA (FI), relatore . . . . .	22, 29, 30 e passim		
TURCI (DS-U), relatore di minoranza . . . . .	24, 36, 38		
MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze . . . . .	27, 29, 30 e passim		
TUNIS (UDC) . . . . .	29		
TAROLLI (UDC) . . . . .	29, 30		
BRUNALE (DS-U) . . . . .	31		
D'AMICO (Mar-DL-U) . . . . .	32, 34, 54 e passim		
DE PETRIS (Verdi-U) . . . . .	33, 48, 58 e passim		
GUBERT (UDC) . . . . .	33, 36, 39 e passim		
PAGANO (DS-U) . . . . .	37		
MALABARBA (Misto-RC) . . . . .	40, 43		
PASQUINI (DS-U) . . . . .	55		
FRANCO Paolo (LP) . . . . .	56, 59		
MARINO (Misto-Com) . . . . .	61		
GIARETTA (Mar-DL-U) . . . . .	64		
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . . . . .	31, 37, 45		
Verifiche del numero legale . . . . .	48, 58, 65		
<b>INTERPELLAZE E INTERROGAZIONI</b>			
<b>Per lo svolgimento:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	66		
MALABARBA (Misto-RC) . . . . .	66		
BATTAFARANO (DS-U) . . . . .	66		
<b>ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003</b> . . . . .	67		

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

## ALLEGATO A

**DISEGNO DI LEGGE N. 1396:**

Ordini del giorno . . . . .	Pag. 69
Articolo 1 ed emendamenti . . . . .	72
Articolo 2, emendamenti e ordine del giorno . . . . .	74
Articolo 3, emendamenti e ordini del giorno . . . . .	85
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3 . . . . .	121
Articolo 4, emendamenti e ordini del giorno . . . . .	122
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 . . . . .	143
Articolo 5, emendamenti e ordine del giorno . . . . .	145

## ALLEGATO B

**INTERVENTI**

Integrazione all'intervento del senatore Pedrizzi nella discussione generale del disegno di legge n. 1396 . . . . .	155
---	-----

Integrazione all'intervento del senatore Malabarba in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 3.1 al disegno di legge n. 1396 . . . Pag. 156

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . . . 159****GRUPPI PARLAMENTARI**

Composizione . . . . . 169

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione . . . . . 169

Nuova assegnazione . . . . . 169

**GOVERNO**

Richieste di parere su documenti . . . . . 170

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . 66

Interpellanze . . . . . 171

Interrogazioni . . . . . 172

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente DINI

*La seduta inizia alle ore 16,35.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 6 febbraio.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato (*v. Resoconto stenografico*).

### Senato, composizione

PRESIDENTE. Comunica che l'Ufficio elettorale presso la Corte d'appello di Bologna, a seguito dell'annullamento dell'elezione del senatore Gianluigi Magri, ha proclamato eletto il signor Stefano Morselli, al quale rivolge auguri di buon lavoro. (*Il senatore Morselli fa ingresso in Aula. Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LP, Mar-DL-U e DS-U*).

### Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al vigente programma dei lavori e al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dall'11 al 27 febbraio (*v. Resoconto stenografico*).

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,41 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### **Sulla giornata in memoria degli esuli istriani, fiumani e dalmati**

PEDRIZZI (AN). Esprime rincrescimento per la mancata celebrazione da parte del Senato della Giornata del ricordo dell'esodo giuliano-dalmata, che è stata invece ricordata alla Camera dei deputati con l'intervento di tutti i Gruppi parlamentari. Di fronte alla ricostruzione storiografica prevalente nel dopoguerra, che ha ignorato intere pagine della storia nazionale, il Parlamento non può assumersi la responsabilità del silenzio, ma al contrario deve rendere il massimo onore agli esuli e alle vittime delle foibe. (*Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Izzo e Borea*).

PRESIDENTE. Il Senato si associa ai sentimenti di tristezza e di dolore per quelle vicende in cui soffrirono o furono trucidati tanti connazionali. Il presidente Pera ha ieri inviato un telegramma al presidente dell'associazione degli esuli istriani, fiumani e dalmati, nel quale ha espresso la partecipazione al ricordo di quella tragedia.

### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(1396) Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione generale.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Il disegno di legge, in luogo di proporre una precisa riforma fiscale, ne delinea soltanto i contorni generali, denotando incertezza negli obiettivi e contraddittorietà negli strumenti; in sostanza, una riforma che sarà realizzata solo ove le condizioni macroeconomiche lo renderanno possibile. Si iscrive quindi perfettamente nella politica di annunci velleitari che caratterizza il Governo di centrodestra, in base alla quale anche l'obiettivo della riduzione della pressione fiscale (incompatibile con la supposta invarianza di gettito) e il passaggio alle due aliquote di IRPEF costituiscono soltanto un limite ed un'aspirazione rinviata a tempi futuri, mentre la concreta politica economica è all'insegna della finanza creativa, con interventi *una tantum* e tentativi di forzatura del Patto di stabilità. Annuncia pertanto la ferma contrarietà su un provvedimento che segna l'abbandono della progressività delle imposte e trascura la necessità di ridurre l'elusione e l'evasione fiscale e pertanto trasmette ai cittadini un messaggio ambiguo e dannoso. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

MORANDO (DS-U). Il clima di generale disattenzione, anche sugli organi di informazione, in cui si sta svolgendo la discussione sulla riforma

complessiva del sistema fiscale italiano è causato probabilmente dalla distinzione tra una parte normativa di carattere ordinamentale, in cui viene delineato appunto il nuovo sistema, ed una parte di portata effettiva, che però viene esplicitamente rimandata per mancanza di copertura finanziaria. Il Governo, conscio del ritardo con cui sta attuando le promesse elettorali di riduzione della pressione fiscale, chiede quindi alla sua maggioranza di varare una riforma fiscale all'interno del riassetto del sistema economico, malgrado la mancanza delle relative risorse comporti necessariamente un rinvio della stessa, a causa del quale i cittadini continueranno a pagare le tasse in base al sistema fiscale attualmente in vigore almeno fino al 2005. L'unica innovazione è stata già adottata in sede di legge finanziaria, con la riduzione delle aliquote dell'IRPEF a favore degli scaglioni di reddito più bassi, una scelta condivisibile ma seguita da quella, fortemente irresponsabile, della raffica di ben 15 condoni tombali, rendendo così inattuabile una riforma fiscale per altri versi sostanzialmente inutile. Infatti, per la prima volta dal 1994 l'andamento delle entrate fiscali nel 2002 è stato inferiore all'aumento della ricchezza nazionale e ciò produrrà effetti tanto più negativi perché il volume del debito pubblico italiano è doppio rispetto a quello dei *partners* europei. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Petrini*).

PEDRIZZI (AN). La portata epocale della riforma del sistema tributario, sia pure non con effetti immediati, consiste nella profonda rivoluzione del rapporto tra cittadino e fisco; per tale ragione, il Governo e la maggioranza hanno ritenuto necessaria la contestuale approvazione di un condono, per annullare la situazione pregressa dei contribuenti. Sarebbe auspicabile un confronto con le opposizioni scevro da strumentali pregiudizi, in ordine ad una riforma fiscale caratterizzata soprattutto da profonda equità. Non sono fondate infatti le critiche sulla riduzione della progressività della nuova imposta sul reddito, dal momento che la stessa era stata da tempo ridotta con l'IRAP, che colpisce in misura maggiore le attività produttive di piccole dimensioni e quindi con minore capacità contributiva; si dovrebbero inoltre approfondire gli aspetti di equità orizzontale della riforma, perché la minore progressività avvantaggia in realtà le famiglie monoreddito, nell'ambito del riconoscimento della soggettività fiscale alla famiglia per la funzione del mantenimento e della cura dei figli. Secondo le sollecitazioni emerse nelle audizioni e le indicazioni del Patto per l'Italia, la Commissione finanze e tesoro ha approvato quindi un emendamento all'articolo 3 del disegno di legge in base al quale, per l'esclusione dalle imposizioni dei livelli minimi di reddito personale, si deve tenere conto delle condizioni familiari e soprattutto delle famiglie monoreddito. Al fine poi di ridurre il fenomeno dell'evasione fiscale e di recuperare a tassazione l'economia sommersa, si assicura una progressività reale del sistema tributario sia rimuovendo gli ostacoli di carattere fiscale che impediscono lo sviluppo, sia attuando la semplificazione normativa. Infine, la riforma prevede il sostegno delle iniziative di solidarietà, nel rispetto dei vincoli comunitari, attraverso un meccanismo volontario per il

quale il consumatore e il soggetto erogatore di beni o servizi possono destinare di comune accordo una percentuale del valore del prezzo pagato ad iniziative con finalità etiche. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

GIRFATTI (FI). L'obiettivo fondamentale del disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale è quello della riduzione della pressione fiscale, soprattutto per le fasce di reddito medio-basso, come previsto dal DPEF 2002-2006, naturalmente nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, e come già attuato con la legge finanziaria per il 2003; pertanto, sono da respingere le critiche delle opposizioni, evidentemente strumentali. La riforma tiene conto delle condizioni familiari dei contribuenti, attraverso l'aumento delle detrazioni in base al numero dei familiari a carico ed alla condizione reddituale personale; vengono inoltre applicate le norme sulla *thin capitalization* in termini compatibili con il sistema produttivo italiano e si predispongono strumenti di monitoraggio e controllo della pressione fiscale locale, che nella fase di prima applicazione hanno fatto già registrare la riduzione del 25 per cento del fabbisogno del Tesoro rispetto alle previsioni. Con tali presupposti sarà certamente possibile attuare nel breve periodo la riduzione a due sole aliquote d'imposta sul reddito, salva l'esenzione per le condizioni di indigenza personale o familiare; ciò determinerà conseguenze positive sullo sviluppo dell'economia e avvicinerà in misura notevole l'ordinamento italiano a quello dei principali Paesi europei, come nel caso dell'abolizione dell'IRAP o in quello dell'aliquota unica del 33 per cento sul reddito delle società, che corrisponde alla media europea, unitamente alla maggiore trasparenza e chiarezza della normativa in materia. (*Applausi dal Gruppo FI*).

THALER AUSSERHOFER (Aut). Appaiono convincenti i principi generali che sottendono al disegno di legge, in particolare gli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione del sistema fiscale, ma permangono molte perplessità in ordine alla traduzione in concreto delle norme. Apprezzabile è infatti la previsione di un'area di esenzione totale per i redditi più bassi e l'attenzione dedicata alla famiglia così come, per quanto riguarda le imprese, la graduale eliminazione dell'IRAP, ma tali previsioni devono accompagnarsi ad una riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria e delle procedure di incasso al fine di evitare che lo snellimento previsto si traduca in aggravii burocratici per i cittadini e le imprese. Inoltre, particolarmente criticabile è l'assenza di qualsiasi riferimento al federalismo fiscale, con il rischio di determinare un vasto contenzioso, così come sarebbe stato preferibile prevedere una clausola di salvaguardia a favore del contribuente riferita all'intera imposizione fiscale, essendo riduttiva quella limitata al solo settore statale. (*Applausi dal Gruppo Aut. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.



COSTA, *relatore*. Dal dibattito non sono emerse critiche sostanziali all'impostazione del disegno di legge, essendo stata riconosciuta l'esigenza di razionalizzazione del sistema fiscale nonché di codificazione normativa. Appare inoltre condivisa la centralità assegnata alla famiglia, mentre per quanto riguarda la rimodulazione delle aliquote l'obiettivo fondamentale è quello di favorire i ceti meno abbienti. A proposito della riorganizzazione ministeriale e dell'applicazione del principio del federalismo fiscale, occorre rinviare le scelte alla compiuta definizione dell'assetto costituzionale dello Stato. (*Applausi dal Gruppo FI e LP*).

TURCI, *relatore di minoranza*. La promessa riduzione della pressione fiscale, che ha rappresentato l'asse portante della campagna elettorale del centrodestra, è stata completamente disattesa dalla maggioranza e dal Governo, come dimostra lo scarso interesse riservato all'approvazione del provvedimento che, ormai svuotato di contenuti dalla politica di condoni realizzata dal Governo, sembra soltanto offrire una giustificazione politica a quelle scelte. Il disegno di legge si caratterizza infatti per l'assoluta indeterminazione in relazione sia ai tempi e ai contenuti della delega ma anche agli effetti sul quadro macroeconomico e finanziario. Il principio secondo cui all'abbattimento della pressione fiscale corrisponde un aumento della crescita economica appare infatti disatteso nei fatti ed il rischio reale è quello di operare forti tagli alla spesa pubblica determinando un ridimensionamento dello Stato sociale a meno che non si voglia ritornare sulla vecchia strada dell'aumento dell'indebitamento pubblico. Nel merito, la scelta che emerge con più forza è quella di favorire i ceti abbienti, come dimostra la riforma dei redditi sulle persone con la riduzione a due aliquote degli scaglioni fiscali o l'aliquota unica per le rendite finanziarie. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Del Turco*).

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Nonostante l'incerta situazione economica, il Governo è fermamente intenzionato a realizzare il programma di riduzione della pressione fiscale, come dimostrano, prima ancora che la riforma in esame, le misure contenute nella manovra finanziaria per il 2003 che hanno ridotto del 2 per cento le entrate fiscali derivanti dall'IRPEF, dall'IRPEG e dall'IRAP. Si tratta certamente di un programma di riduzione delle imposte vasto e complesso, che ha per obiettivo anche la riduzione dell'evasione e che si accompagna ad importanti elementi di innovazione, quali l'introduzione di un codice tributario e misure particolarmente attente nei confronti della famiglia. Per quanto riguarda le critiche sollevate in relazione al problema degli incapienti, è evidente che la discussione dei principi della delega fiscale non è la sede per affrontare le tematiche dell'assistenza. È invece particolarmente importante l'introduzione del concetto di minimo vitale ad un livello superiore alle detrazioni stabilite nel passato e di deduzioni rilevanti a favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati: l'importo della *no tax area* contribuisce, alla base, alla progressività dell'imposizione. (*Applausi dai Gruppi LP e FI*).

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio di nulla osta sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

COSTA, *relatore*. È favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G.100, a condizione che vengano introdotte le parole «compatibilmente alle esigenze di bilancio». È altresì favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G.102 come raccomandazione ed esprime parere contrario sull'ordine del giorno G.101.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G.100 con la modifica proposta dal relatore e l'ordine del giorno G.102 come raccomandazione. Non accoglie l'ordine del giorno G.101.

TUNIS (*UDC*). Modifica l'ordine del giorno G.100 nel senso indicato dal relatore. (*v. Allegato A*).

TAROLLI (*UDC*). Ritira l'ordine del giorno G.101 e non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G.102.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, a partire dall'articolo 1 e dagli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

COSTA, *relatore*. Esprime parere contrario.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

*Il Senato respinge gli emendamenti dall'1.1 all'1.6.*

BRUNALE (*DS-U*). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 1.7 con il quale si afferma il rispetto del nuovo Titolo V della Costituzione.

*Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 1.7. Viene quindi approvato l'articolo 1.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). La delega affida alla discrezionale decisione del Governo la determinazione del grado di progressività complessiva del sistema fiscale e della stessa imposta sul reddito delle persone fisiche, prerogativa storicamente esclusiva del Parlamento. Gli emendamenti 2.10 e 2.13 mirano quantomeno ad introdurre tra i principi generali della delega quello della progressività dell'imposizione. Per quanto riguarda il princi-

pio dell'adeguamento alla normativa comunitaria, chiede alla maggioranza come tale criterio generale si concili con le agevolazioni alle società calcistiche previste nel recente decreto fiscale. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

DE PETRIS (*Verdi-U*). L'emendamento 2.16 inserisce tra i principi della delega anche quello della progressività, non sufficientemente garantito dalla riduzione delle aliquote. L'emendamento 2.40 prevede che la riforma contenga anche qualificate forme di fiscalità ambientale.

GUBERT (*UDC*). L'emendamento 2.102 prevede che le sanzioni fiscali si concentrino oltre che sul soggetto che ha tratto beneficio dalla violazione anche sul consulente fiscale che, con i propri errori nella prestazione professionale retribuita, abbia determinato la violazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

COSTA, *relatore*. Esprime parere contrario a tutti gli emendamenti.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Chiede una precisazione in ordine all'emendamento 2.44. Accoglie l'ordine del giorno G 2.100 ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Il comma 3 dell'articolo 2 introduce una lo-devole protezione del codice fiscale da modifiche improvvisate. In tale contesto, non ha senso impedire che le modifiche vengano introdotte attraverso leggi speciali, perché è anzi necessario che lo strumento adottato abbia la finalità specifica di derogare o modificare il codice.

COSTA, *relatore*. Alla luce delle considerazioni del senatore D'Amico, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.44.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento 2.44.

*Il Senato respinge gli emendamenti dal 2.1 al 2.21.*

TURCI (*DS-U*). Dichiaro voto favorevole sull'emendamento 2.101 e sull'analogo 2.102, ricordando che il testo originario approvato dalla Camera dei deputati affermava il principio richiamato dal senatore Gubert nella sua illustrazione.

*Il Senato respinge l'emendamento 2.101.*

GUBERT (*UDC*). Dichiaro il voto favorevole all'emendamento 2.102, sollecitando un ripensamento da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

COSTA, *relatore*. La responsabilità dei professionisti in questione è già prevista dalla legislazione vigente.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PAGANO (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 2.102. Vengono inoltre respinti gli emendamenti dal 2.29 al 2.35.*

PRESIDENTE. L'emendamento 2.103 è stato ritirato.

*Il Senato respinge gli emendamenti 2.40 e gli identici 2.42 e 2.43. Il Senato approva l'emendamento 2.44 (con conseguente preclusione del successivo 2.45) e l'articolo 2 nel testo emendato.*

### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI**

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti, avvertendo che il senatore Eufemi ha sottoscritto gli emendamenti presentati dal senatore Gubert.

TURCI (*DS-U*). L'emendamento 3.4 esplicita la proposta alternativa dell'Ulivo in materia di imposta sul reddito: si prevede l'estensione della *no tax area* fino ai redditi personali fino a 7.500 euro, con ampliamento ulteriore in relazione al numero dei familiari a carico del contribuente; il riconoscimento di un credito di imposta a favore degli incapienti; la modulazione degli scaglioni per garantire effettiva progressività all'imposizione e l'individuazione di un'aliquota unica media sulla rendita finanziaria.

GUBERT (*UDC*). Illustra i propri emendamenti, con particolare riferimento al 3.202, al 3.203 ed al 3.204, che mirano ad introdurre la perequazione orizzontale per tutti i redditi in relazione al numero di figli a carico del contribuente.

THALER AUSSERHOFER (*Aut*). Per introdurre una riforma fiscale in senso sinceramente federalista, gli emendamenti 3.42 e 3.43 chiedono che il sistema delle deduzioni equipari, per quanto riguarda la previdenza, quella regolata da leggi statali a quella integrativa istituita da leggi regionali.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e gli ordini del giorno si intendono illustrati.

COSTA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. È favorevole all'accoglimento come raccomandazione degli ordini del giorno.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie gli ordini del giorno G3.100 e G3.101 come raccomandazione. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

MALABARBA (*Misto-RC*). Illustra le finalità dell'emendamento 5.10, relativo all'introduzione della Tobin tax, che verrebbe precluso dall'eventuale reiezione dell'emendamento 3.1. L'accelerazione dei processi di deregolamentazione finanziaria ha determinato fenomeni di instabilità economica ed una restrizione dei margini di manovra delle politiche economiche nazionali, contribuendo tra l'altro ad ampliare la divaricazione dei redditi tra le aree del pianeta ed all'interno dei singoli Paesi, con spostamento della ricchezza a favore dei possessori di attività finanziarie e a danno dei lavoratori e dei beneficiari della spesa pubblica. Da più parti è stata evidenziata la necessità di creare nuovi strumenti di controllo e di governo delle dinamiche economiche ed una riforma radicale dell'ordine monetario mondiale rispetto all'ormai inadeguata architettura ereditata da Bretton Woods. Un primo passo in tale direzione è stato individuato nell'istituzione di un'imposta sulle transazioni valutarie, uno strumento semplice ed attuabile che potrebbe contemporaneamente ridurre l'instabilità sui mercati valutarie, aumentare i margini di manovra delle autorità di politica economica nazionali ed internazionali e rimediare, in parte, alle sperequazioni fra i redditi. Chiede al Governo di esprimere un orientamento su tale problema e di non liquidarlo in termini sbrigativi, dichiarando la disponibilità a trasformare l'emendamento 5.10 in un ordine del giorno che consenta di affrontare una discussione sull'applicabilità, quanto meno all'ambito europeo, della Tobin tax. (*Applausi dai Gruppi Misto-RC e Misto-Com*).

*Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 3.1, con conseguente preclusione del 3.3 e degli emendamenti 4.2, 4.18, 4.76, 4.94, 5.10, 6.2, 8.14, 9.8, 9.16, 9.22, 10.1, 10.9, 10.10 e 10.11. Con distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti da 3.4 a 3.201.*

GUBERT (*UDC*). Ritira gli emendamenti 3.202 e 3.204 e chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 3.203.

*Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 3.203. Con distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti da 3.20 a 3.55. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 3.56; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e il 3.57. Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 3.58 e 3.59 tra loro identici, la prima parte del*

3.62 con conseguente preclusione della seconda parte dello stesso e del 3.63, nonché gli emendamenti dal 3.64 alla prima parte del 3.82, con conseguente preclusione della seconda parte dello stesso e del 3.85. Respinti anche la prima parte del 3.86, con conseguente preclusione della seconda parte dello stesso e del 3.88, e gli emendamenti dal 3.89 alla prima parte del 3.127, con conseguente preclusione della seconda parte dello stesso e degli emendamenti 3.128 e 3.129. Respinti inoltre gli emendamenti 3.130 e 3.131.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.211 è improponibile.

*Con distinte votazioni il Senato respinge inoltre gli emendamenti dal 3.132 alla prima parte del 3.148, con conseguente preclusione della seconda parte dello stesso e del 3.149, nonché gli emendamenti 3.151 e 3.152.*

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G3.100 e G3.101, accolti dal Governo come raccomandazione, non vengono posti in votazione.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). I Gruppi dell'Ulivo si riconoscono nella proposta alternativa a quella del Governo delineata con l'emendamento 3.4 e pertanto sono contrari all'articolo 3. La contrarietà risiede nella rinuncia da parte del Parlamento alla fissazione del livello di reddito esente da imposizione, che la delega affida invece al Governo, nella trasformazione delle detrazioni in deduzioni, che determina un effetto regressivo, in quanto favorisce maggiormente i redditi più elevati e nella mancata previsione di un'imposta negativa sul reddito, per cui non viene risolto il problema dei cosiddetti incapienti. Infine, l'aliquota unica sui redditi da capitale viene fissata ad un livello eccessivamente basso, addirittura inferiore a quello gravante sul più basso livello di reddito da lavoro e pertanto configura un eccessivo favore verso tali cespiti.

*Il Senato approva l'articolo 3 e respinge l'emendamento 3.0.1.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

PASQUINI (*DS-U*). Illustra gli emendamenti presentati all'articolo 4 e in particolare il 4.1, che prevede l'applicazione opzionale della tassazione di gruppo per le società controllate in misura non inferiore al 90 per cento; l'emendamento non prevede il recupero a tassazione degli interessi passivi, che penalizzerebbe le piccole e medie imprese, mentre ripropone la vigenza e anzi l'estensione delle disposizioni su DIT e super-DIT, che favoriscono le imprese innovative e le società di nuova costituzione, per le quali tutto il capitale può godere della tassazione agevolata. Si prevede, infine, la tassazione delle plusvalenze da ristrutturazioni societarie nonché la reintroduzione del riconoscimento delle minusvalenze da parte-

cipazioni. Il complesso di tali emendamenti rappresenta una proposta positiva, alternativa rispetto a quella del Governo, in grado di contribuire al rilancio dell'economia. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Bedin*).

FRANCO Paolo (LP). L'emendamento 4.28 prevede che i limiti alla deducibilità degli oneri finanziari non vengano stabiliti in misura assoluta, ma differenziati sulla base delle dimensioni dell'azienda al fine di non determinare un disincentivo all'autofinanziamento tramite la concessioni di prestiti da parte dei soci. (*Applausi dal Gruppo LP*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

COSTA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione del 4.28, 4.47 e 4.34, che invita i presentatori a ritirare, e di quelli a sua firma cui è ovviamente favorevole. Esprime inoltre parere favorevole sugli ordini del giorno G4.100, G4.101 e G4.500; il parere è contrario sul G4.102, mentre ritiene che il G4.103 possa essere accolto come raccomandazione.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il parere del relatore, ad eccezione dell'ordine del giorno G4.500, che accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), dispone la verifica del numero legale sull'emendamento 4.1. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 19,12, è ripresa alle ore 19,32.*

PRESIDENTE. Riprende le votazioni, ricordando che l'emendamento 4.206 è improponibile e che gli emendamenti 4.2, 4.18, 4.76 e 4.94 sono preclusi dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 3.1 e avvertendo che gli emendamenti 4.38, 4.85 e 4.204 sono stati ritirati.

*Il Senato respinge gli emendamenti da 4.1 a 4.26.*

FRANCO Paolo (LP). Ritira l'emendamento 4.28.

*Il Senato approva gli emendamenti 4.200, 4.201 e 4.202 e respinge gli emendamenti da 4.33 a 4.73. Sono quindi respinti la prima parte dell'emendamento 4.78 (con conseguente preclusione della restante parte dello stesso e del 4.79), nonché gli emendamenti da 4.203 a 4.97.*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G4.102 è stato ritirato, mentre gli ordini del giorno G4.100 e G4.101, accolti dal Governo, non sono posti in votazione. Non insistendo i presentatori per la votazione, anche gli or-

dini del giorno G4.103 e G4.500, accolti dal Governo come raccomandazione, non sono posti in votazione.

*Il Senato approva l'articolo 4, nel testo emendato.*

DE PETRIS (*Verdi-U*). Insiste per l'approvazione dell'emendamento 4.0.1, che istituisce un'imposta sul traffico pesante per veicoli di trasporto merci aventi massa superiore a 3,5 tonnellate, ad ogni passaggio su strada dei confini nazionali.

*Il Senato respinge l'emendamento 4.0.1.*

MARINO (*Misto-Com*). Sollecita l'approvazione dell'emendamento 4.0.2, dichiarandosi eventualmente disponibile a trasformarlo in un ordine del giorno, trattandosi non dell'istituzione della Tobin tax, ma della delega al Governo ad intraprendere iniziative in sede internazionale, e soprattutto a livello europeo, per favorire l'istituzione di un'imposta sulle transazioni da e per l'estero di natura speculativa, per destinarne il gettito ai Fondi per la sicurezza alimentare e per la cooperazione allo sviluppo, alla lotta contro l'AIDS e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri. (*Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U e Misto-RC*).

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Ribadisce il parere contrario all'emendamento ed anche alla sua eventuale trasformazione in un ordine del giorno, trattandosi della sostanziale istituzione della Tobin tax, una forma di tassazione di difficile individuazione, sulla cui inopportunità il Governo si è già espresso, preferendo il sostegno delle iniziative a fini sociali attraverso il sistema della detassazione.

*Il Senato respinge l'emendamento 4.0.2.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

DE PETRIS (*Verdi-U*). L'emendamento 5.8 propone l'introduzione della tanto contrastata Tobin tax, che pure a livello internazionale ha suscitato un serio dibattito, tanto da essere stata inserita nell'agenda del G7 del 1995 e discussa nel Parlamento europeo, al fine di rendere più efficaci le politiche macroeconomiche e ridurre le speculazioni; la difficoltà di individuazione cui si riferiva il Sottosegretario può essere superata con l'istituzione di una tassa a doppia aliquota, la prima molto bassa per ogni transazione e la seconda eventuale, solo in caso di forti turbolenze del mercato finanziario. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U e del senatore Bedin*).

GIARETTA (*Mar-DL-U*). L'emendamento 5.9 delega il Governo ad assumere concrete iniziative in sede internazionale per l'effettiva attua-



zione della detassazione proposta dalla Scuola di etica ed economia di Bassano del Grappa; l'emendamento 5.19 propone invece interventi fiscali per le operazioni di commercio equo e solidale. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

COSTA, *relatore*. Esprime parere contrario a tutti gli emendamenti ed invita il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G5.100 della Commissione.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G5.100 e concorda con il relatore per gli emendamenti.

*Il Senato respinge l'emendamento 5.1.*

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), dispone la verifica del numero legale sugli emendamenti 5.2 e 5.3, tra loro identici. Avverte che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

### **Per lo svolgimento di un'interpellanza e di un'interrogazione**

MALABARBA (*Misto-RC*). Sollecita lo svolgimento, possibilmente nel corso della corrente settimana, dell'interpellanza 2-00311 presentata questa mattina in ordine alle dichiarazioni di Federmeccanica relative allo sciopero del 21 febbraio.

BATTAFARANO (*DS-U*). Avanza identica richiesta per l'interrogazione 3-00867 presentata insieme al senatore Salvi sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. Assicura che tali sollecitazioni saranno trasmesse al Governo. Dà quindi annuncio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 12 febbraio.

*La seduta termina alle ore 19,52.*



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,35*).  
Si dia lettura del processo verbale.

PERUZZOTTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 6 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Barrelli, Bobbio Norberto, Bosi, Cantoni, Cherchi, Cirami, Cozzolino, Cufufo, Cursi, D'Alì, De Corato, Degennaro, Dell'Utri, Falcier, Saporito, Semeraro, Sestini, Siliquini, Travaglia, Trematerra, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Contestabile, Crema, Danieli Franco, De Zulueta, Iannuzzi, Mulas, Nessa, Rigoni e Tirrelli, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Bonfietti, per attività dell'Assemblea parlamentare della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa; Brignone, Collino, Manfredi, Menardi, Minardo, Palombo e Vallone, per visita al Comando interregionale Nord di Torino; Basile, per partecipare ad un seminario sui temi della Convenzione sul futuro dell'Europa; Baio Dossi e Tomassini, per attività della Commissione sanità.

### Senato, composizione

PRESIDENTE. L'Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello di Bologna, a seguito della pronuncia dell'Assemblea del Senato del 6 febbraio 2003, con la quale è stato deliberato l'annullamento dell'elezione del senatore Gianluigi Magri, ha proclamato eletto senatore della Repubblica il signor Stefano Morselli, cui diamo il benvenuto nel Senato.

*(Il senatore Morselli fa ingresso in Aula. Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC, AN, DS-U e Mar-DL-U).*

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Sui lavori del Senato**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato alcune modifiche ed integrazioni al calendario corrente ed il nuovo calendario dei lavori per un'ulteriore settimana fino a giovedì 27 febbraio.

Agli argomenti della settimana in corso si aggiungono il disegno di legge di ratifica dell'Accordo con la Santa Sede in materia di sicurezza sociale – da esaminare nella seduta antimeridiana di giovedì 13 febbraio – e il decreto-legge fiscale, approvato dalla Camera dei deputati. La discussione generale di quest'ultimo provvedimento sarà incardinata nella stessa mattina di giovedì 13 e proseguirà poi nell'intera giornata di martedì 18 fino alla votazione finale.

Il calendario della prossima settimana è integrato con la ratifica dell'Accordo con il Sovrano Militare Ordine di Malta in materia sanitaria.

Nelle sedute comprese tra il 25 e il 27 febbraio, oltre al collegato in materia di biotecnologie, saranno discussi il decreto-legge sul risarcimento delle vittime del terrorismo, la legge di semplificazione e una proposta di inchiesta parlamentare sull'inquinamento del fiume Sarno.

Infine, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito di riconvocarsi *ad horas* in relazione allo sviluppo degli eventi internazionali e in stretto raccordo con la Camera dei deputati, per concordare i tempi e le modalità di votazione degli strumenti presentati.

### **Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni**

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003:

Disegno di legge n. 1152 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000

Disegno di legge n. 776-B Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (*approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati – voto finale con la presenza del numero legale*)

### Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il calendario dei lavori per il periodo dall'11 al 27 febbraio 2003:

				– Seguito disegno di legge n. 1396 – Collegato fiscale ( <i>approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>voto finale con la presenza del numero legale</i> )
				– Interpellanza n. 287 (Marino ed altri) sulla dismissione di immobili demaniali ( <i>Procedimento abbreviato ex articolo 156-bis, comma 3, del Regolamento</i> )
Martedì	11 febbraio		(antimeridiana) (h. 10-13)	– Disegno di legge n. 1599 – Collegato in materia di agricoltura ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>voto finale con la presenza del numero legale</i> )
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	– Disegno di legge n. 1152 – Ratifica Accordo Santa Sede in materia di sicurezza sociale (giovedì 13 ant.)
Mercoledì	12	»	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	– Disegno di legge n. 1996 – Decreto-legge n. 282 in materia fiscale ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 22 febbraio</i> ) (giovedì 13 ant.: avvio discussione generale)
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	– Disegno di legge n. 1472 – Modifica art. 27 Costituzione sulla pena di morte ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>voto finale con la presenza del numero legale</i> )
Giovedì	13	»	(antimeridiana) (h. 9,30-15)	– Disegno di legge n. 1213-B – Modifica art. 51 Costituzione sulla rappresentanza elettorale ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati in seconda deliberazione – seconda deliberazione del Senato</i> ) ( <i>voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato</i> )
»	»	»	(pomeridiana) (h. 17-20)	– Interpellanza n. 301 (Fabris ed altri) su ineleggibilità consiglieri regionali ( <i>Procedimento abbreviato ex articolo 156-bis, comma 3, del Regolamento</i> )
				– Interpellanze ed interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1152 dovranno essere presentati entro le ore 11 di mercoledì 12 febbraio; quelli al disegno di legge n. 1996 entro le ore 19 di giovedì 13 febbraio.

				– Seguito disegno di legge n. 1996 – Decreto-legge n. 282 in materia fiscale ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 22 febbraio</i> )
				– Seguito degli argomenti non conclusi
				– Disegno di legge n. 885 e connessi – Misure contro la tratta di persone ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
Martedì	18 febbraio		(antimeridiana) (h. 10-13)	
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	– Disegno di legge n. 1547 – Ratifica Accordo industria europea della difesa ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
Mercoledì	19	»	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	– Disegno di legge n. 1172 – Ratifica Sovrano Militare Ordine di Malta in materia sanitaria
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	– Disegni di legge nn. 1529-413 – Istituzione Commissione di inchiesta sui crimini nazifascisti ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
Giovedì	20	»	(antimeridiana) (h. 9,30-15)	– Disegno di legge n. 255 e connessi – Disposizioni in materia di attività trasfusionali ed emoderivati
»	»	»	(pomeridiana) (h. 17-20)	– Disegno di legge n. 1753 – Delega in materia ambientale ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>voto finale con la presenza del numero legale</i> )
				– Interpellanze ed interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 885, 1172 e 255 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 13 febbraio; quelli al disegno di legge n. 1753 entro le ore 19 di martedì 18 febbraio.

				– Seguito degli argomenti non conclusi
Martedì	25 febbraio	(antimeridiana)	(h. 10-13)	– Disegno di legge n. 1745 – Collegato in materia di biotecnologie ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>voto finale con la presenza del numero legale</i> )
»	»	(pomeridiana)	(h. 16,30)	– Disegno di legge n. 1985 – Decreto-legge n. 13 in materia di risarcimento vittime terrorismo ( <i>presentato al Senato – voto finale entro il 7 marzo</i> )
Mercoledì	26	(antimeridiana)	(h. 9,30-13)	– Disegno di legge n. 776-B – Legge di semplificazione 2001 ( <i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati – voto finale con la presenza del numero legale</i> )
»	»	(pomeridiana)	(h. 16,30-20)	– Doc. XXII, n. 3 – Inchiesta su inquinamento fiume Sarno
Giovedì	27	(antimeridiana)	(h. 9,30-15)	– Interpellanze ed interrogazioni
»	»	(pomeridiana)	(h. 17-20)	

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1985, 776-B, nonché al Doc. XXII, n. 3 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 20 febbraio.

Il calendario potrà essere integrato con le comunicazioni del Vice Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività della Convenzione Europea.

*Ripartizione dei tempi per la discussione  
del disegno di legge n. 1396  
(Collegato fiscale)*

*(Totale 10 h e 20' escluse le dichiarazioni di voto finali)*

Relatore .....	45'
Relatori di minoranza .....	20'
Governo .....	45'
Votazioni .....	2 h
AN .....	48'
UDC .....	38'
Dem. Sin.-L'Ulivo .....	1 h
F. I. ....	1 h 08'
Lega padana .....	31'
Margherita .....	44'
Misto .....	38'
Autonomie .....	28'
Verdi-L'Ulivo .....	27'
Dissenziati .....	5'

*Ripartizione dei tempi per la discussione  
del disegno di legge n. 1599  
(Collegato agricoltura)*

*(Totale h 10)*

Relatore .....	45'
Governo .....	45'
Votazioni .....	2 h
AN .....	48'
UDC .....	38'
Dem. Sin.-L'Ulivo .....	1 h
F. I. ....	1 h 08'
Lega padana .....	31'
Margherita .....	44'
Misto .....	38'
Autonomie .....	28'
Verdi-L'Ulivo .....	27'
Dissenziati .....	5'



*Ripartizione dei tempi per la discussione  
del disegno di legge n. 1547  
(Ratifica industria europea della difesa)  
(Totale h 8)*

Relatore .....	30'
Governo .....	30'
Votazioni .....	3 h
AN .....	18'
UDC .....	14'
Dem. Sin.-L'Ulivo .....	37'
F. I. ....	22'
Lega padana .....	19'
Margherita .....	27'
Misto .....	23'
Autonomie .....	17'
Verdi-L'Ulivo .....	1 h *
Dissenzienti .....	5'

(\*) In ragione del rilevante numero di emendamenti presentati al disegno di legge n. 1547, al Gruppo dei Verdi è stato attribuito un tempo superiore a quello effettivamente spettante in base ad una ripartizione proporzionale.

*Ripartizione dei tempi per la discussione  
del disegno di legge n. 1745  
(Collegato biotecnologie)*

*(Totale h 10)*

Relatore .....	45'
Governo .....	45'
Votazioni .....	2 h
AN .....	48'
UDC .....	38'
Dem. Sin.-L'Ulivo .....	1 h
F. I. ....	1 h 08'
Lega padana .....	31'
Margherita .....	44'
Misto .....	38'
Autonomie .....	28'
Verdi-L'Ulivo .....	27'
Dissenziati .....	5'

**Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,41*).

**Sulla giornata in memoria degli esuli istriani, fiumani e dalmati**

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, mi sarei aspettato che la Conferenza dei Capigruppo questa mattina avesse deciso di ricordare, sia pure per un brevissimo lasso di tempo dei nostri lavori, gravosi ed intensi, la giornata della Memoria dell'esodo dei nostri fratelli giuliano-dalmati istituita recentemente, celebrata ieri in tutta Italia e ricordata dalla Camera dei deputati con la partecipazione e gli interventi di tutti i Gruppi politici.

Secondo me, si tratta di un'omissione molto grave per questa Camera, un'omissione che, per noi e per la nostra generazione, non poteva e non doveva permettersi, dal momento che abbiamo avuto la ventura – o meglio, la sventura – di studiare su libri di testo scolastici che non hanno mai riportato questa pagina di storia tragica per i nostri fratelli. Libri di storia che, fin dalle elementari, hanno distinto tra leggende bianche e leggende nere, ed era cosa plausibile perché di solito la storia e la storiografia la fanno esclusivamente i vincitori e le correnti di pensiero che hanno la prevalenza: nel nostro caso, nell'Italia repubblicana, le correnti di pensiero progressiste.

Da una parte, abbiamo visto leggende nere (il Medioevo, l'epoca buia, l'Impero, l'Inquisizione, le crociate imperialiste, la Controriforma cattolica, la Restaurazione e così via), dall'altra leggende bianche (i comuni, il Rinascimento, la Riforma protestante, la Rivoluzione francese e così via).

Ma fino a questo punto è legittimo che la storiografia – come ho detto poc'anzi – sia stata fatta dai vincitori. Il fatto è che la nostra storiografia ha addirittura occultato pagine come quella delle foibe o dell'esodo dei nostri fratelli giuliano-dalmati.

Abbiamo dovuto aspettare, ad esempio, il bicentenario della Rivoluzione francese per conoscere il genocidio vandeano; abbiamo dovuto aspettare il 1999 per sapere che contro l'invasione giacobina e napoleonica vi furono le sollevazioni del popolo napoletano, piemontese, veronese e toscano. E ancora, pochi anni fa abbiamo dovuto scoprire che è esistito un genocidio in Messico negli anni '20 che nemmeno i docenti di storia riescono a ricordare o a far citare nei libri e che è rappresentato dal genocidio dei cosiddetti *cristeros*: tre milioni di cattolici tra suore, preti e fedeli massacrati negli anni '20.

Si arriva al periodo dell'ultima guerra e per cinquant'anni abbiamo dimenticato questi nostri fratelli, i quali, anche quando hanno avuto la fortuna di rientrare e di non essere infoibati, sono stati trattati malissimo dalla comunità nazionale perché ritenuti esclusivamente dei fascisti cacciati da terre occupate e non degli italiani.

Ho avuto personalmente da ragazzo la fortuna di convivere e di vivere le ansie, le tragedie, le preoccupazioni e le difficoltà di questi esuli, frequentando le loro sedi e vivendo con alcune famiglie. Molti giovani oggi – ma anche giovani di ieri – non hanno avuto questo privilegio, questo onore e questa possibilità.

Pertanto, non possiamo assumerci la responsabilità del silenzio anche in questa occasione, nella quale viene ricordata e istituita ufficialmente la giornata della Memoria degli esuli istriani, fiumani e dalmati, ora che la cortina fumogena e la nebbia si sono diradate. Mi sembra giusto e importante ricordare in quest'Aula quella tragedia per lungo tempo dimenticata e, da un lato, rendere onore a tutti i martiri nostri confratelli infoibati in quelle terre; dall'altro, dare un riconoscimento a coloro che si sono integrati lodevolmente e con onore nella nostra comunità nazionale. (*Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Izzo e Borea*).

PRESIDENTE. Il Senato si associa ai sentimenti di tristezza e di dolore che sono stati espressi per quella vicenda nella quale vennero trucidati tanti italiani.

Comunico, inoltre, che il presidente Pera, per sua parte, ha inviato ieri al presidente dell'associazione degli esuli istriani, fiumani e dalmati un telegramma nel quale ha espresso la partecipazione e il ricordo commosso di quella tragedia.

### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(1396) Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1396, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di oggi ha avuto inizio la discussione generale, che ora riprendiamo.

È iscritto a parlare il senatore Castellani. Ne ha facoltà.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, credo abbia un destino abbastanza singolare questo disegno di legge che, annunciato a suo tempo come la grande riforma, o meglio come la riforma delle riforme, poi si è lasciato giacere qui in Senato per mesi, senza che nessuno ne chiedesse l'esame. Forse ciò è avvenuto perché premevano altre cose ritenute più importanti, come la legge Cirami ed altre questioni che riguardavano non già la generalità dei cittadini, ma soltanto situazioni singole di qualche cittadino.

Quindi questa riforma, annunciata come la grande riforma, oggi riprende il suo cammino nelle Aule parlamentari in modo stanco, essendo già stata sperimentata, almeno in parte, con la finanziaria, che ne avrebbe dovuto attuare la prima *tranche*.

Cos'è, allora, il provvedimento che abbiamo in discussione oggi? Non siamo di fronte ad una vera riforma fiscale, con un impatto reale e immediato nei confronti dei cittadini, ma si tratta ancora dell'annuncio di una riforma che avverrà quando potrà avvenire e di cui si delineano soltanto i contorni generali.

Del resto, lo stesso Ministro, quando fu ascoltato in Commissione, ne dette una lettura minimizzatrice. Si limitò a dire, infatti, che le due aliquote rappresentavano un mero obiettivo e non un fatto reale e che non erano oggetto di delega. Sempre in quell'audizione, il Ministro aggiunse che «tutto il complesso normativo coincidente con la disciplina sostanziale, come ad esempio livelli e limiti delle deduzioni o l'area di esenzione fiscale, sarà rimesso alla decisione del Parlamento in sede di esame delle leggi finanziarie».

Siamo allora di fronte ad una semplice delega per approntare una sorta di testo unico o un testo unico velleitario? Credo di sì. Siamo di fronte, quindi, a qualcosa che ha contorni molto ambigui ed incerti. Del resto, siamo abituati a questa politica degli annunci del Governo: si farà la grande riforma fiscale, si faranno le grandi opere, si creeranno nuovi posti di lavoro e così via.

Questa, infatti, è una riforma fiscale per la cui attuazione non si conoscono neppure le risorse. Si fa un annuncio di riduzione delle imposte sperando che sia possibile, con l'espansione dell'economia o con una futura riduzione di spese, che non vengono poi indicate, forse per non ingenerare paure su un arretramento del *welfare*, quindi con riduzioni a carico di sanità, spesa sociale e pensioni.

Il Ministro dell'economia continua, insomma, a lanciare messaggi e sembra però che l'unico messaggio che ne discende realmente è che il Governo, non avendo risorse, continua nella politica delle *una tantum* (avremo modo di discutere anche di ciò, fra poco, in quest'Aula con il decreto fiscale) e dimostra una volontà di forzare il Patto di stabilità, sempre con quella finanza creativa di cui si è avuto esempio con il decreto-legge che ha istituito la Patrimonio dello Stato S.p.A. e la Infrastrutture S.p.A. Una finanza creativa che vuole, forse, forzare i parametri di Maastricht; una politica disinvolta che non può essere coperta da strali alla burocrazia europea (come siamo abituati avvenga), accusata di rigorismo tecnicista, per passare al pragmatismo del Consiglio dei ministri economici dell'Unione.

L'annuncio dalla tecnocrazia alla democrazia ha solo un senso se coniugato con la serietà della politica economica del nostro Paese, e non già con la disinvolta interpretazione del Patto di stabilità o, ancor peggio, con alchimie contabili che sono state poi censurate anche in sede europea, come è avvenuto col mancato riconoscimento da parte di Eurostat delle cartolarizzazioni nel bilancio 2001.

Tutto ciò non solo costringe alla revisione dei nostri conti, ma mina alle fondamenta la credibilità del nostro Paese, che avendo ancora un forte debito pubblico è costretto a tener conto del costo del denaro e quindi dei tassi di interesse.

Insomma, la politica del ministro Tremonti non solo si esercita su un'illusoria creatività finanziaria, ma sta mettendo a rischio la tenuta della nostra economia aggiungendo ancora, con questa ipotizzata riforma fiscale velleitarismo a velleitarismo, annunciando diminuzioni della pressione fiscale che poi non si sa quando potranno essere realizzate.

Occorre ricordare che anche gli osservatori internazionali hanno già messo in guardia l'Italia dall'attuare questo tipo di politica: da una parte annunci velleitari, dall'altra *una tantum*.

In un bollettino del giugno 2002 della BCE si legge che nei Paesi che presentano squilibri di bilancio le modifiche strutturali del sistema tributario che riducono le entrate pubbliche devono essere pienamente compensate da una contrazione della spesa, giacché è più prudente non fare affidamento sugli incerti effetti di autofinanziamento degli sgravi fiscali. E

allora, se c'è questa incertezza, se così ambigui sono i confini di questa riforma, cosa in effetti abbiamo al nostro esame? Una filosofia fiscale che sarà attuata con legge finanziaria di anno in anno.

Del resto, a leggere bene il testo, anche il Governo non sembra credere molto al raggiungimento degli obiettivi che si prefigge. Ci sono questioni che aprono, infatti, degli interrogativi. All'articolo 3, lettera e), viene posta la clausola di salvaguardia per i contribuenti soggetti all'IRE, la nuova imposta sul reddito. C'è da chiedersi perché sia prevista questa clausola di salvaguardia per l'IRE e non per l'imposta sulle società.

Non è forse il Governo convinto dell'effetto della riforma? Si teme che il tutto possa aggravare la pressione fiscale anziché migliorarla? Ma allora, se non si è certi degli effetti della riforma, perché tutto questo impianto, questi grandi annunci?

Inoltre, l'articolo 9, al comma 2, prevede che dai decreti legislativi di attuazione degli articoli dal 4 al 7 non possano derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Cosa significa? La diminuzione della pressione fiscale, se questo è l'obiettivo, comporta per forza di cose, per sua natura, un onere aggiuntivo. Il Governo allora non è consapevole degli effetti della riforma.

Ed ancora, il rinvio all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sta ad indicare che sarà il Ministro dell'economia e delle finanze, dopo averne data tempestiva notizia al Parlamento, ad assumere le conseguenti iniziative predisponendo un apposito decreto-legge o disegno di legge che, variando opportunamente le aliquote delle singole imposte, corregga l'andamento del gettito per ripristinare la situazione di invarianza. Ma allora, la riforma è dentro la cornice dell'invarianza? Se c'è necessità di questa invarianza, come potrà avvenire la diminuzione della pressione fiscale senza oneri per lo Stato?

C'è anche la cornice posta dal primo comma dell'articolo 1, un'invarianza all'interno dei singoli settori istituzionali, quindi nessuna distribuzione del reddito fra diverse categorie di soggetti. Una riforma, quindi, che non è tale, contraddittoria negli obiettivi, incerta negli esiti e negli assetti finali.

Tutto avviene allora perché in effetti si tratta di una riforma che non ha una vera filosofia. Viene anche abbandonata la progressività dell'imposta, che rischia di generare effetti distorsivi di vera iniquità fiscale, e, soprattutto, colleghi, questa è una riforma che abbandona lo scenario della lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Non si parla di questo, assolutamente; manca questa visione, che è del resto confermata dai condoni che vengono ripetutamente aumentati, allargati dal Governo prima con la legge finanziaria e poi con il decreto fiscale.

Passa quindi, anche attraverso questa riforma, un messaggio agli italiani di illegalità, di incertezza, di ambiguità. Ciò è dovuto al fatto che vengono azzerati i meccanismi di lotta all'elusione e all'evasione fiscale introdotti dal centro-sinistra. Ora si propone invece la filosofia dei condoni e della illegalità; tutto ciò comporta, come ha registrato la Banca d'Italia, una forte riduzione delle entrate fiscali e anche per questi motivi siamo

decisamente contrari al disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morando. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli senatori, colleghi della maggioranza, come mai si registra un clima un po' dimesso rispetto alla discussione di un disegno di legge delega che pure reca la riforma generale del sistema fiscale italiano, tema di enorme interesse? Perché tanta disattenzione, non soltanto nell'Aula del Senato ma anche da parte degli organi di informazione e delle riviste specializzate?

La risposta risiede nel fatto che il disegno di legge in esame è imperniato su una originale distinzione tra una parte definita ordinamentale, nella quale si definisce il nuovo ambiente generale di sistema per il fisco italiano, come si afferma nella relazione, e una parte sostanziale che reca effettivamente l'intervento che ridefinisce l'imposizione, le basi imponibili, le aliquote, gli scaglioni per l'imposta sul reddito.

La parte ordinamentale descrive il sistema fiscale che il Governo e la maggioranza vorrebbero realizzare non si sa quando; la parte sostanziale, che dovrebbe intervenire per l'effettivo mutamento dell'attuale sistema fiscale, definendo le nuove forme di imposizione, le basi imponibili e le aliquote, viene esplicitamente rinviata dal testo – ecco perché il livello di attenzione è basso – al momento in cui saranno disponibili, nelle leggi finanziarie del futuro, le risorse necessarie per realizzare concretamente questo tipo di intervento.

Perché questa originale distinzione tra il sistema fiscale desiderato, definito nella parte cosiddetta ordinamentale, e il concreto intervento di mutamento del sistema fiscale, rinviato *sine die* a quando saranno disponibili le risorse? La ragione di questa originale distinzione, che credo non abbia precedenti nella storia degli interventi sul sistema fiscale italiano, risiede nella circostanza che il Governo ritiene legittimamente, considerate le promesse elettorali, di essere in ritardo nella determinazione di quella che è stata chiamata la rivoluzione del sistema fiscale italiano.

Il Governo vuole dunque che sia approvata subito dal Parlamento una legge che fissi il nuovo ordinamento fiscale – donde la prima parte di carattere ornamentale – e intende inserire questo disegno, sulla base di un obiettivo di riduzione della pressione fiscale, entro un quadro più generale di riassetto del sistema economico italiano, al fine di conseguire obiettivi che ha avuto grandissime difficoltà a realizzare nell'ultimo anno e mezzo; donde la seconda parte del disegno di legge, rilevante per la sostanza e recante l'intervento concreto di modificazione del sistema fiscale che in questo disegno di legge non c'è, colleghi della maggioranza.

I cittadini, infatti, approvato questo disegno di legge, continueranno a pagare esattamente – nel corso del 2002 e poi nel 2003, 2004 e 2005 – le tasse sulla base del sistema fiscale attualmente vigente. Questa è la ragione della disattenzione. Se si fosse trattato di un provvedimento legato

all'attualità, l'attenzione sarebbe stata molto più elevata, ma si tratta in realtà della prospettazione di un manifesto, di un obiettivo di carattere generale rispetto a cui concretamente non si muove alcun passo effettivo. Ecco a cosa serve la distinzione tra la parte ordinamentale e quella sostanziale. Siccome attualmente non esistono – e il Governo lo sa bene – risorse per la copertura del provvedimento di riforma che si vuole approvare, si rinvia alle leggi finanziarie successive la definizione delle risorse necessarie per la copertura e, nel frattempo, si disegna un ordinamento che non modificherà in nulla, per i contribuenti italiani, nel prossimo anno, il sistema fiscale attualmente in vigore.

In buona sostanza, colleghi della maggioranza, quel che potevate davvero fare lo avete fatto con la legge finanziaria. Avete ritenuto di fare una cosa buona, che tale naturalmente noi abbiamo considerato: l'intervento per la riduzione delle aliquote IRPEF sugli scaglioni più bassi di reddito. Un altro intervento – ecco perché adesso avete bisogno di approvare questa riforma, anche se sapete benissimo che in realtà essa non inciderà per nulla – è quello di collegare all'approvazione di questa riforma la grande raffica dei condoni.

Voi non insistereste per approvare questa legge oggi se, in sede di legge finanziaria, non aveste preteso l'approvazione di ben quindici condoni fiscali di tipo tombale. Infatti, come avete giustificato il ricorso ai condoni tombali? Avete detto che non è vero che tornate alla vecchia pratica dei condoni, stile prima Repubblica (ad ogni finanziaria un condono nuovo), ma che avete compiuto la scelta del condono tombale – addirittura quindici tipi diversi di condono che definiscono complessivamente quello tombale – perché volete fare una generale riforma dell'ordinamento fiscale. Ma in realtà essa non viene approvata con questa legge, perché il sistema fiscale in vigore rimarrà assolutamente inalterato nei prossimi anni.

Allora, la foglia di fico della riforma generale dell'ordinamento compare in tutta la sua definizione perfetta. Insistete per l'approvazione di questa legge non perché essa abbia alcun rilievo sull'andamento dell'economia italiana nei prossimi anni, ma semplicemente perché essa deve essere approvata al fine di giustificare la scelta – che è stata l'asse fondamentale della legge finanziaria che abbiamo appena discusso e approvato in Parlamento – dei condoni fiscali di tipo tombale.

Senonché, è proprio qui che il disegno di legge, che potrebbe essere considerato sostanzialmente inutile e innocuo, proprio perché inutile diventa gravemente dannoso. È lo strumento attraverso il quale voi pensate di legittimare il ricorso al condono che, nella situazione della finanza pubblica italiana, è una scelta assolutamente irresponsabile. Ci siamo sforzati di dimostrare questo dato nel corso della discussione della legge finanziaria. Voglio tornarvi, perché lo considero il punto cruciale.

Vedete, dal 1994 ad oggi ininterrottamente, colleghi della maggioranza, noi abbiamo avuto anno per anno un andamento delle entrate fiscali che ha sopravanzato per ritmo l'andamento dell'aumento della ricchezza nazionale. Per la prima volta questo nel 2002 non succede, ma per un



Paese che ha il volume globale del debito pari al doppio di quello dei nostri grandi *partner* europei questa realtà, il fatto che le entrate fiscali tributarie e contributive non crescano più della ricchezza nazionale, è un segno di drammatica difficoltà, che voi avete costruito attraverso il combinato disposto di una mirabolante promessa di riforma che non modifica in nulla il sistema fiscale, ma che giustifica i condoni che i cittadini contribuenti italiani si sono in larga misura già applicati, facendo abbassare drasticamente il volume delle entrate per il 2002.

È nel combinato disposto di questi due provvedimenti che si legge bene l'irresponsabilità della scelta che state compiendo e che si giustifica pienamente l'allarme che noi lanciamo per un provvedimento che pure nel merito, di per sé, non cambia nulla della situazione italiana, e quindi potrebbe essere considerato innocuo. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Petrini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pedrizzi. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, colleghi, cercherò di dimostrare, confutando anche alcune tesi del collega Morando, che questa è una riforma importante, determinante, oserei dire epocale per il rapporto tra cittadino e fisco e per tutta l'imposizione tributaria e fiscale del nostro Paese.

Forse ha ragione il senatore Morando quando dice che in questo particolare momento non appare di estrema attualità il disegno di legge che stiamo affrontando in questa sede. Ma non poteva non essere così, perché noi con la legge finanziaria abbiamo varato una prima parte importante della nostra riforma, rispettando così le promesse, volendo fin dall'inizio il Governo fare assurgere il Parlamento ad una centralità e un'importanza da noi sempre rivendicata.

Contestualmente, abbiamo varato il condono più o meno tombale, perché ritenevamo e riteniamo che solo contestualmente al varo di una riforma complessiva di carattere fiscale e tributario poteva farsi piazza pulita di tutte le pendenze e fare punto e a capo per poter riprendere un discorso tra cittadino e fisco, tra cittadino e Stato.

Questo disegno di legge fiscale prefigura, come dicevo, una riforma di fondamentale importanza per il nostro Paese ed è opportuno, come si è fatto per il passato e come si sta facendo anche adesso, che si sviluppi un confronto approfondito tra le forze politiche e sociali. Il Governo e la maggioranza parlamentare non si sono sottratti a tale confronto, sia in sede parlamentare che nell'ambito del più generale dibattito politico ed accademico, e non mancheranno di farlo nemmeno per il futuro.

Un dibattito serio, però, richiede l'abbandono di posizioni preconette, richiede coerenza ed onestà intellettuale che in questo momento in parte in alcuni interventi – per la verità la maggior parte, anche da parte dell'opposizione, sono stati centrati e abbastanza obiettivi – non è dato rinvenire per posizioni di carattere strumentale. È difficile, quindi, in queste condizioni svolgere un confronto sereno che cerchi di ricondurre le obiezioni e le contrarietà alla normale dialettica parlamentare.

Voglio dire subito che questa è una riforma che sviluppa una equità vera e sostanziale. Un tema ricorrente è quello della progressività della nuova imposta sul reddito, l'IRE, che verrebbe ad essere fortemente ridotta. Ma di quale progressività si sta parlando? Per impostare correttamente il problema della progressività forse sarebbe opportuno partire dalla constatazione che l'IRPEF è in sostanza già da tempo un'imposta speciale, progressiva e personale sul reddito da lavoro.

Se poi si guarda al sistema impositivo nel suo complesso, il colpo finale alla progressività è venuto con l'introduzione dell'IRAP, un'imposta sostanzialmente regressiva, perché colpisce relativamente di più le attività produttive con minore capacità contributiva, perché piccole o perché non evolute. La regressività dell'imposta è emersa in modo ancora più evidente nella sua concreta attuazione, che ha visto un notevole scarto tra le previsioni di gettito e le risultanze di consuntivo, con una forte redistribuzione dell'onere fiscale, che si è regressivamente concentrata a favore delle attività maggiori (banche, assicurazioni, imprese ad alta tecnologia).

Per le ragioni sopra esposte, non può che essere ben accolto qualsiasi intervento teso a ridurre sia la personalizzazione che la progressività dell'imposizione sul reddito, così come prefigurato con l'IRE, nonché teso alla graduale eliminazione dell'IRAP.

Inoltre, come è stato opportunamente osservato da illustri commentatori (ricorderò Ernesto Longobardi o il professor Vincenzo Patrizii dell'Università di Firenze), ai fini di un più equilibrato giudizio sugli effetti della riforma, meriterebbero di essere maggiormente approfonditi gli aspetti di equità orizzontale. Infatti, la riduzione della progressività limita in modo significativo la discriminazione oggi esistente sulle famiglie monoreddito. E proprio tali aspetti meritano particolare attenzione, considerata l'importanza di dare maggiore rilievo alla dimensione familiare della tassazione.

A sostegno del disinteresse per l'equità orizzontale si è invocata in passato – e si sostiene ancora oggi – da parte di alcuni, un'ideologia assolutamente individualistica, che nega qualsiasi soggettività economica alla famiglia e qualsiasi rilievo pubblico alla funzione di mantenimento e cura dei figli. Si afferma, ad esempio, che le scelte riproduttive, appartenendo alla sfera delle decisioni private della persona, non devono essere orientate dallo Stato: così, si confonde la libertà di scelta prima della nascita o dell'adozione con l'obbligo di mantenimento ad esse conseguenti. Altri, nello stesso solco ideologico, affermano che chi decide di fare figli lo fa per la realizzazione personale e che pertanto questa gioia, bastando a se stessa, non deve avere riconoscimento fiscale. Sarebbero ammessi, quindi, solo interventi a vantaggio delle famiglie povere.

Tali visioni vanno abbandonate, restituendo alla famiglia, soprattutto in presenza di figli, quella centralità che le è stata a lungo negata. La Commissione finanze e tesoro del Senato ha tenuto conto, nel corso dei lavori, degli impegni assunti dal Governo con il Patto per l'Italia, nonché delle ulteriori sollecitazioni emerse dalle audizioni dei sindacati e del *Forum* delle famiglie.

Proprio accogliendo tali istanze, una modifica introdotta dalla Commissione all'articolo 3 della delega prevede che l'individuazione del livello di reddito minimo personale escluso da imposizioni avvenga tenendo conto delle condizioni familiari, anche al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta.

Inoltre, per quanto concerne l'articolazione delle deduzioni, è stata apportata un'integrazione al fine di assicurare particolare attenzione alla situazione delle famiglie monoreddito.

Non va dimenticato che con la legge finanziaria per il 2003 è stato attuato il primo modulo della riforma IRPEF contenuta nel disegno di legge in esame. In questo modo si è concretizzato l'impegno assunto dal Governo con le parti sociali, in sede di Patto per l'Italia, diretto a ricavare, nell'ambito della manovra finanziaria per il 2003, un volume di risorse almeno pari a 5,5 miliardi di euro, da destinare ad un primo importante avvio di riforma della tassazione personale, concentrato sui redditi compresi tra 0 e 25.000 euro. Ed infatti, i benefici delle misure introdotte con la finanziaria si concentrano sulle fasce di reddito medio-basse, come rilevato anche dalle analisi svolte dall'ISAE sugli effetti distributivi della manovra sull'IRPEF 2003.

Nel rapporto ISAE vi è una serie di dati estremamente importanti, che attestano quanto avevamo previsto. Pertanto, se il Presidente dell'Assemblea consente, lascerò la parte dell'intervento riferita a tale testo, da allegare al Resoconto della seduta.

Con la riforma fiscale si opererà, poi, al fine di assicurare una progressività reale del sistema tributario, che è in funzione anche dell'ampiezza del fenomeno dell'evasione fiscale. Di qui l'importanza di recuperare a tassazione l'ampio settore dell'economia sommersa, attraverso i provvedimenti varati dal Parlamento ed una incisiva azione amministrativa di controllo.

Inoltre, questa è una riforma per lo sviluppo; infatti, ha come obiettivo fondamentale quello di stimolare un duraturo sviluppo dell'economia del nostro Paese. Si può dire che ogni elemento del complessivo disegno di riforma mira a rimuovere gli ostacoli di carattere fiscale che impediscono il dispiegarsi delle energie produttive del Paese.

Ricordo solo gli aspetti più rilevanti: la semplificazione delle regole fiscali; l'applicazione di un'aliquota unica del 12,5 per cento su tutti i proventi finanziari; la nuova tassazione delle società che, coerentemente con i modelli impositivi europei, prevede la riduzione dell'aliquota legale al 33 per cento.

Questa, infine, è una riforma che realizza la solidarietà. Non manca infatti nella delega un forte sostegno alle iniziative di solidarietà. Come è noto, con lungimirante spirito innovativo, è presente nel disegno di legge delega una disposizione che prevede l'introduzione di norme che consentano – nel rispetto dei principi di semplicità, trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli comunitari – di escludere dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto e da ogni altra forma di imposizione a

carico del soggetto passivo la quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a scopi etici.

La disposizione è intesa, nella logica della cosiddetta *de-tax* (o *a-tax*), ad escludere dalla base imponibile l'uno per cento del volume di affari destinato a finalità etiche. In sostanza, attraverso un meccanismo volontario, il consumatore e il soggetto che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi possono decidere di comune accordo di destinare una percentuale del valore del prezzo pagato ad iniziative aventi finalità etiche.

Con tali disposizioni viene offerto un quadro legislativo certo, e quindi vengono ulteriormente incentivate iniziative di solidarietà che si sono già affermate presso alcuni operatori economici. Il riferimento è, ad esempio, ai progetti già da tempo promossi in Italia, in particolare dalla Fondazione etica ed economia di Bassano del Grappa.

Come è stato giustamente sottolineato da autorevoli commentatori, quanto è sofisticata e complessa la *Tobin tax*, tanto è semplice la *de-tax*. E la semplicità è una condizione di fattibilità.

Inoltre, con la *de-tax* il rapporto tra lo Stato e la società civile viene a configurarsi come una forma di integrazione «sussidiaria». Nella *de-tax* il progetto filantropico si sviluppa con il concorso della società civile e dello Stato, ma è sempre mediato dalla coscienza individuale, attraverso l'atto volontario di adesione. Insomma, rimuovendo gli ostacoli «fiscali» al finanziamento privato di progetti etici, lo Stato agevola la società civile, e ad essa rimette una funzione etica.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta dunque di una riforma per l'equità vera, di una riforma per lo sviluppo, di una riforma per la solidarietà. Per questi motivi Alleanza Nazionale la sostiene e la voterà. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Girfatti. Ne ha facoltà.

GIRFATTI (FI). Signor Presidente, onorevoli senatori, signor rappresentante del Governo, a conclusione dell'ampio dibattito svoltosi in Aula ed anche al di fuori di questa, credo sia indispensabile, ancora una volta, ribadire non con tono dimesso ma con forza, caro collega Morando, che il disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale statale che ci accingiamo ad approvare ha come obiettivo fondamentale, *in primis* (e lo abbiamo già fatto con la finanziaria approvata), la riduzione consistente e permanente della pressione fiscale iniziando dalla riduzione delle aliquote, come stabilito nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2006.

Il raggiungimento, pertanto, dei predetti obiettivi è basato – e con questo respingiamo tutte le critiche strumentali e pretestuose dell'opposizione – sul dare priorità alla riduzione della tassazione personale nell'ambito delle risorse che annualmente si renderanno disponibili con la manovra di finanza pubblica; sul privilegiare gli aspetti produttivi di benefici diretti verso le fasce di reddito medio-basse; sul garantire che la riforma

tenga in debita considerazione la condizione familiare del contribuente attraverso un accrescimento delle relative detrazioni in base alla numerosità dei carichi di famiglia ed alla condizione reddituale personale; sull'applicare le norme sulla *thin capitalization* in termini compatibili con il sistema produttivo italiano, considerando, altresì, il patrimonio personale del titolare e dei soci; sul predisporre, infine, strumenti di monitoraggio e controllo del livello della pressione fiscale locale, insieme agli enti territoriali, come previsto dal Patto di stabilità interno, per raggiungere l'obiettivo di una riduzione del carico tributario complessivo.

Proprio gli effetti positivi di quest'ultimo strumento, unitamente a strumenti legislativi *ad hoc*, hanno fatto già registrare la riduzione del fabbisogno del Tesoro del 25 per cento rispetto alle previsioni, il che, a dispetto di tutti gli uccelli del malaugurio dell'opposizione, faciliterà senza dubbio la prossima finanziaria con benefici per gli italiani al di là e al di sopra delle previsioni favorevoli già preannunziate.

Mi dispiace, quindi, mi si consenta il bisticcio, dare un dispiacere e un duro colpo al cuore della Sinistra, perché certamente sarà così assicurato il risultato di questo innovativo disegno di legge delega che si propone di ridurre da 5 a 2 le aliquote d'imposta ed i relativi scaglioni di reddito: 23 per cento per i redditi fino a 100.000 euro e 33 per cento per la parte di reddito superiore; e ciò unitamente alla previsione di un reddito minimo personale esente da determinare in funzione della soglia di povertà e delle condizioni e dimensioni familiari.

Proprio perché gli effettivi benefici del nuovo sistema fiscale produrranno un notevole incremento dello sviluppo delle attività e quindi dell'economia in genere, è stata prevista una maggiore tutela del risparmio degli italiani con il definitivo passaggio all'aliquota del 12,50 per cento su tutti i proventi finanziari, nonché l'adozione del sistema del prelievo per cassa sulle plusvalenze.

È da sottolineare, peraltro, che questi cambiamenti avvicinano notevolmente l'ordinamento italiano a quello dei principali Paesi dell'Unione europea accrescendone la competitività.

Questi cambiamenti, però, mentre sono innovativi per l'Italia, sono già consolidati nei Paesi europei a noi vicini; la Sinistra, quindi, non critichi quanto ora si sta facendo. Dovrebbe invece fare autocritica ed il *mea culpa* per non averlo già fatto nei precedenti Governi!

Infine (e va proprio in questa direzione, e cioè in direzione ed in applicazione del modello europeo), l'imposta sul reddito delle società, cui il Governo Berlusconi e questa maggioranza rendono finalmente giustizia istituendo l'aliquota unica del 33 per cento, corrispondente alla media europea, nonché la progressiva riduzione e abolizione dell'IRAP.

Non dobbiamo dimenticare, poi, gli altri due fondamentali obiettivi della riforma. Il primo è quello di rendere la materia fiscale più chiara, più semplice, più comprensibile per tutti i cittadini, senza creare possibilità di interpretazioni diverse per il fisco e per il contribuente. È proprio per questa difficile, complessa e dubbia interpretazione della vigente materia fiscale – voglio qui ricordarlo, a mo' di esempio, ai colleghi moralisti

della Sinistra – che anche la Banca d'Italia l'ultima volta richiese il condono.

Il secondo obiettivo è quello di considerare finalmente il cittadino non un suddito del fisco, ma colui il quale con il suo giusto tributo fa vivere lo Stato.

È per queste motivazioni, sinteticamente evidenziate, che il disegno di legge in esame trova il nostro consenso e la nostra piena approvazione. La Sinistra, invece di fare soltanto critica strumentale ed ostruzionistica, pensi a collaborare fattivamente per il raggiungimento dei nostri obiettivi, perché sono quelli che si aspetta il Paese e che interessano tutti gli italiani al di là delle colorazioni politiche. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Thaler Ausserhofer. Ne ha facoltà.

THALER AUSSERHOFER (*Aut*). Il disegno di legge di riforma fiscale al nostro esame prevede di apportare una radicale trasformazione dell'ordinamento tributario. Si vogliono superare le incongruenze di una legislazione fiscale non più rispondente alle esigenze dei contribuenti e dell'economia, con l'obiettivo di razionalizzare l'intero sistema e ridurre il numero delle aliquote dell'imposta sul reddito e ampliare la base imponibile. Si tratta di un obiettivo auspicato che chiunque abbia buon senso non può che condividere.

Infatti, non posso che esprimere il mio apprezzamento per l'obiettivo di introdurre un'area di esenzione totale per i redditi più bassi e per la particolare considerazione prestata alla famiglia. Desidero, però, invitare il Governo a studiare la possibilità concreta di introdurre un nuovo meccanismo tributario che superi effettivamente la concezione individualistica e consideri la famiglia quale soggetto di imposta.

Va apprezzata la disposizione che mira alla graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), in quanto, nonostante i molteplici aggiustamenti intervenuti dalla sua istituzione, ha prodotto tanti effetti negativi ingiustificati per alcuni settori dell'economia, in particolare per le piccole e medie imprese.

Giudico, inoltre, positiva la norma che introduce l'imposta sui servizi, cioè un'unica obbligazione fiscale e un'unica modalità di prelievo in sostituzione di una serie di tributi quali le imposte di registro, ipotecarie, catastali, il bollo, le concessioni governative, i contratti di borsa e l'imposta sugli intrattenimenti.

In generale, la riforma tende a riformulare il rapporto fisco-contribuente introducendo o confermando alcuni principi fondamentali, già contenuti nella legge sui diritti del contribuente cui deve ispirarsi un corretto sistema fiscale, quali: il principio di chiarezza, della irretroattività della normativa fiscale, della semplicità e quello della conoscibilità effettiva della norma stessa.

Tutti questi principi, sicuramente condivisibili, come potranno trovare però attuazione? In primo luogo, vi deve essere la convinzione politica di

seguire rigorosamente questi principi e non come accade adesso, che per comodità o anche per opportunità politiche, per precise disposizioni normative, viene sospesa o interrotta l'applicazione degli stessi o si cambia annualmente la normativa non dando nessuna certezza di diritto e possibilità di programmazione ai contribuenti.

Inoltre, nel testo del disegno di legge di riforma non è previsto alcun intervento sull'assetto e sull'organizzazione dell'amministrazione finanziaria. Francamente l'organizzazione attuale, strutturata in agenzia delle entrate, agenzia delle dogane, agenzia del demanio e del territorio, non può essere certo considerata la più adatta a garantire la tutela degli interessi legittimi dei contribuenti e anche dell'Erario.

Il funzionamento dell'amministrazione finanziaria non è proprio il più efficiente, a cominciare dall'ex Ministero delle finanze e dal suo accorpamento con il Ministero del Tesoro per la costituzione del maxi-Ministero dell'economia; sembra agire senza una condizione forte, capace di coordinare l'effettivo lavoro, di organizzare le proprie strutture, di rendere disponibili in tempi utili i programmi applicativi funzionanti e di attuare le norme. Con il risultato che le semplificazioni e agevolazioni introdotte, anziché favorire i contribuenti, spesso si traducono in complicazioni, aggravii burocratici e aumenti della pressione fiscale complessiva.

Accenno brevemente ai più evidenti problemi che si incontrano attualmente, come le sovrapposizioni di competenza, i doppioni inutili e addirittura dannosi delle Agenzie sopracitate, i ritardi e gli errori nelle applicazioni automatizzate delle norme, senza alcuna logica, che producono per i contribuenti dei disagi non indifferenti, degli obblighi burocratici inutili e che arrecano solo oneri all'erario.

Non parlo, poi, della montagna di documentazione e informazioni che dagli uffici delle imposte viene inoltrata ai contribuenti sugli intrattenimenti. Viste le difficoltà che fino ad oggi si possono riscontrare nell'organizzazione e nelle procedure di incasso delle imposte vigenti, mi chiedo come potrà essere organizzata la nuova strutturazione delle imposte e specialmente la nuova imposta sui servizi, prevista in sostituzione di diverse imposte minori.

Voglio ricordare al Governo che le idee più brillanti non valgono la carta sulla quale sono scritte, se poi non vengono realizzate.

Un problema fondamentale e inaccettabile in questo disegno di legge di riforma è il fatto che non tiene minimamente conto del federalismo fiscale definito dal nuovo Titolo V della Costituzione, che all'articolo 119, per Comuni, Province, Regioni e Città metropolitane prevede autonomia finanziaria di entrate e di spesa.

Sia in questo progetto di riforma che nelle leggi fiscali ordinarie si ignorano completamente le nuove norme costituzionali; a dimostrazione di questo, abbiamo il testo della legge finanziaria appena approvata e quello del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, la cui conversione sarà all'esame dell'Assemblea giovedì prossimo. Signor Presidente, colleghi, non voglio nemmeno immaginare tutto il contenzioso che nascerà dietro a questo operato del Governo.

Infine, permettetemi un cenno sulla marginalità della clausola di salvaguardia per l'imposta fiscale statale. Se il Governo vuole essere credibile, dovrebbe introdurre una clausola di salvaguardia a favore del contribuente riferita all'intera imposizione fiscale, non soltanto all'imposizione fiscale statale.

Voglio dire che l'impegno del Governo previsto in questa riforma fiscale a ridurre o, al peggio, a mantenere con le nuove disposizioni la pressione fiscale sul reddito è poco o niente, se non è accompagnato dalla garanzia stessa al totale peso fiscale che in futuro graverà sui contribuenti. Infatti, quale vantaggio può avere il contribuente se da un lato un tipo di imposta viene diminuita e, contemporaneamente, un altro tipo di imposta viene aumentata? Penso alle imposte regionali, provinciali e comunali.

Signor Presidente, colleghi, concludendo, rilevo che mentre sono condivisibili l'impostazione e le idee guida di questo provvedimento di riforma, restano tutte le perplessità sulla loro realizzazione, nonché sui reali effetti positivi per i contribuenti, considerati nell'ottica più ampia del federalismo fiscale; mi aspetto che vengano accettate le proposte migliorative che risulteranno dal dibattito in quest'Aula. (*Applausi dal Gruppo Aut. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Costa.

COSTA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo, anche perché dai precedenti e pregevoli interventi, in definitiva, non è venuta una critica sostanziale alla filosofia di questo provvedimento, alcuna critica negativa alla codificazione da esso postulata.

Non vi è chi non veda la necessità di riordinare il sistema legislativo in materia e quindi questa partizione relativa alla codificazione, che è parte essenziale, non è stata criticata da nessuno.

Uguualmente, non sono state espresse critiche all'articolazione e alla fissazione delle imposte sul reddito, sulle società, sul valore aggiunto e sui servizi, nonché sulla finalizzazione delle accise in una logica di sviluppo compatibile.

Non sono venute critiche neanche all'esaltazione che con questa delega si vuole dare alla famiglia e all'incremento demografico. Non io, ma il Pontefice, nell'incontro in Parlamento, ha paventato la grande calamità della contrazione della popolazione di questo Paese. Con questo provvedimento si va nella direzione di assecondare lo sviluppo demografico, presupposto essenziale perché si possa pensare ad una pianificazione sul piano previdenziale; incremento demografico che, ove mancasse, vanificherebbe qualunque buona intenzione nell'ambito della pianificazione previdenziale e pertanto questo aspetto, adeguatamente considerato ed esaltato, merita ogni migliore attenzione, come ritengo avverrà in quest'Aula nel corso della discussione dei diversi emendamenti.

La senatrice Thaler Ausserhofer molto opportunamente ha parlato dell'organigramma ministeriale e della partizione, invero molto evane-



scente, del federalismo fiscale. Ma come poteva il Governo proporre un provvedimento che contemplasse questa sorta di federalismo se il tutto è in divenire innanzitutto nell'ambito di una riforma costituzionale? Certamente il legislatore delegato dovrà tenere conto, una volta approvato il provvedimento definitivo di delega, di quello che dovrà essere l'organigramma definitivo del Ministero in funzione della diversa articolazione delle imposte e della forma di federalismo che il Parlamento della Repubblica si vorrà dare.

Confermo quindi la convinzione che siamo in presenza di un provvedimento di grande livello sul piano governativo e di grande interesse sul piano parlamentare e del Paese. Sono fiducioso che con la discussione che ne seguirà il provvedimento sarà definitivamente approvato ed il Governo avrà il mandato di avviarlo, essendo consapevole di quanto è necessario attuare questa riforma. Essa è stata già in parte anticipata con la legge finanziaria, nell'ambito della quale si è diminuita la pressione fiscale, con ciò rispondendo anche ad un suggerimento che proviene da oltre dieci anni dalla cattedra del sistema creditizio, il Governatore della Banca d'Italia.

Infatti, da circa dieci anni le relazioni annuali della Banca d'Italia si concludono suggerendo una contrazione del peso fiscale e della spesa corrente e una dilatazione della spesa per investimenti.

Rimanendo nel tema della contrazione della pressione fiscale, dobbiamo dire che la legge finanziaria ha tenuto conto di ciò, come della necessità di rivolgere l'attenzione verso la famiglia perchè le nuove generazioni possano pensare che avere un figlio in più non significa avere maggiori oneri, ma una maggiore gioia nell'ambito familiare, dando nel contempo un patrimonio superiore al Paese che ne ha grande necessità. Tra i molti problemi, infatti, quello che maggiormente si profila all'orizzonte del nostro Paese è favorire l'incremento demografico per evitare la sparizione o quanto meno la contrazione della popolazione.

Per questi motivi ritengo, signor Presidente, che dopo aver ascoltato la replica del Governo si possa avviare la discussione sugli emendamenti per pervenire in tempi brevi all'approvazione di questo provvedimento, per dare al Governo e agli organi competenti la possibilità di pervenire quanto prima a soluzioni come l'eliminazione graduale dell'IRAP, che non ha precedenti in nessun sistema creditizio del Paese per la capricciosità e per gli scompensi e i disagi che involontariamente il legislatore degli anni passati – tra i quali anche io – ha procurato.

Si pervenga presto alla razionalizzazione, alla codificazione e alla riduzione delle aliquote; ciò non porta ad una contrazione del sistema di perequazione, posto che la soglia di povertà e di ricchezza oggi non è quella di trent'anni fa, ma è sensibilmente cambiata. L'aliquota massima prevista non tenta di agevolare le classi più abbienti, ma fissa il punto di rottura inventato da De Viti De Marco, quel punto oltre il quale il contribuente ha due strade: astenersi dal lavoro o avviarsi all'evasione.

Non si tratta dell'invenzione di un punto per agevolare le classi più abbienti, che invero rispettiamo ma che, per cultura e tradizione, sono

molto lontane dalla nostra mente e dal nostro cuore, essendo noi più prossimi alle classi meno abbienti. Riteniamo che per questa via si riordini il sistema e si applichi il principio che il mio conterraneo De Viti De Marco tanti anni fa vaticinò: la razionalizzazione e la semplificazione dello strumento fiscale, adottato come mezzo di sviluppo economico. (*Applausi dai Gruppi FI e LP*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Turci.

TURCI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, nella relazione di minoranza, presentata nell'ottobre dello scorso anno e illustrata in Aula nel novembre dello scorso anno, che solo oggi si sviluppa attraverso il dibattito finalmente ripreso nell'Aula del Senato, abbiamo sostenuto che il disegno di legge delega per la riforma fiscale è un manifesto ormai sfocato, che non riscuote attenzione nel Paese, nelle forze politiche e nelle forze sociali. Per la sua indeterminatezza il provvedimento serve unicamente a far balenare periodicamente, agli occhi degli elettori, l'illusione coltivata nel corso della campagna elettorale tra le forze del centro-destra: quella di una grande riduzione fiscale.

Che questo provvedimento abbia perso interesse nel corso dei mesi è ormai evidente; vorrei ricordare che il disegno di legge è stato adottato dal Governo nel dicembre 2001 e che allora veniva presentato come la pietra miliare per l'avvio della legislatura, come una delle grandi riforme promesse dal centro-destra.

Sono trascorsi un anno e tre mesi e siamo all'esame in seconda lettura al Senato, ma nei giorni scorsi abbiamo letto che il collega deputato relatore per la maggioranza, l'onorevole Falsitta, ha già anticipato che il provvedimento dovrà essere riesaminato attentamente dalla Camera dei deputati «per dare una ripassata complessiva dal punto di vista della progressività al disegno di legge delega». È evidente che questo provvedimento è destinato a rimbalzare ancora tra le Aule del Parlamento per parecchi mesi, senza lasciare traccia significativa della sua presenza e dei suoi intendimenti.

Il miraggio della campagna elettorale e dell'inizio della legislatura lusingava molto i nostri concittadini: si parlava di una riduzione della pressione fiscale equivalente ad un punto di prodotto interno lordo l'anno; alla fine della legislatura avremmo dovuto avere una riduzione di cinque punti della pressione fiscale. Si parlava contemporaneamente di un progetto fiscale che avrebbe consentito il passaggio del nostro Paese dagli anni del declino del centro-sinistra agli anni dello sviluppo e del miracolo del centro-destra.

Se solo confrontiamo quelle promesse e quegli *slogan* con ciò che è accaduto in questi anni, con il clima politico, sociale ed economico in cui operiamo oggi, ci rendiamo conto che è come se stessimo celebrando la tesi di laurea del professor Tremonti, non una discussione su un atto politico rilevante.

Peraltro, la caratteristica fondamentale di questa proposta sta nella totale indeterminatezza circa i suoi possibili sviluppi operativi.

Voi dite che farete la riforma fiscale; intanto, la disegnate e poi la attuerete quando potrete e quando avrete voglia di farlo. Capite che se non è un puro e semplice rinnovo delle promesse elettorali è qualcosa che gli assomiglia molto.

Inoltre, la delega è presentata nella totale incertezza circa quanto avverrà per i suoi effetti in termini macroeconomici e finanziari. In sostanza, dopo quasi due anni che questo provvedimento va in giro nelle Aule del Parlamento e nelle Commissioni, nessuno può ancora dirci se gli effetti di questa riforma fiscale, quando mai fosse applicata, si attueranno in termini di taglio alla spesa pubblica, quindi primariamente di taglio allo Stato sociale (visto che è a quello che mira costantemente ogni discorso sui tagli alla spesa pubblica), o se invece questi effetti saranno in qualche modo equilibrati da quel miracoloso aumento del gettito che – inizialmente la maggioranza ha lasciato intendere – avrebbe accompagnato la riforma.

Se mi consentite un esempio attuale, è la logica che accompagna il decreto sui condoni arrivato ieri l'altro dalla Camera al Senato e che abbiamo oggi pomeriggio cominciato ad esaminare in Commissione finanze al Senato. La logica del decreto sui condoni più o meno tombali del ministro Tremonti è che più si abbassano le aliquote, più si abbassa il costo dei condoni e più aumenta il gettito, tant'è che potremmo arrivare al paradossale, non consentito dalla matematica classica, ma forse dalla matematica «tremontiana», che se si pagassero zero tasse avremmo il massimo di gettito per le casse dello Stato.

Come seconda chiave di lettura possibile di questa delega, non si capisce se questa immagini, invece che un taglio alla spesa pubblica, un incremento del gettito fiscale tramite i famosi miracoli delle curve alla Laffer, o infine – e questo è il sospetto più pregnante – se sottesa a questa delega sia l'idea di ritornare ai tempi del debito facile, dell'aumento del debito e del *deficit* pubblico.

Faccio presente al collega Sottosegretario, che ha la bontà di ascoltarmi e perciò lo ringrazio, che proprio oggi le agenzie di stampa battono le anticipazioni del Bollettino della Banca d'Italia, immagino uscito in giornata, secondo cui l'anno scorso le entrate tributarie sono diminuite dell'1,39 per cento. Se vi è stata una diminuzione di questa portata nonostante – badate – i decreti fiscali straordinari degli ultimi tre mesi dell'anno, vuol dire che il messaggio che la maggioranza di centro-destra ha voluto far passare ai suoi elettori, il messaggio del lassismo fiscale, è già stato scontato in anticipo dai contribuenti attraverso un aumento dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Quindi, noi stiamo accompagnando una delega che promette il ridisegno del sistema fiscale italiano con una definitiva destrutturazione del sistema stesso. Il condono che cominceremo ad esaminare giovedì mattina in quest'Aula – mi consenta il Presidente un'espressione non proprio degna del Senato – è una fogna fiscale: c'è dentro di tutto; è il peggior provvedimento fiscale che si sia mai visto nella storia repubblicana. (*Commenti*

dai Gruppi AN e FI). Se non siete convinti, tra due giorni lo esamineremo in Aula e potrete vedere la bontà del vostro prodotto.

Si potrebbe commentare questo provvedimento con le parole dell'allora professor Tremonti (credo non fosse neppure parlamentare), il quale, nel 1991, commentando l'ultimo condono fiscale dello scorso secolo, quello del ministro Formica, scrisse: «Non è neppure il caso di avviare una discussione sulla morale fiscale di un Governo che afferma ciò che fino a ieri ha fermamente escluso perché immorale», e voglio ricordargli che fino a tre mesi fa il ministro Tremonti escludeva ogni condono di alcun genere, né leggero né tombale che fosse. «È piuttosto il caso di passare oltre per vedere se un condono fatto in questo modo e in questo momento sia soltanto una scelta di cinismo fiscale per tirare a campare o qualcosa di più e di peggio: una scelta di suicidio fiscale.»

Credo che questo sia il commento più adeguato alla politica fiscale del ministro Tremonti, scritto autenticamente dal Tremonti di circa dieci anni fa. Questa è la politica fiscale del centro-destra, che si sintetizza nei vari provvedimenti venuti al nostro esame e in questo provvedimento di ordine più generale.

Segnalo, signor Presidente, che a questo punto, come prima diceva il senatore Morando, l'unica spiegazione pratica del fatto che finalmente, dopo mesi di inerzia, di scomparsa, questo provvedimento ritorni in Aula sta nel tentativo di dare una giustificazione morale ai condoni che stiamo esaminando. Si vuole dire che, siccome c'è la riforma in arrivo, tutti i condoni sono giustificati; ma la riforma non c'è, quella che appoveremo non è una riforma e quei condoni non sono giustificati.

Svolgo due ultime considerazioni, signor Presidente, perché nel corso dell'esame degli emendamenti avremo modo di andare un po' più addentro nelle questioni. Noi giudichiamo negativamente la riforma della tassazione sui redditi personali, quella che Tremonti ribattezza da IRPEF a IRE. Bene, sono state fatte varie traduzioni di questo provvedimento; vari centri studi hanno esaminato le possibili ricadute pratiche dell'attuazione di una *flat tax* di due sole aliquote.

Qualunque risultato porta a queste considerazioni: in sostanza, se ci sarà qualcosa per tutti da questa riforma, ammesso poi che sia compatibile con gli equilibri della finanza pubblica, vorrà dire che i contribuenti di fascia bassa avranno lo sconto giornaliero del costo di un caffè, mentre i contribuenti di fascia più alta avranno all'anno l'abbuono di un'auto di lusso. Questo è l'effetto di equità fiscale contenuto nella riforma della tassazione sui redditi delle persone.

Per quello che riguarda le imprese, sulle quali il Governo ha riversato il massimo di attenzione a parole, voglio ricordare che l'impostazione della riforma Tremonti prevede che il gettito delle imprese si autocompensi e dunque, quando alla fine dei secoli – perché non si sa quando – il Governo e il centro-destra avranno abolito l'IRAP (ma con i tempi che ha messo in atto sulla legge finanziaria il Governo di centro-destra dovrebbe durare quattro legislature per abolire l'IRAP), si dovrebbe compensare l'IRAP con l'IRPEG e con le norme contro la *thin capitalization*.

Faccio presente che la *thin capitalization*, in termini di complicazione per la vita delle imprese, è, in confronto all'IRAP, molto peggio e molto meno praticabile.

E allora, un approccio meno ideologico, meno fazioso da parte del Governo avrebbe consentito di esaminare il bilancio della politica fiscale fatta dal centro-sinistra ed apportare anche necessarie correzioni. Noi siamo convinti che ci sono dei capitoli rimasti aperti nella politica del centro-sinistra dei cinque anni passati, anche in termini fiscali; ma non aveva senso un tale tentativo di destrutturazione totale per approdare a questo risultato.

Infine, l'ultima perla di questo provvedimento: si prevede un'aliquota unica per le rendite finanziarie, ma invece di andare a cercare un'aliquota intermedia fra la minima del 12,5 per cento e quella del 27 per cento, si adotta la minima come aliquota generale universale. Questo significa non il vantaggio, come dice spesso Tremonti, della vecchietta che tiene i suoi pochi depositi nel conto postale; questo in termini sociali è un trasferimento di ricchezza per le fasce più alte di reddito del nostro Paese. Da questo punto di vista, ancora una volta si premia la rendita finanziaria e si carica sul lavoro e sull'impresa la tassazione.

Dunque, complessivamente, è la filosofia di questa delega che non regge, e contro questa delega noi ci batteremo in tutti i passaggi successivi. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Del Turco*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, la riforma del sistema fiscale che si sta esaminando per la verità produce un effetto che per qualcuno può essere indesiderato, quello cioè di ridurre effettivamente la pressione fiscale. È un effetto indesiderato perché quando si vede nella finanziaria un intervento che va a ridurre l'IRPEF sui redditi medio bassi, va a ridurre l'IRPEG per le imprese e avvia una riduzione dell'IRAP evidentemente ci si rende conto che quanto scritto nella delega fiscale ha delle serie fondamentali e che quindi il Governo ha piena intenzione di realizzare quanto previsto in questo programma e in questa legislatura.

Certo, ridurre la pressione fiscale in una situazione economica di incertezza, in una situazione in cui le borse non finanziano, come è accaduto nella legislatura precedente, con migliaia di miliardi di plusvalenze le casse dello Stato è evidentemente un ostacolo in più per la riduzione delle imposte.

Faccio però presente che la riduzione delle imposte prevista dalla finanziaria, che segue i dettami di questa delega fiscale, è pari a 7 miliardi di euro, cioè più del 2 per cento delle entrate fiscali dello Stato; quindi, sostanzialmente il doppio di quanto diceva il relatore di minoranza Turci, il quale parlava di una riduzione dell'1 per cento.

Si sta pertanto tenendo pienamente fede al programma di riduzione delle imposte. Certo, è una riduzione molto vasta, perché il programma

per l'IRPEF prevede riduzioni che ammontano a 23 miliardi di euro, mentre quelle per la stessa IRAP ammontano, nel settore privato, a circa 45.000 miliardi di vecchie lire. Si tratta quindi di interventi complessi, che ci siamo trovati ad affrontare e che dobbiamo compiere, perché le imprese evidentemente soffrono di un tipo di tassazione che le ha messe gravemente in difficoltà.

Questa riforma contiene anche elementi di innovazione importanti: ad esempio, prevede la creazione di un codice tributario, essenziale per il nostro sistema tributario, nonché una particolare attenzione per la famiglia, com'è già accaduto con la finanziaria di due anni fa. Insomma, prevede interventi che da tempo si attendevano.

Alcune critiche sono state sollevate riguardo, ad esempio, la questione degli incapienti, un vecchio problema. Se, ad esempio, si cominciasse a tassare i redditi a partire da un milione di euro, allora sarebbero tutti incapienti e tutti dovremmo essere rimborsati dell'eventuale credito di imposta; è quindi evidente che non è questa la sede per discutere di incapienti: se si deve fare dell'assistenza in senso lato, non la si può fare attraverso il fisco, ma la si deve fare attraverso altri tipi di strumenti, quali possono essere la previdenza oppure l'assistenza in senso stretto. Quindi, non può essere, questo, un tema della delega fiscale.

Se ci sono crediti di imposta, voi sapete che il sistema fiscale deve essere improntato a raccogliere le risorse per una redistribuzione del reddito e quindi la riduzione delle imposte è un beneficio per l'intera comunità. Chi non dovesse avvantaggiarsene avrà altri strumenti per accedere a risorse per il sostentamento, ad esempio, della famiglia, se fosse al di sotto del minimo legale.

Io ritengo invece particolarmente importante il fatto di aver inserito il concetto di minimo vitale. Tale minimo è al di sopra delle detrazioni stabilite nel passato; vengono inserite deduzioni particolarmente importanti specialmente (lo abbiamo visto nell'ultima finanziaria) per i lavoratori dipendenti e i pensionati.

Tenete presente che l'importo della *no tax area* è l'elemento che contraddistingue la riduzione delle imposte e che alla base contribuisce alla progressività dell'imposta stessa.

Dunque, sulla base di questi concetti, la riforma va avanti e viene condotta con determinazione. Si fa presente anche che, secondo i principi fissati nella delega fiscale, è stata fatta nell'ultima finanziaria la più grande riduzione di imposte che sia mai stata operata in Italia.

Mi sorprende anche il ragionamento che il senatore Morando faceva riguardo il fatto che le entrate fiscali, quando il centro-sinistra era al Governo, aumentavano più di quanto aumentava la ricchezza. A mio avviso, il fatto che le entrate fiscali aumentino più di quanto aumenta la ricchezza del Paese significa una sola cosa: che è stata aumentata la pressione fiscale. E non ritengo che l'aver aumentato la pressione fiscale nel Paese sia un elemento che possa essere portato come distintivo.

Il primo elemento, invece, che deve contribuire a combattere l'evasione fiscale è proprio la riduzione delle imposte. Il primo strumento

per combattere l'evasione è la riduzione delle imposte ed è questo l'obiettivo che ci siamo prefissati, pur considerando le difficoltà economiche del momento. (*Applausi dai Gruppi LP e FI*).

PRESIDENTE. Do ora lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta».

Do lettura altresì del parere espresso dalla 1ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

Onorevoli colleghi, comunico che sono stati presentati gli emendamenti 3.211 e 4.206, a firma del relatore, e l'emendamento 9.202, a firma del senatore Paolo Franco.

Tali emendamenti non risultano respinti in 6ª Commissione né si trovano in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa e pertanto, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-*quinquies*, del Regolamento, non possono essere ammessi alla votazione.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

COSTA, *relatore*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G.100 è accoglibile, a condizione che sia completato con la seguente precisazione: «compatibilmente con le esigenze di bilancio».

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G.101, mentre ritengo che l'ordine del giorno G.102 possa essere accolto come raccomandazione.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime un parere conforme a quello del relatore, specificando che, per quanto riguarda l'ordine del giorno G.100, l'inciso suggerito dal relatore – «compatibilmente con le esigenze di bilancio» – andrebbe inserito dopo le parole: «impegna il Governo».

PRESIDENTE. I presentatori accolgono la modifica proposta dal relatore?

TUNIS (*UDC*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Senatore Tarolli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G.101?

TAROLLI (*UDC*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G.102?

TAROLLI (*UDC*). Non insisto.

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COSTA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori D'Amico e Castellani.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, identico all'emendamento 1.5, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

BRUNALE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



BRUNALE (*DS-U*). Signor Presidente, con l'emendamento 1.7 chiediamo di inserire, dopo il comma 1 dell'articolo 1, la previsione che nell'attuazione della delega il Governo si attenga al rispetto delle norme di cui al Titolo V della Costituzione e stabilisca forme di compartecipazione al gettito delle principali imposte erariali, destinate al finanziamento delle Regioni e degli enti locali.

Si tratta di un emendamento che abbiamo presentato in modo puntuale e preciso in funzione proprio della discussione svoltasi in mattinata sul testo del disegno di legge per sostenere l'opportunità, appunto, di un intervento normativo che rispetti la modifica del Titolo V della Costituzione.

Per questo motivo chiedo al Senato, ai colleghi, di sostenere questo emendamento con il voto. Chiediamo anche la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brunale, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1396**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti ed un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, illustrerò in particolare gli emendamenti 2.10 e 2.13. La questione che sottoponiamo all'attenzione del Senato è stata già sviluppata in quest'Aula; proverò a spiegare il concetto nuovamente.

All'origine dei Parlamenti vi è la fissazione del livello dell'imposizione fiscale. I Parlamenti nascono per determinare quante tasse i cittadini devono pagare in funzione della produzione di beni pubblici da parte dello Stato. Con il passare del tempo, a questa funzione essenziale (relativa a quanto i cittadini nel loro complesso devono pagare), si è aggiunta anche quella di determinare con maggiore precisione quali cittadini pagano che cosa; da tempo all'interno degli ordinamenti della generalità dei Paesi sviluppati si è inserito anche il criterio di progressività dell'imposizione fiscale, fatto proprio dalla nostra Carta costituzionale e che trova nel Parlamento – perché non può essere altro che il Parlamento – il luogo nel quale la progressività deve essere determinata e stabilita.

Alla funzione originaria di determinare solo il volume complessivo dell'imposizione fiscale si è aggiunto il criterio della distribuzione del carico fiscale e la nostra Costituzione, come molte altre, afferma che questo debba essere distribuito in modo progressivo, vale a dire che questo debba aumentare in maniera più che proporzionale al crescere del reddito delle persone.

Ora, uno dei problemi principali presenti nel disegno di legge di delega che il Governo porta all'attenzione del Parlamento è che se chiedessimo al rappresentante del Governo qui presente, al termine di questo processo, quale sarà il grado di progressività dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in Italia, a quella domanda non vi sarebbe risposta. In sostanza, questa delega è concepita in modo tale che il Parlamento, nel momento in cui l'affida al Governo, non conosce il grado di progressività complessivo del sistema fiscale italiano e neanche dell'imposta sul reddito che grava sulle persone.

Ecco perché abbiamo presentato l'emendamento 2.10, che mira a modificare l'articolo 2 per introdurre una specificazione per noi essenziale. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 cita infatti i principi ai quali dovrebbe uniformarsi la legge delega e recita: «la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei principi di legalità, di capacità contributiva, di uguaglianza». Non so quanto sia opportuno in una delega citare principi che, in realtà, sono costituzionali; ma temo che abbia un significato il fatto che nella lettera *a*), che cita principi così generali, non sia citato quello di progressività, che pure tutti noi vogliamo affermare e che, comunque, non potremmo non affermare perché fissato dalla nostra Costituzione.

Ecco, dunque, le motivazioni sottese all'emendamento 2.10, presentato dalla Margherita, ma sottoscritto da altre componenti dell'Ulivo.

Abbiamo riproposto la stessa questione al comma *b*), che recita: «le norme fiscali si adeguano ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia».

Chiederei che il Governo si pronunciasse riguardo la norma appena inserita nel «decretone» fiscale che ci apprestiamo ad esaminare, che introduce chiaramente un'agevolazione fiscale per il settore calcistico in violazione delle regole comunitarie sugli aiuti di Stato. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo per illustrare i due emendamenti presentati dal mio Gruppo all'articolo 2.

L'emendamento 2.16 mira ad aggiungere il principio di progressività a quelli cui sono informate le norme fiscali, codificati al comma 1, lettera c), dell'articolo 2 del presente disegno di legge. Questo per un motivo molto semplice: noi riteniamo, signor Presidente, che proprio la proposta delle due aliquote non garantisca più la progressività costituzionalmente protetta.

L'emendamento 2.40 è invece teso a raggiungere l'obiettivo di far sì che siano «introdotte qualificate forme di fiscalità ambientale che dovrà realizzare un prelievo sostitutivo a quello ordinario lasciando inalterata la pressione tributaria al fine di favorire lo sviluppo di attività produttive di beni e servizi ecologicamente compatibili». Quella sulla fiscalità ambientale è una discussione da approfondire e che purtroppo ha avuto scarsa attenzione: noi intendiamo riproporla con questo emendamento.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, l'emendamento 2.102 vorrebbe ovviare ad un possibile inconveniente, laddove si prevede nell'attuale testo che le sanzioni fiscali siano poste a carico soltanto di chi ha tratto beneficio dagli errori; se però un cittadino si rivolge ad un professionista, lo retribuisce e poi questi gli causa un errore, determinando una sanzione, credo che tale professionista dovrebbe rispondere dell'errore compiuto.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

COSTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.100.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e parere favorevole sull'ordine del giorno G2.100.

Mi premeva avere un chiarimento riguardo al significato dell'emendamento 2.44, presentato dal senatore D'Amico.

PRESIDENTE. Senatore D'Amico, ha udito la richiesta avanzata dal rappresentante del Governo?

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il comma 3 dell'articolo 2 tenta di difendere il nascente codice delle leggi tributarie.

Il problema che abbiamo avuto spesso in Italia con la codificazione ed anche con i tentativi di codificazione in materia fiscale è legato al fatto che poi questi codici (che dovrebbero essere, per così dire, corpi normativi che rimangono invariati per abbastanza tempo) subiscono ripetute modifiche, magari attraverso abrogazioni o modifiche neanche espressamente determinate a quello scopo, come pure modifiche implicite, secondo la regola della successione delle leggi nel tempo.

Considero positivo il tentativo che fa il comma 3. Proviamo, per quanto ci riesce, a difendere questo codice da modifiche episodiche, contenute in leggi che magari trattano di tutt'altro, piuttosto che della materia fiscale.

Quindi, io considero positiva la prima affermazione che fa il comma 3, laddove si dice che «il codice può essere derogato o modificato solo espressamente». La parte che considero sbagliata è là dove si dice «e mai da leggi speciali», perché paradossalmente la cosa che vorremmo è che nel momento in cui si apportasse una modifica al codice, fosse proprio una legge speciale in materia fiscale a prevederla e non piuttosto una legge che si riferisce a società sportive che ad un certo punto modifica il loro trattamento fiscale o una legge che si riferisce ai beni culturali che poi magari introduce, non espressamente, una modifica.

A me pare, dunque, che l'espressione «e mai da leggi speciali» rischi di essere fuorviante. Considero invece molto positivo il tentativo di difendere il codice, dicendo che le modifiche debbono essere solo espresse; come ripeto, mi sembra che l'aggiunta «e mai da leggi speciali» indebolisca il tentativo di difendere il codice anziché rinforzarlo.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se, alla luce dei chiarimenti forniti dal senatore D'Amico, intendono modificare il parere precedentemente espresso.

COSTA, *relatore*. Signor Presidente, si riteneva che il testo della legge esprimesse già quanto esplicitato dal senatore D'Amico. Alla luce di questo chiarimento, incontrandoci sulla stessa opinione, ritengo di modificare il parere precedentemente espresso sull'emendamento 2.44 in senso positivo.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, anche il Governo ritiene di modificare il parere precedente espresso sull'emendamento 2.44 pronunciandosi positivamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, identico all'emendamento 2.16, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.101.

TURCI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (*DS-U*). Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto riguarda anche l'emendamento 2.102, presentato dal senatore Gubert, simile al 2.101 di cui sono primo firmatario.

Vorrei richiamare l'attenzione del collega Gubert sul fatto che la maggioranza in Commissione ha modificato il testo presentato dal Governo e approvato dalla Camera dei deputati, che ispirandosi al decreto legislativo 18 dicembre 1991, n. 472, prevedeva le responsabilità non solo di coloro che traggono un vantaggio materiale dalla violazione fiscale, ma anche di coloro che, in posizione di responsabilità, aiutano a trarre tale vantaggio.

Il nostro emendamento ha questo significato ed è analogo, ripeto, al 2.102. Vorrei invitare la maggioranza a riflettere prima di respingere questi due emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.102.

GUBERT (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, nel dichiarare, ovviamente, il voto favorevole su questo emendamento, colgo l'occasione per cercare di comprendere se il relatore o il rappresentante del Governo possano fornirci un motivo per il quale hanno espresso parere contrario. Esentare da ogni responsabilità e guardare solo chi ha tratto un beneficio materiale mi sembra una posizione troppo forte.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se desidera intervenire in proposito.

COSTA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei osservare che la responsabilità è già prevista per legge e quindi non è opportuno ribadirla.

PAGANO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Pagano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.102, presentato dal senatore Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1396**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.29, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.32, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.33, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.34, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.35, presentato dai senatori Giaretta e Castellani.

**Non è approvato.**

L'emendamento 2.103 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.40, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.42, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, identico all'emendamento 2.43, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.44, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione, risulta precluso l'emendamento 2.45.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

**È approvato.**

## **Presidenza del vice presidente CALDEROLI**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, illustro l'emendamento 3.4 e do per illustrati le restanti proposte di cui sono primo firmatario. Con l'emendamento 3.4 non solo il Gruppo dei Democratici di Sinistra, ma tutte le forze politiche dell'Ulivo presentano una proposta sui temi della tassazione delle famiglie alternativa all'impostazione del disegno di legge delega del Governo.

Vorrei sottolineare alcuni criteri della nostra proposta alternativa. In primo luogo, proponiamo una *no tax area* riferita a un reddito fino a 7.500 euro, modulabile sulla base del carico familiare e in relazione alla presenza di uno o più redditi nella famiglia.



In secondo luogo, affermiamo il principio degli incapienti. Il Sottosegretario, in replica, ci ha risposto che quello degli incapienti non è un problema fiscale, bensì un problema di politiche sociali. Le politiche fiscali non esauriscono certamente la gamma delle politiche sociali, ma sono un punto importante delle politiche redistributive. Ignorare il tema degli incapienti significa ignorare una quota importante della popolazione italiana, che non può trarre alcun giovamento dalle politiche di riduzione della pressione fiscale.

Noi siamo contrari alla *flat tax*, cioè all'idea di due sole aliquote del 23 e del 33 per cento. Al di sopra della *no tax area* proponiamo una modulazione di più scaglioni che arrivino fino all'aliquota massima del 40 per cento.

Infine, ricordo il principio che attiene alla tassazione delle rendite finanziarie. Come ho già detto in sede di replica, proponiamo un'aliquota unica intermedia tra le due aliquote attuali, intorno al 20 per cento, che è l'aliquota mediamente applicata in Europa. Sono questi alcuni dei principi della nostra alternativa di politica della tassazione sulle persone, che saranno meglio esplicitati da altri colleghi i quali hanno presentato emendamenti più puntuali.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, sui problemi trattati con gli emendamenti 3.202, 3.203 e 3.204 sono già intervenuto in maniera diffusa in fase di discussione generale. Vorrei ora richiamare l'attenzione sul fatto che la delega, nell'attuale formulazione, non reca alcuna previsione di perequazione orizzontale tra chi ha più figli e chi ha meno figli se i redditi non sono medio-bassi.

Ho già spiegato che questo aspetto non è mai rientrato nei programmi della Casa delle libertà e contrasta con la storia di questa forza politica e addirittura con la misura assunta lo scorso anno, in finanziaria, riguardo le detrazioni per i figli a carico.

Allora, questi emendamenti vorrebbero utilizzare lo strumento del reddito minimo vitale. Qualora fosse calcolato tenendo conto effettivamente dei figli a carico realizzerebbe una perequazione orizzontale, vale a dire che a parità di aliquota, se il minimo vitale fosse esente per i figli a carico, si correggerebbe una stortura che non è mai stata corretta.

Gli emendamenti, 3.202, 3.203 e 3.204, sono diversi, ma tutti e tre hanno il medesimo obiettivo. Gli altri emendamenti hanno natura meno rilevante. L'emendamento 3.205 intende introdurre una precisazione per le famiglie monoreddito. Ciò che a mio avviso merita tutela non è il fatto che nelle famiglie ci sia un solo reddito, ma che siano in tale situazione perché uno dei coniugi si dedica al lavoro di cura dei figli o di altri membri della famiglia che ne abbiano bisogno.

L'emendamento 3.207 introduce il concetto che anche l'educazione fisica, e non solo l'attività sportiva, meriti considerazione ai fini delle detrazioni.

L'emendamento 3.208 richiama il fatto che il risparmio casa può essere ottenuto non solo per l'acquisto, ma anche per la ristrutturazione, ovvero per la costruzione dell'abitazione.

L'emendamento 3.212 richiama la necessità di semplificare gli adempimenti fiscali anche per le aree marginali montane o a bassa densità demografica. C'era già una norma al riguardo, nella legge per la montagna, poi abrogata; nella delega bisognerebbe reintrodurla.

Infine, richiamo ancora l'attenzione del Governo sui primi tre emendamenti che ho illustrato.

THALER AUSSERHOFER (*Aut*). Signor Presidente, proprio perché si tratta di una riforma fiscale in senso federalista, dato che si dovrebbe andare in quel senso seguendo la Costituzione, gli emendamenti 3.42 e 3.43 prevedono che sia la previdenza statale, sia quella integrativa istituita con leggi regionali vengano trattate in maniera uguale.

Penso che questo sia l'indirizzo che dovremmo seguire nella nostra legislazione, se vogliamo veramente attuare un sistema federale per lo Stato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COSTA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Ritengo possano essere accolti come raccomandazioni gli ordini del giorno G3.100 e G3.101.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Eufemi ha sottoscritto i seguenti emendamenti: 3.202, 3.203, 3.204, 3.205, 3.207, 3.209 e 3.212.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, intervengo a questo punto per illustrare in particolare l'emendamento 5.10, relativo all'articolo 5, che risulterebbe però precluso se questo emendamento fosse respinto. Pertanto, approfitto della dichiarazione di voto a favore della proposta di soppressione dell'articolo 3 per illustrarlo.

Si tratta, in realtà, di una materia relativa all'introduzione della Tobin tax, che abbiamo avuto occasione di discutere in altri momenti, in parti-

colare nel corso dell'esame della legge finanziaria, e di conseguenza, come ricordavo questa mattina in discussione generale, per confutare la così detta *de-tax*, escogitata dal ministro Tremonti esattamente in contrapposizione alla nostra proposta che – ricordo – raccoglie un'iniziativa del movimento mondiale di *Attac*, che è stata anche oggetto di una proposta di legge di iniziativa popolare che ha raccolto 180.000 firme ed il sostegno di 127 parlamentari, nonché di uno specifico disegno di legge la cui discussione è iniziata alla Camera e ci auguriamo sia discusso quanto prima anche al Senato.

Secondo la *de-tax*, su cui poi si andrà ad una votazione più specifica, un imprenditore filantropicamente informerebbe la propria clientela che l'uno per cento del prezzo di una certa merce verrebbe destinato al finanziamento di iniziative etiche, rinunciando contestualmente lo Stato a tassare quell'uno per cento. Il risultato, in assenza di seri controlli antifrode (è bene saperlo), si trasformerà in un'ennesima finestra per gli evasori. Credo di poter essere facile profeta facendo questa affermazione.

Poiché cercherò di illustrare ampiamente alcuni argomenti a supporto della proposta di *Tobin tax*, mi auguro che il Sottosegretario voglia utilizzare qualche considerazione in più del solito per confutare, come immagino, la nostra proposta, anche se esposte in questo momento e non, più propriamente, in sede di esame dell'articolo 5.

Nel corso dell'ultimo decennio abbiamo assistito a notevoli cambiamenti negli scenari dell'economia globale. Secondo autorevoli esponenti della comunità accademica ed importanti istituzioni internazionali, come le Nazioni Unite e la Banca mondiale, alcune tra le più rilevanti trasformazioni si sono registrate nel campo della finanza e della distribuzione del reddito.

L'accelerazione dei processi di deregolamentazione finanziaria è stata accompagnata da fenomeni di instabilità sempre più vistosi, soprattutto in campo valutario. Inoltre, il pressoché completo abbattimento dei vincoli alla libera circolazione internazionale di capitali ha fortemente ristretto i gradi di libertà delle politiche economiche nazionali. E la combinazione tra instabilità finanziaria e impotenza della politica economica ha notevolmente contribuito alla inquietante divaricazione dei redditi verificatasi negli anni '90 sia tra i Paesi che all'interno dei singoli Paesi.

È ormai vastissima la lettura economica in grado di dare fondamento e supporto ai nessi appena delineati. Sul piano teorico, i recenti studi sull'incompletezza dei mercati, sulle asimmetrie informative e sul comportamento speculativo hanno ridestato l'attenzione degli economisti sul problema dell'instabilità finanziaria e valutaria.

Sul piano dell'evidenza empirica, il succedersi continuo di crisi valutarie in Europa, in Russia, nel Sud-Est asiatico e in America Latina, l'assenza di basi oggettive in grado di spiegare gli enormi, repentini afflussi e deflussi di capitale che spesso attraversano i Paesi meno sviluppati, l'esuberanza irrazionale che ha guidato l'ascesa e il declino dell'economia americana e gli squilibri di bilancia dei pagamenti ad essa associati, questi e molti altri eventi hanno sollevato fortissimi dubbi sulle proprietà tauma-

turgiche della mano invisibile del libero mercato, in particolare del mercato finanziario.

In tal senso, gran parte della comunità accademica sembra ormai aver fatto propria una famosa affermazione del premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz, secondo il quale il sostegno politico degli ultimi vent'anni alla deregolamentazione finanziaria è stato «fondato più su un legame ideologico nei confronti di una concezione idealizzata dei mercati che sull'analisi dei fatti o della teoria economica».

La rinnovata presa di coscienza nei confronti della strutturale instabilità dei mercati monetari e finanziari e dei danni che essa è in grado di provocare ha riaperto il dibattito sulla necessità di attribuire alla politica rinnovati strumenti di controllo e di governo delle dinamiche economiche.

Sul piano valutario, l'attuale impotenza delle istituzioni politiche nazionali si manifesta oggi nella esiguità delle riserve delle banche centrali in confronto all'enorme massa di capitali privati circolanti, nella sostanziale incapacità dei singoli Paesi di controllare le ondate di capitali in entrata e in uscita, nell'impiego massiccio dell'arma suicida dell'innalzamento dei tassi d'interesse per tentare di rimediare alle crisi di fiducia.

All'impotenza delle autorità nazionali si aggiunge la drammatica inadeguatezza delle istituzioni internazionali, come è dimostrato dalla fallimentare gestione della crisi asiatica da parte del Fondo monetario internazionale.

È dunque sempre più sentita l'esigenza di conferire alla politica nuove leve, nazionali e internazionali, di controllo e di governo dei mercati. Un'esigenza così forte da aver indotto il premio Nobel per l'economia Amartya Sen ad invocare una riforma radicale dell'ordine monetario mondiale, una riforma che prenda «esplicitamente le distanze dall'architettura ereditata da Bretton Woods», ormai inadeguata a soddisfare sia le esigenze di stabilizzazione dell'economia mondiale che la domanda di giustizia sociale che sempre più imponente sta emergendo da tutti gli angoli del mondo.

Non è tuttavia semplice aprire un dibattito sul delicatissimo tema della riforma dell'ordine monetario internazionale. La comunità finanziaria vi si oppone e, più in generale, le resistenze politiche sono ancora molto forti. Un primo passo nella direzione del cambiamento è stato allora individuato in una proposta avanzata per la prima volta nel 1972 dal premio Nobel per l'economia James Tobin, basata sull'istituzione di un'imposta sulle transazioni valutarie, la cosiddetta Tobin *tax*.

Per quanto semplice e limitata, la proposta di Tobin ha raccolto negli ultimi anni il consenso di gruppi e movimenti politici sempre più numerosi e significativi. Riguardo alla comunità accademica, si è verificata una straordinaria convergenza a sostegno della Tobin *tax* da parte di economisti di diversa provenienza culturale e politica.

Le ragioni di un simile successo sono molte. Sul piano operativo, spicca il fatto che una tassa sulle transazioni valutarie appare in grado di contribuire, contemporaneamente, alla riduzione dell'instabilità sui mercati valutari, all'aumento dei margini di manovra delle autorità di politica

economica nazionale e all'intervento redistributivo per rimediare, almeno in parte, alle sperequazioni dei redditi verificatesi nel corso di questi anni.

Sul piano politico, l'istituzione della Tobin *tax* potrebbe simbolicamente rappresentare una netta inversione di tendenza rispetto alle scelte di deregolamentazione dell'ultimo ventennio.

Uno strumento semplice, dunque, per il perseguimento di molti obiettivi complessi, sia operativi che politici. (*Richiami del Presidente*).

Il funzionamento della Tobin *tax* è relativamente agevole da comprendere... (*Richiami del Presidente*). Credo, signor Presidente, di avere a disposizione altro tempo, non quello che mi sta assegnando.

PRESIDENTE. Il tempo per l'intervento in questa sede è di dieci minuti al massimo, senatore Malabarba.

MALABARBA (*Misto-RC*). Allora le chiedo di poter allegare al Resoconto la parte che non riuscirò a leggere.

PRESIDENTE. È autorizzato, senatore Malabarba.

MALABARBA (*Misto-RC*). Infatti, com'è abbastanza evidente, non esistono oggi dibattiti specifici sulla Tobin *tax*, e questo è un modo per sollevare il problema e per chiedere se esistono, da parte del Governo, disponibilità per lo meno all'ascolto rispetto alla problematica sollevata e se in qualche modo, anche se per confutare le tesi, esistono degli argomenti.

Troppo sbrigativamente anche nel corso del dibattito sulla finanziaria si è detto che è una misura che non serve a risolvere i problemi ed è di fatto di difficile applicazione. Il senatore Pedrizzi ha appena detto che la *de-tax* è di facile applicazione, la Tobin *tax* no; com'è noto, esistono studi che dicono invece che essa è largamente applicabile. Si sa che il teatro è quello per lo meno europeo (*Richiami del Presidente*) e la nostra proposta va in questa direzione.

Chiedo al Governo un orientamento al riguardo, anche perché – per concludere – potremmo, ad esempio, trasformare la proposta emendativa in un ordine del giorno e verificare poi le possibilità di una discussione su questo argomento specifico. (*Applausi dai Gruppi Misto-RC e Misto-Com*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle parole: «*Sopprimere l'articolo*».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.1 e gli emendamenti 3.3, 4.2, 4.18, 4.76, 4.94, 5.10, 6.2, 8.14, 9.8, 9.16, 9.22, 10.1, 10.9, 10.10 e 10.11.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 3.3 è precluso dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 3.1.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.200, presentato dal senatore Pasinato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.201, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.202.

GUBERT (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, ho richiamato il problema dell'equità orizzontale in sede di discussione generale e non mi è stata fornita risposta in sede di replica; ho richiamato per ben due volte l'attenzione del Governo e del relatore sullo stesso problema con alcune proposte emenda-

tive e non è stata spesa da costoro nemmeno una parola per spiegarmi per quale motivo il parere non era favorevole.

Signor Presidente, a me spiace che dopo che i partiti della Casa delle libertà hanno votato a favore di emendamenti di analogo tenore quando erano all'opposizione adesso non si degnino neppure di spendere due parole.

Comunque, ritiro gli emendamenti 3.202 e 3.204, mentre sull'emendamento 3.203 chiedo la votazione nominale mediante procedimento elettronico, per capire quale sia la coerenza in questo quadro di politiche per la famiglia.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.202 e 3.204 sono dunque ritirati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.203.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.203, presentato dai senatori Gubert ed Eufemi.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1396**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.20, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.21, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori, e 3.22, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.23, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.24, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori, identico all'emendamento 3.25, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.27, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.28, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.29, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, identico all'emendamento 3.30, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.205, presentato dai senatori Gubert ed Eufemi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.33, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.35, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.36, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.37, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.38, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, identico all'emendamento 3.39, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**



Metto ai voti l'emendamento 3.206, presentato dal senatore Tarolli.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.41, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.42, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.43, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.45, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori, identico all'emendamento 3.46, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.47, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, identico all'emendamento 3.48, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.49, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.50 presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.51, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.53, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.52, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.207, presentato dai senatori Gubert ed Eufemi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.55, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.56.

### **Verifica del numero legale**

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1396**

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.56, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «sostenuti per».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.56 e l'emendamento 3.57.

Metto ai voti l'emendamento 3.58, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, identico all'emendamento 3.59, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.62, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, fino alle parole: «previsione di».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.62 e l'emendamento 3.63.

Metto ai voti l'emendamento 3.64, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.66, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.68, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, identico all'emendamento 3.69, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.71, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, identico all'emendamento 3.72, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.76, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.78, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.80, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.82, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, fino alle parole «di una specifica».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.82 e l'emendamento 3.85.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.86, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle parole «*numeri 5*)».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.86 e l'emendamento 3.88.

Metto ai voti l'emendamento 3.89, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.91, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.92, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.300, presentato dal senatore Tarolli.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.96, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, identico all'emendamento 3.301, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.99, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.302, presentato dal senatore Tarolli.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.104, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.106, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.107, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.108, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, identico all'emendamento 3.109, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.112, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, identico all'emendamento 3.113, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.208, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.209, presentato dai senatori Gubert e Eufemi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.210, presentato dal senatore Tarolli.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.118, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.119, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.123, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.125, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.126, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.127, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle parole «numero 3)».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.127 e gli emendamenti 3.128 e 3.129.

Metto ai voti l'emendamento 3.130, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.131, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 3.211 è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.132, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, identico all'emendamento 3.133, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.134, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.135, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.212, presentato dai senatori Gubert e Eufemi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.139, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.141, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.143, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.145, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.148, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, fino alle parole «previsione di».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.148 e l'emendamento 3.149.

Metto ai voti l'emendamento 3.151, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.152, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G3.100 e G3.101 non saranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Una breve dichiarazione di voto, signor Presidente, su questo importante articolo 3, relativo all'imposta sul reddito e alla sua riforma complessiva. Tengo a far rilevare che, contrariamente a quello che di tanto in tanto si afferma, l'Ulivo nella sua interezza ha presentato una proposta alternativa contenuta nell'emendamento 3.4, illustrato dal senatore Turci. Vorrei sottolineare alcuni elementi delle proposte alternative e quindi, per contrasto, le critiche serie che rivolgiamo alla proposta del Governo e il motivo per cui voteremo no su questo articolo importante.

Innanzitutto, il livello del reddito esente, cioè il livello al di sotto del quale non si pagano imposte in Italia. Francamente trovo vergognoso che quel livello non sia fissato dal Parlamento della Repubblica. Stiamo dando una delega al Governo per fissare un elemento essenziale nella costruzione di qualunque regime fiscale. Un Parlamento che si priva del diritto di fissare quel livello rinuncia ad una parte importante delle proprie prerogative.

Un altro passaggio: la proposta del Governo – questo articolo 3 che la maggioranza si accinge a votare – prevede una trasformazione delle detrazioni in deduzioni. Credo che i colleghi sappiano tutti che il meccanismo delle deduzioni, inserito in un meccanismo d'imposta sul reddito progressivo, genera un effetto regressivo, cioè premia maggiormente i redditi più alti.

Ebbene, non c'è un impegno esplicito nel testo della delega; viene solo annunciato un tentativo: attraverso le deduzioni ricostruiremo il livello di progressività dell'imposta sul reddito. In primo luogo, questo andrebbe scritto nella delega, ma gli emendamenti che prevedevano che nella delega ciò fosse specificato sono stati bocciati. In secondo luogo, perché ciò venga realizzato è necessario mettere in piedi un meccanismo di imposta sul reddito di una complicazione inimmaginabile, perché occorre introdurre deduzioni decrescenti al crescere del reddito.

Noi, nella nostra complessiva proposta alternativa, abbiamo previsto un meccanismo di imposta negativa sul reddito. Cosa vuol dire? Significa ciò che stiamo ripetendo da tempo: nel momento in cui lo Stato decide di rinunciare a parte delle sue entrate riducendo l'imposizione fiscale, se non si tiene conto dei cosiddetti incapienti, di coloro che per avere redditi molto bassi non sono in condizioni di pagare imposte, l'effetto che si genera è che la riduzione delle imposte trascura proprio i più bisognosi, a



meno che non si introduca, come noi proponiamo, un meccanismo di imposta negativa sul reddito.

Un'ultima osservazione, signor Presidente, e mi avvio a concludere.

La maggioranza si appresta a deliberare il raggiungimento dell'obiettivo, che anche il centro-sinistra si era dato, di un'aliquota uniforme sui redditi da capitale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto dal quale essi nascono, dalla scadenza e così via. Cosa buona e giusta. Il problema però è stabilire a quale livello si fissa questa aliquota unica.

La proposta del Governo prevede che quell'aliquota sia fissata ad un livello del 12,5 per cento. Sarebbe un'aliquota di gran lunga inferiore a quella che pagano le persone che con il loro lavoro ottengono un reddito minimo. Riteniamo, invece, che essa debba essere fissata sul livello minimo dell'aliquota dell'imposta sui redditi o almeno – tenendo conto, con realismo, della competizione presente sul mercato dei capitali – su un livello d'imposta simile a quello medio prevalente in Europa. Consideriamo sbagliato favorire i redditi da capitale rispetto a quelli da lavoro, come avviene in questo provvedimento.

Per questo motivo, avendo proposto una soluzione nettamente alternativa, voteremo contro l'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sui cui sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

PASQUINI (DS-U). Signor Presidente, proponiamo una riformulazione dell'articolo 4, riguardante l'imposta sul reddito delle società, secondo criteri completamente diversi e alternativi. Ne spiego subito i motivi, aggiungendo che l'illustrazione dell'emendamento 4.1 comprenderà anche l'illustrazione degli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.14, 4.21, 4.33, 4.44, 4.69 e 4.73.

La nostra proposta emendativa contempla essenzialmente cinque punti fondamentali. Il primo riguarda l'applicazione in via opzionale della tassazione di gruppo, analogamente al testo proposto dal Governo, ma con una differenza, cioè tutti gli utili o le perdite delle società per le quali la capogruppo detenga almeno il 90 per cento del pacchetto azionario. Prevediamo oltre a questa una serie di regole entro le quali effettuare quest'unica tassazione in capo alla società capogruppo o all'ente controllante, meno permissive per evitare comportamenti elusivi.

In secondo luogo, non si ripropone la *thin capitalization*, cioè il recupero a tassazione degli interessi passivi. Non prevediamo questo tipo

di tassazione perché è contraddittorio affermare di voler abolire l'IRAP e poi introdurre nella base imponibile dell'imposta sul reddito delle società il *pro rata*, cioè una tassazione degli interessi passivi in relazione al patrimonio, che finisce con il penalizzare gravemente le piccole e medie imprese.

C'è poi un problema che riguarda la prestazione di garanzie. Ritengo che alla Camera sia stato commesso un errore nell'eliminare la possibilità che nel *pro rata* vengano considerate patrimonio della società anche le garanzie prestate da un socio o da un azionista. D'altra parte, credo che il relatore, avendo presentato l'emendamento 4.200, si sia accorto dell'errore imperdonabile. Tuttavia, con la nostra proposta emendativa intendiamo cancellare la *thin capitalization* perché finisce con il penalizzare gravemente soprattutto le piccole e medie imprese.

Un terzo punto riguarda una modifica dell'impostazione del Governo che, con una serie di provvedimenti recenti, ha ridotto l'efficacia della DIT e della super-DIT come primo passo per la sua abolizione.

Questa riduzione dell'efficacia, che opera attualmente e che ha ridotto il beneficio della DIT e della super-DIT, rispettivamente, al 30 per cento o al 30,8 per cento (a seconda della formula di tassazione del reddito di impresa), penalizza particolarmente le imprese innovative, le nuove imprese e società che si vanno costituendo in tutto il territorio nazionale, ma in modo particolare nel Mezzogiorno, poiché tutto il capitale, essendo nuovo, è sottoposto a vantaggio e può usufruire dell'agevolazione delle DIT.

Per questi motivi noi riproponiamo l'introduzione della DIT e della super-DIT e ne proponiamo l'estensione, nel giro di cinque anni, a tutto il patrimonio e non solo agli incrementi, per effetto di aumento di capitale o di accumulazione di utili.

Il quarto punto è la riproposizione della tassazione delle plusvalenze derivanti da ristrutturazioni societarie, reintroducendo l'imposta sostitutiva per favorire il rinnovamento societario tramite fusioni, scissioni e trasformazioni, che sono un segno anche molto importante di un adeguamento del tessuto imprenditoriale e societario alle mutate condizioni economiche.

L'ultimo punto è la reintroduzione del riconoscimento delle minusvalenze relative alle partecipazioni in società e un adeguamento della tassazione della deducibilità degli ammortamenti su cespiti rivalutati.

Riteniamo che questi cinque punti, contenuti in modo più puntuale negli emendamenti che ho citato in precedenza, rappresentino una risposta molto positiva e alternativa a quella del Governo per favorire la ripresa dello sviluppo economico. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Bedin*).

FRANCO Paolo (LP). Signor Presidente, l'emendamento 4.28 si riferisce alla lettera g) del comma 1 dell'articolo in esame, dove si prevede di porre un «limite alla deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati dal socio che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione non inferiore al 10 per cento». Ebbene, l'emendamento è teso

a far sì che tali limiti non siano assoluti, come previsto nell'articolato, ma, trattandosi di una legge delega, il Governo all'interno di questa delega possa inserire dei limiti differenziati a seconda del criterio legato alle dimensioni dell'azienda.

In Commissione è stata operata una modifica abbastanza rilevante che riguarda i contribuenti (che non partecipano, quindi, a questa onerosità) il cui fatturato non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore. Ma credo sia un criterio che comunque debba essere rivalutato per dimensioni, classi di fatturato e numero di occupati (questo lo dovrà decidere il Governo); per dimensioni, comunque, in senso lato.

Credo che, altrimenti, ci sia il pericolo che questo giusto limite, teso a far sì che non ci sia un'elusione fiscale, possa condurre ad una diminuzione dell'interesse dell'autofinanziamento fatto tramite la concessione del prestito da parte dei soci, soprattutto delle piccole e delle medie aziende.

Se questo tipo di operazioni e di controlli è infatti opportuno per le aziende di determinate dimensioni, noi dobbiamo modularlo per evitare che non sia dannoso, visto che anche se si tratta di società di capitali e l'interessenza del socio, comunque, nei confronti dell'azienda cui partecipa in maniera sufficientemente rilevante è molto stretta, molto legata e molto personale, se non diamo la possibilità al Governo di prevedere dei limiti che saranno modulati in forma progressiva, corriamo il rischio di danneggiare le società di capitali più piccole.

Chiedo dunque all'Assemblea di esprimersi favorevolmente sull'emendamento 4.28. (*Applausi dal Gruppo LP*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COSTA, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4, ad eccezione, ovviamente, degli emendamenti 4.200, 4.201, e 4.202, su cui il parere è favorevole. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.28 e 4.38.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il parere è favorevole sugli ordini del giorno G4.100 e G4.101, presentati dalla Commissione.

Il parere è contrario sull'ordine del giorno G4.102, mentre per quanto riguarda l'ordine del giorno G4.103 ritengo che esso possa essere accolto dal Governo come raccomandazione.

Esprimo infine parere favorevole sull'ordine del giorno G4.500.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, salvo per quanto riguarda l'ordine del giorno G4.500 che il Governo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

### Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.  
Suspendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 19,12, è ripresa alle ore 19,32).*

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1396

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 4.2 è precluso dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 3.1.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.14, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 4.18 è precluso dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 3.1.

Metto ai voti l'emendamento 4.21, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.26, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Chiedo al senatore Franco Paolo se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 4.28.

FRANCO Paolo (*LP*). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.200, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.33, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Chiedo al senatore D'Amico se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 4.38.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.41, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.44, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.46, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.58, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.201, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.69, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.73, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 4.76 è precluso dalla reiezione dalla prima parte dell'emendamento 3.1.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.78, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, fino alla parola «Stato».

**Non è approvata.**

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 4.78 e l'emendamento 4.79.

L'emendamento 4.85 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.202, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.203, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

L'emendamento 4.204 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.205, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 4.206 è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.207, presentato dai senatori Salerno e Eufemi.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 4.94 è precluso dalla reiezione dalla prima parte dell'emendamento 3.1.

Metto ai voti l'emendamento 4.97, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.100 e G4.101 non saranno posti in votazione.

L'ordine del giorno G4.102 si intende ritirato.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G4.103 e G4.500 non verranno posti ai voti.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, con l'emendamento 4.0.1 il Gruppo dei Verdi propone l'istituzione dell'imposta sul traffico pesante, che riguarderebbe tutti i veicoli, autotreni e autoarticolati aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate.

Lo scopo – chiarissimo – è quello di trasferire una quota del trasporto merci dalla strada alla ferrovia con l'intento di ridurre l'impatto ambientale del sistema di trasporto e migliorare la sicurezza stradale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.2.

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, l'emendamento 4.0.2 non tende ad istituire subito in Italia un'imposta sulle transazioni finanziarie, ma autorizza il Governo ad intraprendere iniziative a livello di organismi internazionali – a partire dall'Europa – per promuovere l'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie che abbiano natura meramente speculativa.

Faccio presente che, già in sede di finanziaria, il sottosegretario Vegas, che rappresentava il Governo, ebbe a dimostrare attenzione per questa nostra proposta, che – ripeto – non istituisce immediatamente l'imposta, ma stabilisce solo alcuni principi: un'aliquota molto bassa, non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni; un ambito di applicazione; norme antielusive.

Il ricavato, ove a livello internazionale dovesse essere introdotta quest'imposta, servirà all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare, alla lotta contro l'AIDS, all'incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, alla cancellazione del debito dei Paesi poveri.

So bene, signor Presidente, che questa misura andrebbe adottata nell'ambito di un contesto di altre misure, perché il vero problema è sempre quello dell'apertura dei mercati ai prodotti dei Paesi del Terzo mondo; però – ripeto – l'emendamento non istituisce immediatamente l'imposta, ma si limita ad autorizzare il Governo a promuovere iniziative in questo senso.

Quando la delegazione parlamentare NATO fu ricevuta all'ONU ebbe a sapere che la misura (non la voglio chiamare *Tobin tax*, perché ridurrei l'argomento) è ancora allo studio a livello di organismi quali l'ONU e altri. Quindi, raccomanderei l'approvazione dell'emendamento 4.0.2.

Aggiungo che, ove il Governo dovesse accogliere un ordine del giorno che contenesse la sostanza dell'emendamento, sarei anche disposto a trasformare l'emendamento stesso in un ordine del giorno di questo tenore. (*Applausi dai Gruppi Misto-Com, Misto-RC e DS-U*).

PRESIDENTE. Il sottosegretario Molgora cosa dice al riguardo?

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. L'emendamento 4.0.2 ripercorre sostanzialmente, seppure con le modifiche e con le precisazioni apportate dal senatore Marino, i contenuti della *Tobin tax*.

Su questo problema ci siamo già espressi. Si vorrebbe introdurre una ulteriore forma di tassazione oltremodo difficile da individuare; infatti, già a livello europeo ci sono difficoltà nell'armonizzazione della tassazione delle rendite finanziarie ordinarie: immaginiamo dunque quali potrebbero essere le difficoltà in questo settore.

La ricerca di armonizzazione della tassazione delle rendite finanziarie è in corso già in sede europea. Ci sono comunque resistenze di alcuni Paesi su questo tema. A mio avviso, però, l'intendimento che si vuole perseguire, anche attraverso l'approvazione di un eventuale ordine del giorno, è in realtà un modo surrettizio per portare avanti la *Tobin tax*, quando il Governo ha già individuato come soluzione dei problemi di tipo sociale la *de-tax*, quindi un sistema diverso da quello proposto con questo emendamento. Pertanto, anche la trasformazione in ordine del giorno non può vedere il favore del Governo.



PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervenire sull'emendamento 5.8 mi dà anche l'occasione di rispondere al Sottosegretario, perché con questo emendamento noi proponiamo l'introduzione della Tobin tax. (*Brusìo in Aula*). Francamente mi spiace molto che ci sia una totale disattenzione in quest'Aula per un dibattito molto serio a livello internazionale, per un argomento che è stato oggetto di una grande mobilitazione nel Paese, con la presentazione, tra l'altro, di una proposta di legge di iniziativa popolare.

Peraltro, l'ipotesi di ragionare sull'introduzione della cosiddetta Tobin tax non è – vorrei ricordarlo al Sottosegretario – caldeggiata solo da alcune parti dell'opposizione, ma è aperto un dibattito in proposito addirittura nello stesso partito di maggioranza relativa, un cui esponente si è recato a Porto Alegre a presentare questa proposta. (*Brusìo in Aula*). Signor Presidente, ho difficoltà a continuare il mio intervento per la confusione che c'è in Aula. Se si facesse un po' di silenzio, forse daremmo tutti prova di essere un po' più attenti alle questioni. (*Richiami del Presidente*).

È vero che la Tobin tax è stata concepita con l'obiettivo di rendere più efficaci le politiche macroeconomiche e ridurre la speculazione attraverso la tassazione dei movimenti valutari rapidi. Non a caso, a livello mondiale vi sono un'opinione pubblica ed un forte movimento a favore dell'introduzione di un'imposta Tobin sulle transazioni valutarie. Vorrei ricordare al Sottosegretario che è entrata nell'agenda del G7 ad Halifax nel 1995, poi a Lione; ci sono stati dibattiti parlamentari specifici in Francia, in Spagna, in Gran Bretagna, in moltissimi Paesi e che lo stesso Parlamento europeo ed il Senato belga hanno discusso diverse volte proprio in merito a questa proposta.

Tra l'altro, su di essa vi sono stati pareri diversi, ed è stata più volte rivista, anche a causa di rilievi critici che ha suscitato. Uno di questi – che il Sottosegretario ha riproposto in quest'Aula – riguarda la difficoltà, secondo alcuni, di fissare un livello congruo della tassazione. Infatti, una tassazione troppo bassa non avrebbe effetti deterrenti, mentre una di livello troppo alto potrebbe scoraggiare anche le operazioni desiderabili.

Un modo per superare questa difficoltà, a nostro avviso, è quello proposto da un economista nel 1996, Spahn, e consiste in una tassa di tipo Tobin a due aliquote: una iniziale ad un livello veramente basso di tassazione, intorno allo 0,01 per cento (quello che noi proponiamo con questo emendamento), ed un livello maggiore che verrebbe applicato soltanto in caso di forti turbolenze dei tassi di cambio e solo dopo che sia stato concordato con almeno cinque Paesi europei, facendo in modo che vi sia un

periodo transitorio nel passaggio all'istituzione della Tobin. Peraltro, questo sistema delle due aliquote sarebbe, a nostro avviso, in grado di contrastare le speculazioni e darebbe al nostro Paese la possibilità di svolgere un ruolo di traino verso l'Unione europea.

La proposta che noi avanziamo è quella di introdurre subito l'aliquota dello 0,01 per cento, raddoppiabile per le transazioni avvenute verso i cosiddetti paradisi fiscali, che sarebbe appunto riscossa secondo modalità e accertamenti definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In questo modo si introdurrebbe un'imposta di bollo per le transazioni valutarie (con esclusione di quelle relative alla cessione di beni o alla prestazione di servizi) simile al contributo sulle negoziazioni introdotto dalla CONSOB sul mercato telematico e sul mercato ristretto.

Il gettito di tale imposta dovrebbe essere destinato (questo è lo scopo di fondo): per il 60 per cento, alla cooperazione allo sviluppo e al finanziamento di iniziative per la cancellazione e la riduzione del debito estero negoziate a livello internazionale; per il 20 per cento, al finanziamento di iniziative di lotta alla povertà, di tutela dei diritti umani, di salvaguardia dell'ambiente e per la pace, con l'esclusione di operazioni che comportino l'uso delle armi; per il restante 20 per cento, all'ampliamento dell'assistenza pubblica e all'incremento dell'occupazione nelle aree depresse.

Invito il Governo e i colleghi ad una riflessione seria su questo tema, per la quale avremo un'altra occasione; quella della discussione dei disegni di legge presentati al riguardo (uno dei quali di iniziativa popolare). Credo che varrebbe veramente la pena di accogliere la nostra proposta, magari studiando meglio il meccanismo; ritengo rappresenti un'occasione unica per far sì che l'Italia possa essere di traino rispetto all'Unione europea.

Visto il livello che si registra in molti Paesi europei, si permetterebbe forse all'Unione europea di fare un salto in avanti e, allora sì, di essere molto concreti quando si parla di cancellazione del debito e di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, perché a quel punto avremmo a disposizione uno strumento chiaro ed efficace, che servirebbe soprattutto a stroncare tutte le operazioni speculative. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e del senatore Bedin*).

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 5.9 e 5.19.

L'emendamento 5.9 intende specificare nella delega un intervento che, del resto, il Governo si era impegnato ad attuare in diverse sedi, comprese quelle internazionali: si tratta della questione della cosiddetta *de-tax*.

È un'idea nata nel territorio dall'esperienza della Scuola di etica ed economia di Bassano del Grappa e il ministro Tremonti, secondo me sbagliando, aveva contrapposto quest'iniziativa, come valida, alla Tobin *tax*. Sono due interventi che integrerebbero da fonte diversa e in modo diverso una comune finalità: quella di consentire un trattamento fiscale che abbia anche una finalità etica. Non si capisce perché il Governo, dopo aver pre-

sentato questa prospettiva con grande enfasi, non intenda in alcun modo darle un seguito di carattere normativo.

Noi pensiamo che l'occasione valida sia anche questa della delega e quindi la finalità di quest'emendamento è di prevedere esplicitamente un intervento che vada nella direzione della proposta avanzata dalla Scuola di etica ed economia di Bassano del Grappa.

L'emendamento 5.19, invece, prevede la possibilità di opportuni interventi fiscali di incentivazione, naturalmente sempre nel rispetto della normativa comunitaria, per le operazioni di commercio equo e solidale.

La settimana scorsa abbiamo presentato in tal senso un ordine del giorno che è stato accolto dal Governo. Quest'ultimo ha quindi la prima occasione per dimostrare che l'assenso dato non era soltanto formale, ma che si ritiene sul serio che questi particolari canali di commercializzazione e di sostegno delle produzioni del Terzo mondo rientrano pienamente in politiche positive di cooperazione. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

COSTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, mentre mi dichiaro favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G5.100.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G5.100 ed esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2, identico all'emendamento 5.3.

### Verifica del numero legale

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

### **Per lo svolgimento di un'interpellanza e di un'interrogazione**

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, desidero sollecitare lo svolgimento dell'interpellanza 2-00311, presentata oggi, relativa all'iniziativa della Federmeccanica nei confronti dello sciopero del 21 febbraio prossimo. So che vi sono altre interrogazioni in materia e che è stato chiesto al Governo di rispondere al più presto in relazione a tale scadenza.

Mi associo pertanto alla richiesta formulata questa mattina dal vicepresidente Salvi e chiedo di poter svolgere se possibile già questa settimana l'interpellanza di cui sono primo firmatario.

BATTAFARANO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO (*DS-U*). Signor Presidente, unitamente al collega Salvi e ad altri senatori ho presentato l'interrogazione 3-00867, del medesimo contenuto dell'interpellanza del senatore Malabarba. Mi permetto quindi di unire alla sua la mia richiesta per una sollecita risposta del Governo, possibilmente entro la giornata di giovedì.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà interprete delle sollecitazioni avanzate.

### **Interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
per le sedute di mercoledì 12 febbraio 2003**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 12 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (1396) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).*

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni in materia di agricoltura (1599) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).*

2. Deputati BOATO ed altri; PISCITELLO ed altri; PISAPIA; ZANETTIN ed altri; BERTINOTTI ed altri. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).*

3. Modifica dell'articolo 51 della Costituzione (1213-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati in seconda deliberazione) (Seconda deliberazione del Senato) (Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato) (Relazione orale).*

La seduta è tolta (ore 19,52).



Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (1396)**

## ORDINI DEL GIORNO

**G100** (testo 2)

MANUNZA, TUNIS, EUFEMI, FRANCO PAOLO, MALAN

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

impegna il Governo, **compatibilmente con le esigenze di bilancio**, a confermare definitivamente che le somme corrisposte dall'INAIL, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a titolo di rendita, assegno o indennità per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito imponibile. Tali somme sono pertanto irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari e assistenziali e in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali».

---

(\*) Accolto dal Governo, con l'integrazione evidenziata.

---

**G101**

TAROLLI

**Ritirato**

Il Senato,

premessi che:

in Italia continua a permanere una disparità di trattamento fiscale tra attività finanziarie e attività reali, con forti discriminazioni a carico de-

gli investimenti immobiliari, che fa perdere gradi di competitività al Paese e riduce il nostro saggio di sviluppo e il livello di occupazione;

è evidente come la necessità dell'erario di indirizzare oggi gli investimenti delle famiglie verso i titoli di Stato si è fortemente attenuata. Di conseguenza, appare opportuno eliminare tale discriminazione mediante la previsione in tempi brevi di una riforma specifica della fiscalità immobiliare, basata su criteri di armonizzazione del prelievo con quello previsto per i redditi di natura finanziaria;

la tassazione dei redditi e proventi immobiliari appare alquanto onerosa tenuto conto che tali cespiti sono colpiti fortemente da una serie di tributi locali, primo fra tutti l'ICI, che anche in previsione della futura autonomia finanziaria degli enti pubblici territoriali, assumeranno sempre più maggiore rilevanza per le casse dei comuni, delle province e delle regioni;

constatato che:

il disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale statale appare il corretto strumento parlamentare per addivenire a una progressiva rimozione degli ostacoli fiscali alla maggiore propensione verso nuovi investimenti immobiliari;

la crescita e lo sviluppo del settore immobiliare e del suo indotto notoriamente innesta un positivo ciclo di investimenti in tutti i settori produttivi con notevoli vantaggi per le casse dell'erario e sui livelli occupazionali,

impegna il Governo:

a intraprendere opportune iniziative legislative affinché possa pervenirsi a breve, anche gradualmente, all'armonizzazione del regime fiscale applicabile ai redditi immobiliari con l'imposizione dei valori mobiliari, mediante l'introduzione di una tassazione separata, con aliquota proporzionale ridotta, di tutti i proventi immobiliari (reddito da fabbricati e plusvalenze da cessioni dei fabbricati e aree edificabili costituenti redditi diversi ai sensi dell'articolo 81, 1° comma del TUIR 917/86).

---

## **G102**

TAROLLI

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, ha modificato la disciplina tributaria concernente i redditi da lavoro dipendente prodotto all'estero, prevedendo, al comma 8-*bis* che, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 dell'articolo 48 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via conti-



nuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

rilevata la disparità di trattamento, sotto il profilo tributario, dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia e all'estero, con riferimenti ai criteri di determinazione della base imponibile;

considerato soprattutto che, il nuovo regime fiscale dei redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero rende inevitabile un doppio e contemporaneo assoggettamento ad imposta dei suddetti redditi di lavoro, cui obiettivamente non rimedia il credito d'imposta concesso in forza dell'articolo 7.3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, riferito alle imposte estere pagate a titolo definitivo;

considerato infine che l'abrogazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, contenuto nel medesimo articolo 36, priva il sostituto d'imposta delle risorse necessarie a compensare il lavoratore per il duplice pagamento d'imposta;

rilevata la difficile situazione in cui rischiano di venire a trovarsi i lavoratori italiani all'estero, ad adottare le iniziative idonee a correggere la suddetta disparità di trattamento, con particolare riferimento alla necessità di escludere dalla base imponibile dei redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizione di legge, valutando pertanto l'opportunità di prevedere, per tutti i lavoratori italiani operanti all'estero, compresi quelli operanti in Paesi con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, il medesimo sistema di determinazione forfetaria dall'imponibile, contributivo e fiscale,

impegna il Governo:

a riconoscere una presunzione di residenza all'estero, e quindi ad evitare il secondo assoggettamento ad imposta dei redditi prodotti all'estero, per quei lavoratori dipendenti che prestino la loro attività, nel rispetto delle condizioni già indicate dal citato articolo 36, siano iscritti all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero, per almeno un intero anno fiscale e risultino, indipendentemente dall'ammontare della stessa, soggetti ad imposta nel paese estero nel quale svolgono la propria attività.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

---

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
IDENTICO ALL'ARTICOLO 1 APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Delega per la riforma del sistema fiscale statale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la riforma del sistema fiscale statale. Il nuovo sistema si basa su cinque imposte ordinate in un unico codice: imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa.

EMENDAMENTI

**1.1**

BRUNALE, TURCI, BONAVITA, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO

**Respinto**

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Riforma del sistema fiscale statale».*

**1.2**

D'AMICO, CASTELLANI

**Respinto**

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - *(Norme di programma per la definizione e l'attuazione di una riforma del sistema fiscale statale).* – 1. Al fine di realizzare una riforma organica del sistema fiscale statale, secondo i principi e le finalità di cui alla presente legge, il Governo indica nel Documento di programmazione economica e finanziaria, relativo al triennio successivo l'anno di entrata in vigore della presente legge, le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione statale.

2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, vengono stabiliti:

*a*) il valore delle aliquote e degli scaglioni, nonché delle deduzioni e delle detrazioni, a valere per i successivi esercizi;

*b*) le misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione dovuta ai fini IRAP.

3. Il Documento di programmazione economica e finanziaria di cui al comma 1 indica l'articolazione degli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge».

---

### 1.3

BRUNALE, TURCI, BONAVITA, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO

#### **Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la riforma del sistema fiscale statale.» e sostituire le parole: «Il nuovo sistema,» con le seguenti: «Il nuovo sistema fiscale statale».*

---

### 1.4

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, TURCI

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la parola: «statale», aggiungere le seguenti: «sulla base di criteri di progressività».*

---

### 1.5

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BONAVITA

#### **Id. em. 1.4**

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «sulla base di criteri di progressività».*

---

**1.6**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BONAVITA

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene al rispetto delle norme di cui al titolo V della Costituzione e stabilisce forme di compartecipazione, di carattere non aggiuntivo, al gettito delle principali imposte erariali, destinate al finanziamento di regioni ed enti locali».

**1.7**

BRUNALE, D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, CASTELLANI, CADDEO, MORANDO, DE PETRIS

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene al rispetto delle norme di cui al Titolo V della Costituzione e stabilisce forme di compartecipazione al gettito delle principali imposte erariali, destinate al finanziamento di regioni ed enti locali».

## ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 2.

**Approvato con un emendamento**

*(Codificazione)*

1. Il codice è articolato in una parte generale ed in una parte speciale. La parte generale ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti principi:

a) la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei principi di legalità, di capacità contributiva, di uguaglianza;

b) le norme fiscali si adeguano ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;

c) le norme fiscali, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono informate ai principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;

d) è vietata la doppia imposizione giuridica;

e) è vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;

f) è garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;

g) è introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, prevedendo, per quest'ultimo, l'inclusione dei consulenti del lavoro e dei revisori contabili tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica generale. La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede principi e regole, comuni a tutte le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione;

h) è previsto il progressivo innalzamento del limite per la compensazione dei crediti di imposta;

i) la disciplina dell'obbligazione fiscale minimizza il sacrificio del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;

l) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;

m) la sanzione fiscale penale è applicata solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario;

n) è prevista l'introduzione di norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalità etiche e di solidarietà sociale.

2. La parte speciale del codice raccoglie le disposizioni concernenti le singole imposte di cui alla presente legge.

3. Il codice può essere derogato o modificato solo espressamente e mai da leggi speciali.

## EMENDAMENTI

### 2.1

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo 2.*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli ar-

ticoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n.662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

---

## 2.2

TURCI, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, D'AMICO, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO

### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (Codificazione). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il codice che ordina il sistema fiscale sulla base dei principi e delle disposizioni contenuti nello Statuto dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti stessi. Le commissioni possono chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle commissioni.

3. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 2, la proroga del termine per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al citato comma 2, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo comma 2, il parere si intende espresso favorevolmente.

4. Il codice può essere derogato o modificato solo espressamente».

---

**2.4**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il codice ordina il sistema fiscale sulla base dei principi e delle disposizioni contenuti nello statuto dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212».

---

**2.5**

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «La parte generale del codice reca, quali principi generali del sistema fiscale, le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212».

---

**2.6**

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «La parte generale del codice reca, quali principi generali del sistema fiscale, le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di:

- a) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie;
  - b) efficacia temporale delle norme tributarie;
  - c) divieto di utilizzo del decreto-legge in materia tributaria;
  - d) informazione del contribuente;
  - e) conoscenza degli atti e semplificazione;
  - f) chiarezza e motivazione degli atti;
  - g) tutela dell'integrità patrimoniale;
  - h) rimessione in termini;
  - i) tutela dell'affidamento e della buona fede;
  - j) potere di interpello del contribuente;
  - k) diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali;
  - l) funzioni e poteri del Garante dei contribuenti;
  - m) codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie».
-

**2.8**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, BONAVITA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «principi» aggiungere le seguenti: «costituzionali di progressività fiscale e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n.662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

**2.10**

D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «principi» aggiungere le seguenti: «di progressività».*

**2.13**

D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «si adeguano», inserire le seguenti: «al principio costituzionale che il sistema tributario è uniformato a criteri di progressività e».*



**2.100**

CASTELLANI, TURCI, RIPAMONTI, MARINO, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» con le seguenti: «nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di:*

- 1) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie;
- 2) efficacia temporale delle norme tributarie;
- 3) divieto di utilizzo del decreto-legge in materia tributaria;
- 4) informazione del contribuente;
- 5) conoscenza degli atti e semplificazione;
- 6) chiarezza e motivazione degli atti;
- 7) tutela dell'integrità patrimoniale;
- 8) rimessione in termini;
- 9) tutela dell'affidamento e della buona fede;
- 10) potere di interpello del contribuente;
- 11) diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali;
- 12) funzioni e poteri del Garante dei contribuenti;
- 13) codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie».

**2.15**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BONAVITA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «principi», aggiungere le seguenti: «di progressività».*

**2.16**

RIPAMONTI, TURCI, D'AMICO, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

**Id. em. 2.15**

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «principi», aggiungere le seguenti: «di progressività».*

**2.21**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, BONAVIDA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «minimizza il sacrificio del contribuente» con le seguenti: «determina il rapporto equo e corretto tra il contribuente e l'amministrazione dello Stato».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n.662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

**2.101**

TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, MARINO, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione» con le seguenti: «deve essere definita sulla base dei principi e delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1991, n. 472».*

**2.102**

GUBERT

**Respinto**

*Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché sul soggetto che tale beneficio ha causato attraverso errori nella propria prestazione professionale per la quale sia stato dal beneficiario retribuito».*

**2.29**

BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, D'AMICO, BRUNALE, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«l-bis) introduzione di una normativa generale anti elusione e previsione di adeguate normative e programmi di lotta all'evasione e alla frode fiscale».

---

**2.32**

CASTELLANI, DE PETRIS, D'AMICO, BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:*

«m) la sanzione fiscale penale è sempre applicata nei casi di frode con danno per l'erario».

---

**2.33**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, BONAVITA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: «solo nei casi» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nei casi di frode e in tutti gli altri casi previsti dalla legge».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n.662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

---

**2.34**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, TURCI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «solo nei casi di frode e di effettivo rilevante», con le seguenti: «in tutti i casi di frode e di».*

---

**2.35**

GIARETTA, CASTELLANI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera n), con la seguente:*

«n) è prevista l'introduzione di norme che, distinguendo tra ambiti assistenziali e ambiti imprenditoriali, ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalità etiche».

---

**2.103**

PASINATO

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, dopo la parola: «sociale», le seguenti: «, per promuovere una cultura etico-economica e distinguere fra ambiti assistenziali e ambiti imprenditoriali, al fine di favorire uno sviluppo equilibrato nel pianeta».*

---

**2.40**

DE PETRIS, GIARETTA, TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, BONAVITA, CASTELLANI, BRUNALE, PASQUINI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:*

«n-bis) sono introdotte qualificate forme di fiscalità ambientale che dovrà realizzare un prelievo sostitutivo a quello ordinario lasciando inal-

terata la pressione tributaria al fine di favorire lo sviluppo di attività produttive di beni e servizi ecologicamente compatibili».

---

**2.42**

TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**2.43**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Id. em. 2.42**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**2.44**

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

**Approvato**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «e mai da leggi speciali».*

---

**2.45**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

**Precluso**

*Al comma 3, sostituire le parole: «e mai da leggi speciali», con le seguenti: «da leggi approvate dal Parlamento».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'arti-

colo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n.662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G2.100**

LA COMMISSIONE

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1396 recante «Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale;

visto l'articolo 2, comma 1, lettera n);

considerato che detta previsione normativa stabilisce che, in attuazione della menzionata delega, saranno previste norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici destinati a finalità etiche e di solidarietà sociale;

considerato che tra i soggetti destinatari della disposizione non possono non essere comprese le organizzazioni di volontariato operanti nel settore socio-sanitario (ad esempio, le Misericordie),

impegna il Governo:

in sede di predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della delega medesima, a prevedere espressamente che le attività di qualsiasi tipo che realizzano le finalità di solidarietà sociale perseguite dall'ente rientrino nell'ambito applicativo della disposizione sopra citata.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

## ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 3.

**Approvato***(Imposta sul reddito)*

1. Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente pari al 23 per cento fino a 100.000 euro e al 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei principi della codificazione, la riforma dell'imposta sul reddito si articola sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali;

b) conservazione del regime di imposizione previsto per le società di persone residenti e soggetti equiparati;

c) per quanto riguarda l'imponibile:

1) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale, tenendo conto delle condizioni familiari anche al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta, escluso da imposizione;

2) progressiva sostituzione delle detrazioni in deduzioni;

3) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri: famiglia, con particolare riferimento alle famiglie monoreddito, al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di *handicap*; casa; sanità, istruzione, formazione, ricerca e cultura, previdenza, assistenza all'infanzia negli asili nido e domiciliare; *non profit* e attività svolta nel campo sociale, assistenziale e di promozione sociale e valorizzazione etica, culturale e scientifico; volontariato e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese; attività sportiva giovanile; costi sostenuti per la produzione dei redditi di lavoro;

4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi, al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta e di rendere particolarmente favorevole per i redditi anzidetti il nuovo livello d'imposizione;

5) inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica;

6) per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società, con inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione econo-

mica; simmetrica deducibilità dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate;

7) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa anche al fine di favorire la diffusione di sistemi retributivi flessibili finalizzati a rendere i lavoratori partecipi dell'andamento economico dell'impresa;

8) revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dall'esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo;

d) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria:

1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;

2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico;

3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione;

4) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate;

5) regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi personali di accumulo per l'acquisto della prima casa;

e) per quanto riguarda le semplificazioni:

1) prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali;

2) potenziamento degli studi di settore;

3) introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;

4) introduzione di un sistema forfetario di tassazione agevolata per le piccole attività nei piccoli comuni montani non a vocazione turistica;

5) introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la determinazione degli imponibili, anche in funzione del potenziamento degli studi di settore ovvero in ragione della particolare modalità di espletamento dell'attività;

6) mantenimento di un regime fiscale semplificato per le società sportive dilettantistiche;

f) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole od uguale, mai



peggiore, del precedente, con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale.

## EMENDAMENTI

### 3.1

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

**Le parole: «Sopprimere l'articolo» respinte; seconda parte preclusa**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n.662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

---

### 3.3

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo 3.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.*

---

### 3.4

TURCI, D'AMICO, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

#### **Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. Dato l'obiettivo di ridurre in maniera sostanzialmente uniforme l'imposizione per tutti i contribuenti, sia per livello di reddito che per categoria economica e per area geografica, e di aumentare il reddito disponibile dei soggetti meno abbienti non sottoposti ad alcun prelievo fiscale ovvero soggetti ad un'imposizione modesta, la riforma dell'imposta sul reddito si articola come segue:

a) Per quanto riguarda l'imponibile:

1) esclusione dall'imposizione di un livello di reddito personale non inferiore a 7.500 euro e crescente con il numero dei familiari a carico del contribuente in modo da consentire l'esclusione dall'imposizione di un reddito fino a 15 mila euro per un nucleo familiare di due persone, fino a 17-18 mila euro per un nucleo con tre persone e fino a 20-22 mila euro per un nucleo familiare con quattro persone; garanzia che i livelli di esclusione siano gli stessi per tutti i contribuenti titolari di redditi da lavoro e pensione;

2) semplificazioni ed unificazione della struttura delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

3) determinazione delle detrazioni in funzione dei seguenti criteri: famiglia con particolare riferimento alla presenza di minori, anziani e portatori di handicap, casa con parità di trattamento tra proprietari e conduttori e con particolare riferimento al recupero edilizio ed alla manutenzione, sanità, istruzione, formazione, ricerca, assicurazioni, previdenza, collaborazioni familiari ed assistenza con particolare riferimento a quella rivolta in favore dei soggetti non autosufficienti, erogazioni liberali a favore di organizzazioni *non profit*, volontariato, associazioni, fondazioni e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese;

4) previsione di una speciale detrazione per i costi sostenuti per la produzione dei redditi da lavoro dipendente;

5) riduzione del numero degli scaglioni prevedendo un'aliquota iniziale uguale a zero ed aliquote intermedie tali da ridurre il peso fiscale oltre che sui redditi bassi anche su quelli medi e fino ad un'aliquota massima del 40 per cento;

6) riconoscimento di un credito d'imposta rimborsato ai contribuenti che abbiano un reddito inferiore al minimo imponibile o che non siano in grado di utilizzare pienamente le detrazioni. A questo fine è garantito un assegno annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o Ente pubblico, oppure erogato da sostituto

d'imposta privato che contestualmente ha titolo a rivalersi in sede di conguaglio fiscale per la cifra corrispondente; in ogni altro caso i soggetti ricevono un assegno direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

7) per la determinazione del reddito d'impresa imponibile, incluso il reddito delle società di persone, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina delle imposte sul reddito delle società;

8) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa;

b) per quanto riguarda il regime fiscale per i redditi di natura finanziaria, nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti in sede comunitaria:

1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;

2) applicazione di un'aliquota unica fissata ai livelli medi prevalenti nell'Unione europea;

3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base del principio di tassazione del risultato di gestione;

4) obbligo per le gestioni collettive di pubblicare il valore delle quote e dei rendimenti al lordo ed al netto delle imposte sostitutive;

5) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione ed a casse di previdenza privatizzate;

c) per quanto riguarda le semplificazioni:

1) completamento del processo di semplificazione degli adempimenti, estensione dell'utilizzo delle procedure telematiche per gli adempimenti dei contribuenti, prevedendo l'esonero dalla tenuta dei registri contabili previsti dalle leggi tributarie e da altri obblighi di natura formale e strumentale per i contribuenti che si avvalgono di sistemi informatici connessi telematicamente con l'amministrazione finanziaria, nonchè il differimento degli ordinari termini di pagamento per coloro che versano i tributi telematicamente;

2) potenziamento degli studi di settore;

3) introduzione di un meccanismo forfetario triennale di determinazione del fatturato, sulla base degli studi di settore, opzionale e revocabile a richiesta del contribuente, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo per i soggetti con volume d'affari non superiore a cinquantamila euro, prevedendo altresì l'esenzione dall'imposta per il primo triennio per i redditi relativi alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove attività di lavoro autonomo;

d) contenimento del costo complessivo della riforma a regime dell'imposta sul reddito entro il limite dei 20 mila milioni di euro;

e) prima applicazione della riforma di cui al presente articolo sui redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 e sua attuazione prioritaria dal

sistema di imposta negativa di cui alla lettera *a*), punto 5), ed a partire dalle fasce di reddito più basse.

2. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale.

3. Con provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono determinati i valori delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni secondo le indicazioni previste dal seguente articolo. La legge finanziaria dispone i necessari accantonamenti».

---

### 3.5

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

#### **Respinto**

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «a due le aliquote» fino alla fine del comma con le seguenti: «gradualmente, nel rispetto del principio di progressività, a quattro le aliquote fiscali, è fissata a 10.000 euro annui la quota di reddito personale esente da imposte, l'articolazione da realizzare sarà la seguente:*

- "1) 18 per cento fino a 16.000 euro;
- 2) 31 per cento fino a 31.000 euro;
- 3) 37 per cento fino a 68.000 euro;
- 4) 43 per cento oltre 68.000 euro.

*1-bis.* Devono inoltre essere rispettati i seguenti principi:

*a)* deduzione e detrazioni per casa, sanità, istruzione, formazione, ricerca, previdenza, *no profit*, volontariato, confessioni religiose, nel rispetto per ciascuna voce quanto meno del risultato precedentemente applicato per i lavoratori dipendenti, a contratto di collaborazione e autonomi, concentrando le maggiori deduzioni sui livelli di reddito bassi e medi;

*b)* modifica annuale del livello di reddito esente da imposte a 10.000 euro sulla base del livello di inflazione reale. Articolazione delle deduzioni per oneri familiari a livelli proporzionali secondo le norme attualmente in vigore e con variazione annuale indicizzata all'inflazione reale;

*c)* istituzione di una ulteriore deduzione forfettaria per ulteriori spese per produzione del reddito pari al 5 per cento del reddito imponibile per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa;

*d)* inclusione graduale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, nel rispetto delle normative contro la doppia imposizione;

e) regime fiscale differenziato più favorevole per una parte della retribuzione dei lavoratori commisurata ai risultati dell'impresa derivante da accordi sindacali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi"».

---

### 3.6

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

#### Respinto

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «Dato l'obiettivo» fino alla fine del numero 1 della lettera c) con le seguenti: «La riforma dell'imposta sul reddito deve articolarsi come segue:*

- 1) esenzione da imposizione fino a un reddito di 10.330 euro;
- 2) da 10.331 euro fino a 15.500 euro, aliquota del 20 per cento;
- 3) da 15.501 euro fino a 31.000 euro, aliquota del 33 per cento;
- 4) da 31.001 euro fino a 69.800 euro, aliquota del 40,5 per cento;
- 5) oltre 69.800 euro, aliquota del 47 per cento».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n.662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

---

**3.7**

BRUNALE, TURCI, D'AMICO, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BONAVITA, PASQUINI, GIARETTA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «Dato l'obiettivo», inserire le seguenti: «, da raggiungere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».*

---

**3.200**

PASINATO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), premettere alla parola: «inclusione», le seguenti: «istituzione di enti di aiuto allo sviluppo e» ed aggiungere, dopo le parole: «l'imposta», le seguenti: «degli stessi e».*

---

**3.13**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale» con le seguenti: «di un livello di reddito minimo personale, pari a 7.500 euro e correlato al numero di familiari a carico del contribuente».*

---

**3.14**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: «di un livello di reddito minimo personale» fino a: «da imposizione» con le seguenti: «determinata dall'ISTAT, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione e correlato al numero di familiari a carico».*

---

**3.201**

CASTELLANI, TURCI, RIPAMONTI, MARINO, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire le parole: «tenendo conto delle condizioni familiari anche al fine di meglio garantire la pro-*

gressività dell'imposta» con le seguenti: «non inferiore a 7.500 euro e crescente con il numero dei componenti il nucleo familiare come individuato dall'ISTAT ai fini del censimento della popolazione».

---

### 3.202

GUBERT

#### Ritirato

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «tenendo conto delle condizioni familiari anche al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta» con le seguenti parole: «aumentato del prodotto di detto livello minimo per il numero delle persone eventualmente a carico tenuto conto della quota per la quale dette persone sono a carico».*

---

### 3.203

GUBERT

#### Respinto

*Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «la progressività dell'imposta» inserire le seguenti parole: «nonché l'abbattimento del reddito imponibile in misura almeno pari al reddito minimo vitale per il mantenimento delle persone a carico».*

---

### 3.204

GUBERT

#### Ritirato

*Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «progressività dell'imposta» inserire le seguenti parole: «e di evitare che il reddito imponibile includa il reddito minimo vitale per il mantenimento delle persone a carico».*

---

### 3.20

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

#### Respinto

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).*

---

**3.21**

D'AMICO, BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, BRUNALE, GIARETTA, PASQUINI,  
MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

**Id. em. 3.20**

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).*

---

**3.22**

D'AMICO, DE PETRIS, CASTELLANI, BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, BRUNALE,  
PASQUINI

**Id. em. 3.20**

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).*

---

**3.23**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), sostituire i numeri 2), 3) e 4) con il seguente:*

«2) definire deduzioni per i contribuenti con reddito fino a 62.000 euro relative agli interessi passivi per mutui contratti per acquisto e ristrutturazione di prima casa di abitazione, istruzione universitaria, disagiata sede per lavoratori dipendenti, nonché deduzioni per i contribuenti con reddito fino a 130.000 euro relative a spese inerenti l'assistenza agli anziani, a soggetti portatori di *handicap*, fisici e psichici, a soggetti portatori di gravi patologie, facenti parte del nucleo familiare comunque costituito».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9.*

All'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.



2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

---

### 3.24

D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) semplificazione ed unificazione della struttura delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;».

---

### 3.25

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

#### **Id. em. 3.24**

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) semplificazione ed unificazione della struttura delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;».

---

### 3.27

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «ispirate alle scale di equivalenza».*

---

### 3.28

D'AMICO, DE PETRIS, CASTELLANI, BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-bis) l'articolazione delle deduzioni deve garantire per tutti i contribuenti un grado di progressività almeno pari a quello garantito dal regime fiscale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**3.29**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «famiglia, con» aggiungere le seguenti: «mantenimento del valore delle detrazioni trasformate in deduzioni e».*

---

**3.30**

BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, D'AMICO, BRUNALE, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

**Id. em. 3.29**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «famiglia con» aggiungere le seguenti: «mantenimento del valore delle detrazioni trasformate in deduzioni e».*

---

**3.205**

GUBERT

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole: «alle famiglie monoreddito» con le seguenti parole: «alle famiglie nelle quali uno dei coniugi, privo del livello di reddito minimo personale di cui al comma precedente, svolge esclusivamente o in grande prevalenza lavoro di cura per altri membri della famiglia».*

---

**3.33**

DE PETRIS, CASTELLANI, BONAVITA, GIARETTA, TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, BRUNALE, PASQUINI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «dei figli», inserire le seguenti: «ovvero delle persone a carico».*

---

**3.35**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo la parola: «casa» aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento alla deducibilità dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale».*

---

**3.36**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo la parola: «casa» aggiungere le seguenti: «, in particolare relativamente alla previsione della detraibilità, modulata in base al reddito, dell'ICI dall'imposta lorda per l'abitazione principale».*

---

**3.37**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo la parola: «casa», inserire le seguenti: «con particolare riferimento al recupero edilizio e alla manutenzione realizzato con materiali ecologici e impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili».*

---

**3.38**

RIPAMONTI, BRUNALE, D'AMICO, TURCI, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), al numero 3), dopo la parola: «casa», aggiungere le seguenti: «riqualificazione urbana e mobilità dei lavoratori».*

---

**3.39**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Id. em. 3.38**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo la parola: «casa», aggiungere le seguenti: «, riqualificazione urbana e mobilità dei lavoratori».*

---

**3.206**

TAROLLI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo la parola: «casa», aggiungere le seguenti: «riqualificazione urbana».*

---

**3.41**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo la parola: «istruzione», aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento alla qualificazione e all'aggiornamento professionale del personale scolastico,».*

---

**3.42**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, RUVOLO, PETERLINI, KOFLER, ROLLANDIN, SALZANO, ANDREOTTI, FRAU

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo la parola: «previdenza», inserire le seguenti: «, garantendo un uguale trattamento di deduzione per la previdenza regolata da leggi statali e per la previdenza integrativa istituita da leggi regionali».*

---

**3.43**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, RUVOLO, PETERLINI, KOFLER, ROLLANDIN, SALZANO, ANDREOTTI, FRAU

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo la parola: «previdenza», inserire le seguenti: «statale e integrativa istituita da leggi regionali».*

---

**3.45**

GIARETTA, TURCI, D'AMICO, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo la parola: «previdenza», inserire le seguenti: «con particolare riguardo ai redditi derivanti da pensioni di invalidità per causa di servizio».*

---

**3.46**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Id. em. 3.45**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo la parola: «previdenza», aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo ai redditi derivanti da pensioni di invalidità per causa di servizio.».*

---

**3.47**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo la parola: «assistenza», aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento a quella ai non autosufficienti e».*

---

**3.48**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

**Id. em. 3.47**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo la parola: «assistenza», aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento a quella ai non autosufficienti e».*

---

**3.49**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «attività svolta nel campo», inserire la seguente: «ambientale».*

---

**3.50**

DE PETRIS, D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, GIARETTA, BONAVITA, CASTELLANI, BRUNALE, PASQUINI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «e scientifico» inserire le seguenti: «nonchè della tutela, valorizzazione e salvaguardia dei beni culturali e ambientali».*

---

**3.51**

DE PETRIS, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI,  
ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «e scientifico»,  
inserire le seguenti: «nonchè della protezione degli animali».*

---

**3.53**

GIARETTA, CASTELLANI, BRUNALE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole: «valorizza-  
zione etica» con le seguenti: «attività destinate a finalità etiche».*

---

**3.52**

DE PETRIS, TURCI, CASTELLANI, D'AMICO, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA,  
GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CADDEO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo la parola: «scientifico», in-  
serire le seguenti: «, con previsione di ulteriori deduzioni relative ad ero-  
gazioni liberali a favore di organizzazioni non profit».*

---

**3.207**

GUBERT

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «attività spor-  
tiva», inserire le seguenti: «o di educazione fisica».*

---

**3.55**

D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI,  
MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti  
parole: «contribuzione a forme integrative di previdenza e assistenza sa-  
nitaria derivanti da contratti collettivi nazionali di lavoro».*

---

**3.56**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Le parole da: «Al comma 1,» a: «sostenuti per» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «costi sostenuti per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario».*

---

**3.57**

RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: «costi sostenuti per la cura degli animali d'affezione».*

---

**3.58**

TURCI, CASTELLANI, BRUNALE, D'AMICO, RIPAMONTI, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, DE PETRIS, CADDEO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

«3-bis) previsione parallelamente all'entrata in vigore, anche graduale, del nuovo livello di reddito esente, che i benefici fiscali previsti per il livello di reddito esente da imposte, compresi i carichi familiari, siano comunque garantiti anche ai soggetti che non abbiano reddito sufficiente per beneficiare della detrazione. A questo fine è garantito un assegno annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pubblico, oppure da sostituto d'imposta privato che avrà titolo per la cifra corrispondente a rivalersi in sede di conguaglio fiscale. In ogni altro caso i soggetti riceveranno un assegno direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità stabilite entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge. L'intervento a favore di questi soggetti incapienti avviene previa domanda, accertamento del reale diritto e relative sanzioni penali in caso di accertata infedeltà. Questi interventi fiscali non possono andare a discapito degli interventi di natura assistenziale e sociale, già previsti o introdotti in futuro, a sostegno delle figure sociali più deboli, con i quali eventualmente si sommano».

---

**3.59**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Id. em. 3.58**

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

«3-bis) previsione, parallelamente all'entrata in vigore, anche graduale, del nuovo livello di reddito esente, che i benefici fiscali previsti per il livello di reddito esente da imposte, compresi i carichi familiari, siano comunque garantiti anche ai soggetti che non abbiano reddito sufficiente per beneficiare della detrazione. A questo fine è garantito un assegno annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pubblico, oppure da sostituto d'imposta privato che avrà titolo per la cifra corrispondente a rivalersi in sede di conguaglio fiscale. In ogni altro caso i soggetti riceveranno un assegno direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità stabilite entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge. L'intervento a favore di questi soggetti incapienti avviene previa domanda, accertamento del reale diritto e relative sanzioni penali in caso di accertata infedeltà. Questi interventi fiscali non possono andare a discapito degli interventi di natura assistenziale e sociale, già previsti o introdotti in futuro, a sostegno delle figure sociali più deboli, con i quali eventualmente si sommano;».

**3.62**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Le parole da: «Al comma 1,» a: «previsione di» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

«3-bis) previsione di detrazioni di quote significative dell'imposta sul valore aggiunto dall'imposta sul reddito, tali da introdurre un contrasto di interessi che favorisca l'emersione di ampie quote di evasione fiscale».

**3.63**BRUNALE, TURCI, BONAVITA, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO,  
BATTAGLIA Giovanni**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) previsione di inserire tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo quelli sostenuti dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario».



**3.64**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA  
Giovanni

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) incidenza delle deduzioni inversamente proporzionale all'ammontare del reddito».

---

**3.66**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 4), sostituire le parole da: «al fine di» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «prevedendo, in ogni caso, riguardo ai percettori di reddito da lavoro dipendente, la deduzione per la contribuzione a forme integrative di previdenza derivanti da contratti collettivi nazionali di lavoro».*

---

**3.68**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 4), sopprimere la parola: «meglio».*

---

**3.69**

CASTELLANI, TURCI, D'AMICO, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA,  
PASQUINI, MORANDO, DE PETRIS, CADDEO

**Id. em. 3.68**

*Al comma 1, lettera c), numero 4), sopprimere la parola: «meglio».*

---

**3.71**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI,  
RIPAMONTI, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 4), sopprimere la parola: «particolarmente».*

---

**3.72**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Id. em. 3.71**

*Al comma 1, lettera c), numero 4), sopprimere la parola: «particolarmente».*

---

**3.76**

DE PETRIS, CASTELLANI, D'AMICO, BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4-bis) al fine di prevenire il fenomeno della cosiddetta "incapienza", previsione di idonei meccanismi di compensazione per il recupero dei benefici riconosciuti attraverso le deduzioni anche ai soggetti con livello di reddito esente da imposizione».

---

**3.78**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-bis) Previsione con decreto delegato dell'obbligo di restituzione del drenaggio fiscale con apposita previsione nella legge finanziaria dell'anno successivo attraverso le modifiche degli scaglioni di reddito».

---

**3.80**

D'AMICO, TURCI, DE PETRIS, GIARETTA, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, RIPAMONTI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4-bis) previsione di idonei meccanismi volti a neutralizzare integralmente gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito, in corrispondenza di variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati superiori al 2 per cento rispetto al valore medio dello stesso indice riferito allo stesso periodo dell'anno precedente».

---

**3.82**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Le parole da: «Al comma 1,» a: «una specifica» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-bis) istituzione di una specifica deduzione forfettaria per maggiori spese di produzione del reddito pari al 5 per cento del reddito imponibile per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa;».

**3.85**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-bis) istituzione di una specifica detrazione forfettaria dall'imposta lorda, non inferiore ai 450 euro, al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore, per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale.

Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

- a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;
- b) all'acquisto di materiale informatico e di personale computer;
- c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso Istituti riconosciuti.».

**3.86**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

**Le parole da: «All'articolo 3» a: «numeri 5)» respinte; seconda parte preclusa**

*All'articolo 3, comma 1, lettera c), sopprimere i numeri 5), 6) e 7).*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'arti-

colo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n.662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

---

### 3.88

CASTELLANI, TURCI, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 5).*

---

### 3.89

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 6).*

---

### 3.91

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA, BONAVITA

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«6-bis) Per i soggetti artigiani che hanno optato per la costituzione in società unipersonale o pluripersonale, assoggettamento dei risultati d'impresa al regime dell'imposta sui redditi (IRE)».

---

### 3.92

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, RUVOLO, PETERLINI, KOFLER, ROLLANDIN, SALZANO, ANDREOTTI, FRAU

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 6), inserire il seguente:*

«6-bis) per la determinazione dei redditi d'impresa e delle professioni previsione di criteri di effettiva semplificazione per i costi e le spese

aventi limitata deducibilità anche con l'introduzione di meccanismi di forfetizzazione in rapporto ai ricavi dichiarati, e coordinamento con criteri di valorizzazione di tali costi ai fini di altre imposte, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

---

**3.300**

TAROLLI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 6), inserire il seguente:*

«6-bis. Previsione di agevolazioni in favore delle imprese che effettuino investimenti in abitazioni per i dipendenti».

---

**3.96**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «derivanti da accordi sindacali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi».*

---

**3.301**

RIPAMONTI, TURCI, CASTELLANI, MARINO, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

**Id. em. 3.96**

*Al comma 1, lettera c), numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, derivanti da accordi sindacali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi».*

---

**3.99**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 8), sostituire la parola: «dei» con le seguenti: «di alcuni».*

*Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: «da artisti e professionisti di qualsiasi tipo» con le seguenti: «solo da artisti e professionisti».*

---

**3.302**

TAROLLI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:*

«8-bis. Esclusione del reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto».

**3.101**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n.662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

**3.102**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «di natura finanziaria», aggiungere le seguenti: «nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti in sede comunitaria;».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) applicazione di una aliquota unica fissata ai livelli medi prevalenti nell'Unione europea».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: «dei principi di cassa e compensazione», con le seguenti: «del principio di tassazione sul risultato di gestione».*

**3.103**

BRUNALE, TURCI, BONAVITA, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) convergenza in questa fase del regime fiscale sostitutivo su quello della prima aliquota dell'imposta sul reddito, fatto salvo il livello attuale per i titoli del debito pubblico».

**3.104**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «proprio dei» con le seguenti: «delle due prime aliquote dell'imposta sul reddito, fatto salvo il livello attuale per i».*

**3.106**

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA, BONAVITA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si intendono comunque riconosciuti i crediti d'imposta maturati nel regime impositivo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**3.107**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 4).*

*Conseguentemente:*

sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9;

all'articolo 6, sopprimere il comma 1;

dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

---

**3.108**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), numero 4), dopo le parole: «fondi pensione», aggiungere le seguenti: «derivanti da contrattazione collettiva».*

---



**3.109**

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

**Id. em. 3.108**

*Al comma 1, lettera d), numero 4), dopo le parole: «fondi pensione», aggiungere le seguenti: «derivanti da contrattazione collettiva».*

---

**3.112**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-bis) obbligo per le gestioni collettive di pubblicare il valore delle quote e dei rendimenti al lordo ed al netto delle imposte sostitutive».

---

**3.113**

GIARETTA, CASTELLANI, D'AMICO, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

**Id. em. 3.112**

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-bis) obbligo per le gestioni collettive di pubblicare il valore delle quote e dei rendimenti al lordo ed al netto delle imposte sostitutive».

---

**3.208**

GUBERT

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), numero 5), dopo la parola: «acquisto» inserire le seguenti: «acquisto con ristrutturazione ovvero costruzione».*

---

**3.209**

GUBERT

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), numero 5), sostituire le parole: «prima casa» con le seguenti: «di un'abitazione idonea alla propria famiglia, qualora ne siano privi».*

---

**3.210**

TAROLLI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) progressiva armonizzazione del prelievo per i redditi di natura fondiaria e per i redditi diversi di cui all'articolo 81, primo comma, lettera a) e b) del TUIR 917/86, con quello previsto per i redditi di natura finanziaria».

---

**3.118**

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**3.119**

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) completamento del processo di semplificazione degli adempimenti, avviato nella XIII legislatura, estensione dell'utilizzo delle procedure telematiche per gli adempimenti dei contribuenti, prevedendo l'esonero dalla tenuta dei registri contabili previsti dalle leggi tributarie e da altri obblighi di natura formale e strumentale per i contribuenti che si avvalgono di sistemi informatici connessi telematicamente con l'amministrazione finanziaria, nonché il differimento degli ordinari termini di pagamento per coloro che versano i tributi telematicamente».

---

**3.123**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) rafforzamento dei controlli di veridicità per i redditi che risultano al di fuori delle previsioni degli studi di settore;».

---

**3.125**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo la parola: «potenziamento» aggiungere le seguenti: «e completamento».*

---

**3.126**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ampliamento delle categorie produttive considerate».*

---

**3.127**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

**Le parole da: «Al comma 1,» a: «numero 3)» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9.*

All'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

---

**3.128**

BRUNALE, BONAVITA, PASQUINI, TURCI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO,  
GIARETTA, CASTELLANI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).*

---

**3.129**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Precluso**

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).*

---

**3.130**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA,  
CASTELLANI, PASQUINI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) introduzione di un meccanismo forfettario triennale di determinazione dell'imponibile, sulla base degli studi di settore, opzionale e revocabile a richiesta del contribuente, per l'imposizione sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo per i soggetti con volume d'affari non superiore a cinquantamila euro, prevedendo l'esenzione dall'imposta per il primo triennio per i redditi relativi alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove attività».

---

**3.131**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), numero 3), dopo le parole: «concordato triennale preventivo,» aggiungere le seguenti: «sulla base degli studi di settore».*

*Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: «anche in funzione del potenziamento degli studi di settore».*

---

**3.211**

IL RELATORE

**Improponibile**

*Al comma 1, lettera e), numero 3), dopo le parole: «reddito di impresa» aggiungere le seguenti: «, realizzato anche dai soggetti di cui all'articolo 4 assoggettati agli studi di settore, ».*

---

**3.132**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: «, e previsione della possibilità di rinegoziarlo da parte del contribuente in caso di eventi straordinari ed imprevedibili».*

---

**3.133**

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

**Id. em. 3.132**

*Al comma 1, lettera e), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previsione della possibilità di rinegoziarlo da parte del contribuente in caso di eventi straordinari ed imprevedibili».*

---

**3.134**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, RUVOLO, PETERLINI, KOFLER, ROLLANDIN, SALZANO, ANDREOTTI, FRAU

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), punto 4), sostituire le parole da: «piccole attività» fino a: «vocazione turistica,» con le seguenti: «piccole attività nei comuni montani o nelle frazioni di comuni montani non a vocazione turistica».*

---

**3.135**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), numero 5), dopo la parola: «autonomi» aggiungere le seguenti: «al di sotto di una soglia di reddito non superiore al livello determinato dagli studi di settore».*

---

**3.212**

GUBERT

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: «o della utilità sociale che la loro presenza rappresenta per aree marginali montane o a bassa densità demografica».*

---

**3.139**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n.662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

---

**3.141**

TURCI, D'AMICO, DE PETRIS, GIARETTA, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente: «previsione di una clausola di salvaguardia che garantisca:*

*a) in generale, che a parità di condizioni di nuovo regime fiscale non possa in nessun caso risultare più sfavorevole per il contribuente del regime fiscale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;*

*b) in particolare, che il grado di progressività del nuovo regime fiscale sia tale da assicurare un trattamento più favorevole per i redditi bassi e medi rispetto al trattamento riconosciuto per gli stessi redditi dal regime fiscale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**3.143**

DE PETRIS, RIPAMONTI, GIARETTA, CASTELLANI, D'AMICO, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «od uguale, mai peggiore».*

---

**3.145**

D'AMICO, TURCI, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale».*

---

**3.148**

BONAVITA, TURCI, DE PETRIS, CASTELLANI, D'AMICO, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI

**Le parole da: «Al comma 1,» a: «previsione di» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) previsione di clausole che permettano il riporto delle eccedenze di detrazioni non utilizzate nel periodo di imposta per il quale può essere effettuata la richiesta di rimborso, o il riporto agli anni seguenti».

---

**3.149**

GIARETTA, DE PETRIS, CASTELLANI, D'AMICO, BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, BRUNALE, PASQUINI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) previsione di un meccanismo di riporto di perdite scaturenti dall'utilizzo di deduzioni eccedenti il reddito personale attraverso un credito di imposta pari all'eccedenza moltiplicata per l'aliquota minima, per il quale può essere effettuata la richiesta di rimborso o il riporto agli anni seguenti».

---

**3.151**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, RUVOLO, PETERLINI, KOFLER, ROLLANDIN, SALZANO, ANDREOTTI, FRAU

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«f-bis) applicazione dei principi contenuti nel titolo V della Costituzione e del federalismo fiscale potenziando e rendendo efficace il meccanismo della compartecipazione alle entrate fiscali dello Stato da parte di regioni ed enti locali».

---



**3.152**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, RUVOLO, PETERLINI, KOFLER, ROLLANDIN, SALZANO, ANDREOTTI, FRAU

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«f-bis) coordinamento degli indirizzi generali per le imposizioni fiscali da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni per garantire un futuro peso fiscale complessivo inferiore o uguale rispetto a quello in atto».

---

**ORDINI DEL GIORNO****G3.100**

GUASTI, MANFREDI

**Non posto in votazione (\*)**

Il senato, in sede di discussione dell'articolo 3 del disegno di legge atto Senato 1396 «Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale»;

premesso che:

il territorio della montagna è largamente in una situazione di emarginazione nei confronti del resto del territorio nazionale, ed è purtroppo un dato di fatto che chi vive in montagna ha difficoltà ed esigenze non paragonabili a quelle di chi vive in pianura per tutti i settori della vita della collettività quali i trasporti, la scuola, la sanità, lo sport, il lavoro, il consumo di energia e, non ultimo di commercio;

in attesa che il Parlamento metta in discussione il disegno di legge n. 1405 «Nuova legge sulla Montagna» a firma dei senatori Manfredi, Guasti ed altri, che affronta in modo organico il tema della Montagna con provvedimenti essenziali,

impegna il Governo:

ad adottare per i Comuni montani non a vocazione turistica, il cui territorio per almeno il 50 per cento sia posto a quota superiore agli 800 metri sul livello del mare, l'abrogazione, per gli esercizi commerciali ope-

ranti in queste aree, dell'obbligatorietà del regime d'uso del registratore di cassa».

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

---

### **G3.101**

IOANNUCCI

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

considerato:

che il disegno di legge «Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale» (A.S. 1396) all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3, indica tra i principi e i criteri direttivi ai quali deve attenersi la riforma dell'imposta sul reddito, per quanto riguarda l'imponibile, l'articolazione delle deduzioni anche in funzione dei valori e criteri che riguardano la famiglia, con particolare riferimento al numero dei figli;

che la donna riveste un ruolo essenziale e centrale all'interno della famiglia e che, soprattutto, la donna lavoratrice con figli a carico affronta continui disagi per conciliare l'attività lavorativa con la cura della famiglia;

che le donne sono spesso costrette ad abbandonare il proprio lavoro o a ritardare l'ingresso nel mondo del lavoro, proprio perché non riescono a conciliare le esigenze familiari con quelle lavorative;

che già nel Piano per l'occupazione del 2002, è stata evidenziata la necessità di adottare misure dirette a favorire l'entrata e la permanenza della donna nel mercato del lavoro;

che è necessario, quindi, favorire anche con adeguate misure fiscali le donne lavoratrici con figli, nell'ambito di un rilancio complessivo della politica in favore della famiglia e dell'occupazione femminile,

impegna il Governo:

a tenere conto, nell'ambito della riforma fiscale, del ruolo fondamentale che la donna riveste all'interno della famiglia e a prevedere misure fiscali che agevolino le donne lavoratrici ed in particolare quelle con figli per conciliare la vita lavorativa con quella familiare ed assicurare una più facile entrata e permanenza della popolazione femminile nel mercato del lavoro.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

---

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

**3.0.1**

CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA,  
BRUNALE, PASQUINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art 3-bis.

*(Riforma dell'imposizione sulla locazione abitativa).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di detrazioni e agevolazioni fiscali sulla locazione abitativa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 431;

b) riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai fini del calcolo dell'imposta di registro sui medesimi contratti, in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge 431;

c) incremento della detrazione prevista dall'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

d) obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le convalide di licenza e di sfratto emesse ai sensi dell'articolo 663 e 665 del Codice di Procedura Civile».

*Conseguentemente, all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3, 3-bis e 8 contengono esclusivamente misure a carattere ordinamentale ovvero a carattere organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai sensi dei successivi commi 3 e 4».

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, la legge finanziaria reca le modifiche al regime di imposizione personale, quelle relative alla progressiva eliminazione dell'Irap e quelle concernenti la riforma dell'imposizione sulla locazione abitativa, che comportano effetti finanziari e definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 3, 3-bis ed 8».

---

#### ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

#### **Approvato con emendamenti**

*(Imposta sul reddito delle società)*

1. Nel rispetto dei principi della codificazione, per incrementare la competitività del sistema produttivo, adottando un modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell'Unione europea, la riforma dell'imposizione sul reddito delle società si articola, per quanto riguarda l'imponibile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo d'impresе su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna rettificati come specificamente previsto; esclusione dall'esercizio dell'opzione delle controllate non residenti; eguale esclusione della società o ente controllante non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato; definizione della nozione di stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni; per la definizione del requisito del controllo riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto e indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso del venire meno del requisito del controllo; regime facoltativo di neutralità fiscale per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi fra le società e gli enti che partecipano al consolidato fiscale; in caso di uscita dal consolidato fiscale, riallineamento dei valori fiscali a quelli di libro dei beni trasferiti in neutralità, con conseguente recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate, fino a concorrenza delle differenze ancora esistenti, e applicazione di analoghi principi per le fattispecie di cui alla lettera i), secondo periodo, con conseguente recupero a tassazione delle riserve e fondi ancora in sospensione di imposta; limite all'utilizzo di perdite fiscali anteriori all'ingresso nel gruppo e regolamentazione dell'attribuzione di quelle residue nel caso

di scioglimento totale o parziale dello stesso; totale esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile per i dividendi distribuiti dalle società consolidate; identità del periodo di imposta per ciascuna società del gruppo, fatta eccezione per i casi di operazioni straordinarie relativamente alle quali dovranno prevedersi apposite regole; eventuale esclusione dell'opzione relativamente alle società controllate che esercitino determinate attività diverse da quella della controllante; esclusione dal concorso alla formazione del reddito dei compensi corrisposti alle e ricevuti dalle società con imponibili negativi; nel caso in cui per effetto di svalutazioni dedotte dalla società controllante o da altra società controllata, anche se non inclusa nella tassazione di gruppo, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione nella società consolidata è minore del valore fiscale riconosciuto della corrispondente quota di patrimonio netto contabile di tale società, riallineamento del secondo valore al primo determinando i criteri per la determinazione e la ripartizione di tale differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata; le società che esercitano l'opzione garantiscono solidalmente tra loro l'adempimento degli obblighi tributari dell'ente o società controllante;

b) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo esteso anche alle società controllate non residenti sulla base degli stessi principi e criteri previsti per il consolidato nazionale di cui alla lettera a) salvo quanto di seguito previsto; esercizio dell'opzione da parte della società o ente controllante di grado più elevato residente nel territorio dello Stato e da parte di tutte le controllate non residenti; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a cinque anni; mantenimento del principio del valore normale per i beni ed i servizi scambiati fra società residenti e non residenti consolidate; al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico, calcolo della somma algebrica degli imponibili solo proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva direttamente ed indirettamente posseduta; esercizio dell'opzione condizionato alla revisione dei bilanci della controllante residente e delle controllate estere da parte di soggetti con le qualifiche previste ed eventualmente ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali determinabili anche per il singolo contribuente; metodo di consolidamento analogo a quello previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 127-bis, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento di imposte pagate all'estero per singola entità legale o stabile organizzazione con modalità tali da evitare effetti di doppia imposizione economica e giuridica; al fine di consentire l'utilizzo del credito per imposte pagate all'estero, concorso prioritario dei redditi prodotti all'estero alla formazione del reddito imponibile; semplificazione della determinazione della base imponibile delle controllate non residenti, anche escludendo l'applicabilità delle norme del titolo I, capo VI, e dei titoli II e IV del citato testo unico delle imposte sui redditi, concepite per realtà produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali;

*c)* esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti, sia non residenti al verificarsi delle seguenti condizioni: 1) riconducibilità della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo di ininterrotto possesso non inferiore ad un anno; 2) esercizio da parte della società partecipata di un'effettiva attività commerciale; 3) residenza della società partecipata in un Paese diverso da quello a regime fiscale privilegiato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 127-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, salvi i casi di disapplicazione previsti dal comma 5 dello stesso articolo 127-*bis*; nel caso di realizzo di plusvalenze relative alle partecipazioni con i requisiti predetti, recupero a tassazione delle svalutazioni dedotte negli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore della nuova disciplina recata dalla riforma da determinare in numero non inferiore a due;

*d)* esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95 per cento degli utili distribuiti da società con personalità giuridica sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato, anche in occasione della liquidazione, ferma rimanendo l'applicabilità dell'articolo 127-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per quelle residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato; deducibilità dei costi connessi alla gestione delle partecipazioni;

*e)* indeducibilità delle minusvalenze iscritte e simmetrica indeducibilità di quelle realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti, sia non residenti che si qualificano per l'esenzione di cui alla lettera *c)*; indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione di cui alla stessa lettera *c)*;

*f)* riformulazione dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al fine di escludere il pro-rata di indeducibilità di cui al comma 1 del medesimo articolo nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione di utili esclusi di cui rispettivamente alle lettere *c)* e *d)*; previsione di un nuovo pro-rata di indeducibilità per i soli oneri finanziari nel caso di possesso di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione di cui alla stessa lettera *c)*, escludendo quelle relative a controllate incluse nel consolidato fiscale ed eventualmente anche quelle il cui reddito è tassato in capo ai soci anche a seguito dell'opzione di cui alla lettera *h)*; per la determinazione del pro-rata riferimento ai valori risultanti dallo stato patrimoniale della partecipante, considerando il valore di libro delle partecipazioni con i requisiti di cui alla lettera *c)* innanzitutto finanziato dal patrimonio netto contabile da determinare con criteri analoghi a quelli di cui alla lettera *g)*; nel caso di successiva cessione della partecipazione consolidata o nella società il cui reddito è tas-

sato in capo ai soci, anche per effetto dell'opzione di cui alla lettera *h*) potrà essere previsto il recupero a tassazione anche parziale degli oneri finanziari dedotti per effetto della esclusione di cui al secondo periodo della presente lettera; coordinamento con le disposizioni di cui alla lettera *g*);

*g*) in conformità a quanto disposto in altri ordinamenti fiscali europei, limite alla deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati dal socio che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione non inferiore al 10 per cento del capitale sociale e da sue parti correlate, da identificare sulla base dei criteri di cui all'articolo 2359 del codice civile, verificandosi un rapporto tra tali finanziamenti ed il patrimonio netto contabile riferibile allo stesso socio eccedente quello consentito ed a condizione che gli oneri finanziari non confluiscono in un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul reddito delle società; previsione di un rapporto tra la quota di patrimonio netto e l'indebitamento dell'impresa riferibili al socio qualificato sterilizzando gli effetti delle partecipazioni societarie a catena e eventualmente differenziandolo per le società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni; verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente dell'onere di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria e non da quella del socio; in assenza di tale dimostrazione assimilazione degli oneri finanziari dovuti ad utili distribuiti e conseguente indeducibilità degli stessi nella determinazione del reddito d'impresa; rilevanza ai fini della determinazione del predetto rapporto: 1) della quota di patrimonio netto contabile corrispondente alla partecipazione del socio al netto del capitale sociale sottoscritto e non versato, aumentato dell'utile dell'esercizio e diminuito della perdita nel caso di mancata ricopertura della stessa entro un periodo non inferiore alla fine del secondo esercizio successivo; 2) dell'indebitamento erogato dal socio o da sue parti correlate intendendo per tale quello derivante da mutui e depositi di danaro e da ogni altro rapporto qualificabile economicamente fra i debiti finanziari; computo ad incremento dell'indebitamento degli apporti di capitale effettuati in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione e di quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile o alternativamente assimilazione della remunerazione di tali rapporti agli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali e dei redditi derivanti dalla cessione dei relativi contratti alla cessione di partecipazioni societarie qualificate; irrilevanza dei finanziamenti assunti dai soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; eventuale esclusione dal limite alla deducibilità degli oneri finanziari per i contribuenti il cui fatturato non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore;

*h*) facoltà delle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti, ciascuna con una percentuale di partecipazione non inferiore al 10 per cento, di optare per il regime di trasparenza fiscale delle società di persone. La stessa opzione potrà eventualmente essere consentita in presenza di soci non residenti solo nel caso in cui nei loro confronti non si applichi alcun prelievo sugli utili distribuiti. La società

che esercita l'opzione garantisce con il proprio patrimonio l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei soci; previsione di un'opzione analoga a quella di cui alla presente lettera alle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria esclusivamente composta da persone fisiche e rientranti nell'ambito di applicazione degli studi di settore; esclusione dell'opzione di cui alla lettera g) o, se già esercitata, cessazione dei suoi effetti nel caso di detenzione da parte della società a responsabilità limitata di partecipazione in società con i requisiti per l'esenzione di cui alla lettera c); equiparazione ai fini delle imposte dirette della società a responsabilità limitata che esercita l'opzione ad una società di persone;

i) deducibilità delle componenti negative di reddito forfetariamente determinate, quali le rettifiche dell'attivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito dal conto economico al fine di consentire il differimento d'imposta anche se calcolate in sede di destinazione dell'utile; nel caso di incapienza dell'imponibile della società cui si riferiscono, previsione della deducibilità delle predette componenti negative di reddito in sede di destinazione dell'utile di altra società inclusa nella stessa tassazione di gruppo; previsione dei necessari meccanismi per il recupero delle imposte differite;

l) riformulazione della disciplina del credito per imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di renderla coerente con i nuovi istituti introdotti dalla disciplina recata dalla riforma, in particolare prevedendone il calcolo relativamente a ciascuna controllata estera ed a ciascuna stabile organizzazione o alternativamente, solo per queste ultime, mantenere il riferimento a tutte quelle operanti nello stesso Paese; previsione del riporto in avanti ed all'indietro del credito per imposte pagate all'estero inutilizzato per un periodo eventualmente differenziato non inferiore a otto esercizi;

m) abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, e della possibilità dallo stesso decreto prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione; mantenimento e razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti dallo stesso decreto legislativo e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, al fine di renderli coerenti alle logiche della disciplina recata dalla riforma;

n) opzione e relativi termini e modalità di esercizio per la determinazione forfetaria dell'imposta relativa al reddito ovvero del reddito derivante dall'utilizzazione delle navi indicate nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed eventualmente anche a quello derivante dalle attività commerciali complementari od accessorie al fine di rendere il prelievo equivalente a quello di un'imposta sul tonnellaggio; a tale scopo: 1) l'identificazione delle attività ammesse al regime di determinazione forfetaria avverrà con riferimento ai criteri di cui alla comuni-



cazione recante «Nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo» COM(96)81 approvata dalla Commissione europea in data 24 giugno 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C. 205 del 5 luglio 1997, ed alle modalità di attuazione degli analoghi regimi negli altri Stati membri dell'Unione europea; 2) la tassa ovvero il reddito saranno commisurati in cifra fissa per ogni tonnellata di stazza netta con l'individuazione di diverse fasce di tonnellaggio di modo che l'importo unitario per tonnellata diminuisca con l'aumentare del tonnellaggio della nave con riferimento a quanto previsto negli altri Stati membri dell'Unione europea; irrevocabilità dell'opzione per un periodo almeno quinquennale; alle cessioni di beni e servizi fra le società il cui reddito si determina in modo forfetario secondo i criteri predetti e le altre imprese si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall'articolo 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche se avvengono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato;

o) riformulazione dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente l'imputazione ai soci residenti del reddito prodotto da società estere controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato al fine di estenderne l'ambito di applicazione anche alle società estere collegate residenti negli stessi Paesi. In assenza del requisito del controllo invece della determinazione dell'imponibile secondo le norme nazionali, sarà prevista l'imputazione del maggiore tra l'utile di bilancio prima delle imposte ed un utile forfetariamente determinato sulla base di coefficienti di rendimento differenziati per le categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale;

p) mantenimento della soglia di fatturato per l'applicazione degli studi di settore;

q) abrogazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni;

r) per i costi e le spese aventi limitata deducibilità fiscale, previsione di criteri di effettiva semplificazione, anche con l'introduzione di meccanismi di forfetizzazione in rapporto ai ricavi dichiarati, e coordinamento con i criteri di valorizzazione di tali costi ai fini di altre imposte, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

s) introduzione di un sistema agevolativo permanente teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle società che sostengono spese per l'innovazione tecnologica, la ricerca e la formazione.

2. Sull'imponibile determinato ai sensi del comma 1 insiste un'aliquota unica del 33 per cento.

## EMENDAMENTI

**4.1**

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. – (*Imposta sul reddito delle società*). 1. La riforma dell'imposta sul reddito delle società si articola come segue:

a) applicazione opzionale in capo alla società o ente controllante che possiede una partecipazione non inferiore al 90 per cento in società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, della imposta in forma consolidata con i limiti e le modalità indicate nel presente comma;

b) coincidenza della data d'inizio e di chiusura del periodo d'imposta di tutti i partecipanti al consolidamento;

c) la percentuale di controllo di cui alla lettera a) deve sussistere ininterrottamente a partire dall'inizio del periodo d'imposta;

d) il reddito imponibile di ciascuna delle società controllate e della società o ente controllante, che optano per l'applicazione dell'imposta in forma consolidata, è determinato separatamente in base alle ordinarie disposizioni;

e) ai fini dell'applicazione dell'imposta in forma consolidata è trasferito alla società cd ente controllante il risultato positivo o negativo derivante dalla determinazione separata dell'imponibile di ciascuna società controllata;

f) le perdite realizzate in periodi d'imposta anteriori a quelli cui si applica il regime opzionale di cui alla lettera a), possono essere portate in compensazione del reddito realizzato esclusivamente dal soggetto che le ha prodotte;

g) l'opzione ha la durata di tre anni, si rinnova ogni tre anni e deve essere esercitata, da ciascuna delle società o enti che intendono applicare l'imposta in forma consolidata, nei modi e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

h) nel caso di rinuncia all'esercizio della proroga dopo un triennio in cui l'opzione è stata esercitata, la società o ente controllante deve indicare la ripartizione degli eventuali residui che deve basarsi, a scelta del soggetto controllante, sul patrimonio netto contabile ovvero sul volume dei ricavi riferiti alle società controllate ed al soggetto controllante che hanno partecipato all'applicazione dell'imposta in forma consolidata e fra le quali sussiste ancora, al momento del mancato rinnovo, il rapporto di controllo di cui alla lettera a);

i) nel periodo d'imposta in cui, dopo l'esercizio dell'opzione, le condizioni di controllo vengono meno, l'applicazione dell'imposta in forma consolidata cessa di diritto. Gli eventuali residui saranno attribuiti al soggetto controllante;

l) la società o ente controllante deve presentare, con le stesse modalità e termini di quella relativa ai redditi propri, la dichiarazione relativa all'applicazione dell'imposta in forma consolidata su apposito modello;

m) al versamento dell'imposta, anche in acconto, applicata in forma consolidata, come pure al riporto a nuovo dell'eventuale credito o alla richiesta di rimborso dello stesso, provvede la società o ente controllante. Ciascuna società controllata risponde in solido con il soggetto controllante per l'importo dei debiti d'imposta trasferiti;

n) adeguamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, prevedendo:

1) l'applicazione automatica del regime di tassazione;

2) la sua applicazione graduale sull'intero patrimonio d'impresa entro 5 anni;

3) l'aliquota sulla parte di reddito derivante dall'applicazione del coefficiente di rendimento ordinario pari al 19 per cento e l'aliquota sui profitti eccedenti pari al 35 per cento;

o) adeguamento della disciplina dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento dei maggiori valori fiscali con lo stesso livello dell'aliquota dell'imposta sostitutiva da fissare al 19 per cento;

p) adeguamento della disciplina delle minusvalenze iscritte e realizzate relative a partecipazioni in società sia residenti sia non residenti, con loro riconoscimento ad un'aliquota del 19 per cento, e corrispondente adeguamento della deducibilità degli ammortamenti sui cespiti rivalutati e tassati con l'aliquota del 19 per cento».

## 4.2

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

### **Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 3.1**

*All'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli ar-

ticoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n.662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5".

---

#### 4.3

BONAVITA, D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

##### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano ed».*

---

#### 4.4

BRUNALE, TURCI, BONAVITA, PASQUINI

##### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «somma algebrica degli imponibili» aggiungere le seguenti: «proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva direttamente o indirettamente detenuta».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico».*

---

#### 4.5

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, TURCI

##### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «come specificatamente previsto», aggiungere le seguenti: «introduzione di un'apposita disciplina della dichiarazione di gruppo e dei connessi obblighi di versamento, prevedendo la responsabilità, oltre che della società o ente controllante, anche delle società controllate relativamente ai redditi e alle perdite a ciascuna di esse riferibili».*

---

**4.6**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, TURCI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «per la definizione del requisito del controllo» fino a: «del codice civile», con le seguenti: «individuazione del requisito del controllo adottando regole omogenee con quelle attualmente applicabili ai fini della dichiarazione di gruppo ai fini IVA, ferma restando la possibilità di prevedere percentuali di possesso di partecipazione anche superiori».*

---

**4.12**

CASTELLANI, TURCI, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «concepite per realtà produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali» è aggiunto il seguente periodo: «La società o ente controllante provvede, anche per conto delle società comprese nel consolidato, agli adempimenti di cui all'art. 105 del Tuir, relativamente alla memorizzazione delle imposte nei canestri "a" e "b" al fine di attribuire il credito d'imposta sugli utili distribuiti dalle società del gruppo a società esterne».*

---

**4.14**

TURCI, CASTELLANI, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**4.18**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

**Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 3.1**

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «ad un anno» con le seguenti: «a cinque anni».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n.662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

---

#### 4.21

TURCI, CASTELLANI, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

#### **Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

#### 4.26

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, RUVOLO, PETERLINI, KOFLER, ROLLANDIN, SALZANO, ANDREOTTI, FRAU

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) previsione di un eguale trattamento ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva alle partecipazioni qualificate e non qualificate relative ad operazioni di cessione, conferimento d'azienda, fusioni e scissioni».

---

**4.28**

FRANCO Paolo

**Ritirato**

Al comma 1, alla lettera g), sostituire la parola: «*limite*» con le seguenti: «*limiti, differenziati secondo il criterio delle dimensioni delle imprese,*».

---

**4.200**

IL RELATORE

**Approvato**

Al comma 1, lettera g), al primo periodo, dopo la parola: «erogati», inserire le seguenti: «o garantiti»; al numero 2), dopo la parola «erogato», inserire le seguenti: «o garantito»; e dopo le parole: «fra i debiti finanziari», inserire le seguenti: «rilevanza delle garanzie reali, personali e di fatto, quindi anche dei comportamenti e degli atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzie, ottengono lo stesso risultato economico:».

---

**4.33**

TURCI, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, GIARETTA

**Respinto**

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire le parole: «non inferiore al 10 per cento del capitale sociale», con le parole: «non inferiore al 50 per cento del capitale sociale».

---

**4.38**

D'AMICO, TURCI, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, GIARETTA

**Ritirato**

Al comma 1, lettera g), sopprimere il terzo e quarto periodo.

---

**4.41**

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA, BONAVITA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera g), terzo periodo, dopo le parole: «verificandosi un rapporto superiore a quello consentito», inserire le seguenti: «,che in ogni caso non potrà superare la soglia del 20 per cento,».*

---

**4.44**

TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria» aggiungere le seguenti: «, anche in relazione alla redditività ottenibile con gli investimenti effettuati tramite i finanziamenti erogati o garantiti dal socio».*

---

**4.46**

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA, BONAVITA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera g), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «in ogni caso, il nuovo regime impositivo non può risultare penalizzante per le imprese con una quota di indebitamento fino a cinque volte il patrimonio netto dell'impresa;».*

---

**4.58**

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera g), in fine, aggiungere le seguenti parole: «le disposizioni di cui alla presente lettera, in tutti i casi, non sono applicabili alle imprese individuali e alle società di persone».*

---



**4.201**

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, lettera h) sostituire le parole: «di cui alla lettera g)», con le seguenti: «di cui alla presente lettera».*

---

**4.69**

BRUNALE, TURCI, BONAVITA, PASQUINI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:*

«m) coerentemente alla logica della disciplina recata dalla riforma e in particolare al regime delle partecipazioni in società con o senza personalità giuridica sia residenti, sia non residenti, estensione della esenzione di cui alla lettera c) alle fattispecie previste dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358».

---

**4.73**

TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, DE PETRIS, CASTELLANI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera m), sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Riforma dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 e successive modificazioni, con la previsione di una tassazione delle operazioni straordinarie in misura inferiore a quella prevista dalla tassazione ordinaria, con riconoscimento fiscale degli eventuali maggiori valori».

---

**4.76**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

**Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 3.1**

*Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n.662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

---

**4.78**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

**Le parole da: «Al comma 1,» a: «dello Stato» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:*

«q-bis) riformulazione del trattamento fiscale degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche al fine di garantire l'esenzione dall'imposta alle università statali;».

---

**4.79**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, TURCI,

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:*

«q-bis) riformulazione del trattamento fiscale degli organi e delle amministrazioni dello Stato, anche al fine di garantire la non assoggettabilità all'imposta delle università statali, compresi quelli ad ordinamento autonomo;».

---

**4.85**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere, la seguente:*

«r-bis) introduzione di un sistema agevolativo per le imprese che sostengono spese per l'innovazione tecnologica, la ricerca scientifica».

---

**4.202**

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, lettera s), dopo la parola: «permanente», inserire le seguenti: «la cui entità è stabilita annualmente sulla base del finanziamento disposto in legge finanziaria».*

---

**4.203**

GUBERT

**Respinto**

*Al comma 1, lettera s), dopo le parole: «innovazione tecnologica», inserire le seguenti: «o di prodotto con positive conseguenze per la salute e la qualità dell'ambiente».*

---

**4.204**

GUASTI

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera s), dopo le parole: «la formazione», aggiungere le seguenti: «E riformulazione dell'articolo 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001 per estendere anche alle Province, così come già ora è possibile per i Comuni, l'attribuzione di credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico degli Enti locali (decreto legislativo n. 267/2000)».*

---

**4.205**

DE PETRIS, TURCI, CASTELLANI, MARINO, RIPAMONTI, D'AMICO, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera s), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché per investimenti ambientali così come definiti dall'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».*

---

**4.206**

IL RELATORE

**Improponibile**

*Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:*

«s-bis. Estensione del concordato triennale preventivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 3), ai soggetti di cui al presente articolo assoggettati agli studi di settore».

---

**4.207**

SALERNO, EUFEMI

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:*

«s-bis. Nel caso di fondi interni, prevedere la deducibilità degli accantonamenti relativi al personale in quiescenza».

---

**4.94**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

**Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 3.1**

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

*1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'arti-*

colo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n.662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

---

#### 4.97

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA, BONAVITA

#### Respinto

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque riconosciuto un adeguamento graduale al nuovo regime impositivo per le imprese che hanno aderito al regime impositivo di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466».*

---

### ORDINI DEL GIORNO

#### G4.100

LA COMMISSIONE

#### Non posto in votazione (\*)

«Il Senato, in sede di esame dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1396,

impegna il Governo:

a rivedere la disciplina della deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali al fine di incrementare la misura della deduzione vigente a favore del settore teatrale e di ampliare la tipologia delle spese deducibili sostenute per lo svolgimento di attività imprenditoriali in ambito culturale».

---

(\*) Accolto dal Governo

---

**G4.101**

LA COMMISSIONE

**Non posto in votazione (\*)**

«Il Senato, in sede di esame dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1396,

impegna il Governo:

a modificare la disciplina della deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali al fine di introdurre la deducibilità per le erogazioni a favore di organismi di gestione dei parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale, paesistico-ambientale, come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate dalla lettera a) comma 1, articolo 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti».

---

(\*) Accolto dal Governo

---

**G4.102**

GUASTI, MANFREDI

**Ritirato**

«Il Senato, in sede di esame dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1396, recante «Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale»;

premesso che:

il territorio della montagna è largamente in una situazione di emarginazione nei confronti del resto del territorio nazionale, ed è purtroppo un dato di fatto che chi vive in montagna ha difficoltà ed esigenze non paragonabili a quelle di chi vive in pianura per tutti i settori della vita della collettività quali i trasporti, la scuola, la sanità, lo sport, il commercio, il lavoro e, non ultimo, il consumo di energia;

considerato che nei comuni montani posti a quota superiore agli 800 mt sul livello del mare gli abitanti devono affrontare il periodo invernale più lungo e più freddo in confronto ai Comuni di pianura, subendo un costo maggiore per spese di riscaldamento (acceso dal 1° ottobre al 31 maggio), elemento di grande necessità in quanto la popolazione è per la grande maggioranza anziana, e la maggior parte con pensioni al minimo;

in attesa che il Parlamento metta in discussione il disegno di legge n. 1405 «Nuova legge sulla Montagna» a firma dei senatori Manfredi Guasti ed altri, che affronta in modo organico il tema della Montagna con provvedimenti essenziali;

impegna il Governo:

ad individuare per i comuni montani non a vocazione turistica, il cui territorio per almeno il 50 per cento sia posto a quota superiore agli 800 metri sul livello del mare, forme di esenzioni fiscali e/o forti riduzioni delle imposte che gravano sui combustibili da riscaldamento, come il gas metano, il gasolio, gas di petrolio liquido ed altri, al fine di attenuare la penalizzazione fra territori, in un contesto di fragilità socio-economica che fa temere l'isolamento e l'esclusione dal circuito virtuoso della vivibilità, gli abitanti della montagna».

---

#### **G4.103**

GUASTI

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame dell'articolo 4 del disegno di legge 1396, recante «Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale»;

premessi che:

la normativa vigente prevede che per le aziende, interessate da provvedimenti di esproprio di aree fabbricabili e terreni adiacenti agli stabilimenti produttivi, a seguito della realizzazione di opere ed infrastrutture di pubblica utilità, venga riconosciuto un equo indennizzo che può anche riguardare maggiori spese ed oneri diretti e indiretti, sostenuti per modifiche strutturali e infrastrutturali apportati allo stabilimento per sopperire a situazioni o deficienze provocate dalle opere pubbliche;

gli indennizzi di cui sopra costituiscono componente reddituale assoggettata a tassazione (IRPEG e IRAP in misura pari al 40,25 per cento) comunque con un ulteriore aggravio a carico di aziende già danneggiate; aggravio che appare tanto più ingiustificato in quanto le somme corrisposte rivestono natura di risarcimento di danni subiti dall'azienda, dipendenti vuoi dalla perdita di aree e fabbricati e dal conseguente venir meno di tutte le opportunità di sviluppo legate alla disponibilità degli immobili espropriati, vuoi dai maggiori oneri derivanti dalla necessità di porre in essere interventi sugli stabilimenti e sui processi produttivi per eliminare o ridurre gli effetti negativi provocati dalla realizzazione delle opere pubbliche. Questi indennizzi costituiscono mere reintegrazioni patrimoniali dei danni diretti e indiretti che l'azienda subisce e non erogazioni mirate a sostenere e incrementare l'attività aziendale (quali contributi in conto capitale o in conto esercizio) per i quali, com'è ovvio, è prevista la piena tassazione alla stregua di ricavi e sopravvenienze attive;

le valutazioni sopra richiamate appaiono particolarmente attuali in un momento in cui l'impulso alla realizzazione delle infrastrutture costituisce obiettivo primario del Governo, così da fare ritenere quanto mai opportuna una regolamentazione del problema degli espropri che contemperino l'interesse pubblico con le ragioni dei proprietari a vedersi riconosciuti in-

dennizzati realmente adeguati rispetto al sacrificio sofferto, senza ulteriori penalizzazioni, anche di natura fiscale, in modo tale da evitare il rischio, quanto mai concreto, di un notevole incremento del contenzioso;

esiste allo stato attuale una disparità di trattamento tra i soggetti che percepiscono indennizzi da esproprio, considerato che, a differenza di quanto avviene per le imprese, gli indennizzi percepiti da persone fisiche o sono del tutto esenti o sono tassati in casi limitati solo con un prelievo del 20 per cento attraverso una ritenuta alla fonte a titolo di imposta;

impegna il Governo:

a prevedere, per le somme percepite a titolo di indennizzo per danni provocati dalla realizzazione di opere pubbliche, forme di esenzione fiscale o compensazioni fiscali.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

---

#### **G4.500**

GUASTI

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di discussione dell'articolo 4 del disegno di legge A.S. 1396 «Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale»;

premesso che:

l'articolo 27 comma 18 della legge n. 448 del 2001 ha attribuito ai comuni un Credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico degli Enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000);

è evidente che la disposizione citata, comportante rilevanti benefici finanziari, crea un'ingiustificata disparità di trattamento delle province rispetto ai comuni: fattispecie del tutto identiche vengono normate diversamente dalla legge;

anche le province, infatti, possono avere partecipazioni in società che gestiscono servizi pubblici ed al pari dei comuni non costituiscono soggetti passivi d'IRPEG;

caso tipico è, per esempio, la partecipazione in Società per azioni che gestiscono il servizio di trasporto pubblico: ai comuni per i dividendi percepiti è attribuito un Credito di imposta alle province no,

impegna il Governo:

a riformulare l'articolo 27, comma 18 della legge n. 448 del 2001 che ha attribuito ai comuni un Credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono servizi pub-



blici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico degli Enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000).

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

#### EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

##### 4.0.1

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

##### **Respinto**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Istituzione dell'imposta sul traffico pesante)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dall'approvazione della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un'imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso i confini nazionali. All'imposta sono assoggettati tutti i veicoli, autotreni ed autoarticolati aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ogni qualvolta attraversino, su sede stradale, i confini nazionali.

2. L'imposta è commisurata alla massa complessiva del veicolo ed è finalizzata a trasferire una quota del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale.

3. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'ambiente, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per definire le modalità di esazione dell'imposta, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione dell'ammontare dell'imposta sulla base dell'impatto del traffico veicolare pesante lungo l'asse attraversato, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche ambientali dell'area e il livello di sicurezza intrinseca dell'asse viario;

b) individuazione delle metodiche e degli strumenti più idonei per la riscossione dell'imposta, attraverso l'eventuale adozione di rilevatori elettronici di transito;

c) riscossione semestrale dell'imposta per coloro i quali si dotano di dispositivi per la rilevazione automatica di transito e ad ogni attraver-

samento della zona di confine per coloro i quali siano sprovvisti dei dispositivi suddetti.

4. Il gettito dell'imposta istituita ai sensi del comma 1 è così ripartito:

a) una quota pari al 70 per cento del gettito complessivo e destinata al Fondo per il riequilibrio modale di cui al comma 5;

b) una quota pari al 30 per cento del gettito complessivo è destinata al Piano nazionale per la sicurezza stradale e viene utilizzata prioritariamente per il miglioramento della sicurezza stradale dei valichi e dei trafori dell'arco alpino.

5. Al fine di favorire un più ampio ricorso alla ferrovia e, anche, al cabotaggio costiero per il trasporto delle merci è istituito il Fondo per il riequilibrio modale, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le disponibilità del Fondo di cui alla lettera a) del comma 4 sono utilizzate come segue:

a) riduzione dei costi del trasporto delle merci su ferrovia;

b) miglioramento ed innovazione tecnologica delle infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto delle merci;

c) adozione di un programma per il miglioramento del servizio di trasporto merci su ferrovia, per l'abbattimento dei tempi di percorrenza e per l'estensione dell'utilizzo del sistema di trasporto combinato».

---

#### 4.0.2

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Istituzione di una imposta sulle transazioni finanziarie da e per l'estero di natura speculativa)*

1. Il Governo è delegato a intraprendere iniziative a livello di organismi internazionali per promuovere l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione e definizione di operazioni finanziarie di natura meramente speculativa, in relazione alla loro durata ed alle finalità che con esse si intendono realizzare;

b) previsione dell'ambito di applicazione dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per l'estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, commesse con le operazioni definite speculative;

c) previsione di norme antielusive che impediscano l'effettuazione, da parte di un soggetto residente, di operazioni speculative per il tramite di intermediari senza una stabile organizzazione in Italia o comunque non residenti;

d) previsione di un'aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate; possibilità di applicare un'aliquota maggiore per le transazioni con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati;

e) destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare: all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo; all'incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo; alla lotta contro l'AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri;

f) esclusione della tassazione ove la transazione sia effettuata come corrispettivo per la cessione di beni o per la prestazione di servizi. In nessun caso può essere considerata una prestazione di servizi la transazione finanziaria di carattere speculativo».

---

## ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 5.

#### *(Imposta sul valore aggiunto)*

1. La riforma dell'imposta sul valore aggiunto si articola, sulla base dello *standard* comunitario, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile, in modo da avvicinare la struttura dell'imposta a quella propria e tipica di una imposta sui consumi;

b) coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione;

c) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;

d) semplificazione degli adempimenti formali;

e) semplificazione delle disposizioni in tema di territorialità dell'imposta e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della normativa comunitaria;

f) semplificazione delle disposizioni relative alla detrazione ed alla rettifica della detrazione e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977;

g) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in tema di rimborso dell'imposta;

*h)* previsione di norme che consentano, nel rispetto dei principi di semplicità, trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto e da ogni altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo, la quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalità etiche, in base ai seguenti principi:

1) la destinazione della quota del corrispettivo a finalità etiche può essere stabilita facoltativamente dal consumatore finale sulla base delle indicazioni fornite, al momento dell'effettuazione dell'operazione, dal soggetto passivo;

2) l'entità massima della quota del corrispettivo ammesso è stabilita ogni anno con la legge finanziaria per l'anno successivo, compatibilmente con i saldi della finanza pubblica;

*i)* armonizzazione delle diverse forme di detraibilità e deducibilità previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

## EMENDAMENTI

### 5.1

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO

#### **Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. – 1. La riforma della imposta sul valore aggiunto si articola, nel pieno rispetto ed in applicazione della normativa comunitaria, come segue:

*a)* progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile;

*b)* coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione;

*c)* razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;

*d)* semplificazione degli adempimenti formali.

2. Dall'applicazione del comma 1 non possono derivare oneri per il bilancio pubblico.

3. Nel documento di programmazione economico-finanziaria sono indicati annualmente, con un profilo almeno triennale, nel rispetto dei vincoli comunitari, l'ammontare del volume degli affari, che può essere escluso dall'imponibile, in quanto destinato dai privati a finalità etiche, gli oneri finanziari relativi e la copertura finanziaria. Con successivo provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti

per la relativa copertura si rende operativa la agevolazione secondo l'ammontare del volume d'affari previsto».

---

## 5.2

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, GIARETTA, CASTELLANI, D'AMICO, TURCI

*Al comma 1, sostituire le parole: «sulla base dello standard comunitario» con le seguenti: «nel pieno rispetto ed in applicazione della normativa comunitaria».*

---

## 5.3

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «sulla base dello standard comunitario» con le seguenti: «nel pieno rispetto ed in applicazione della normativa comunitaria».*

---

## 5.4

GIARETTA, CASTELLANI

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ridurre» con la seguente: «eliminare».*

---

## 5.6

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, TURCI

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) riordino dei beni di consumo inseriti nelle diverse aliquote dell'IVA secondo criteri di priorità sociale, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori e in particolare per favorire i consumi dei redditi più bassi».

---

**5.7**

THALER AUSSERHOFER, BRUNALE, MICHELINI, RUVOLO, PETERLINI, KOFLER, ROLLANDIN, SALZANO, ANDREOTTI, FRAU

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) possibilità di scelta incondizionata da parte del contribuente tra l'utilizzo della compensazione o il rimborso dell'imposta».

**5.8 (testo corretto)**

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, TOIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)*

1. Al fine di assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, fino ad un ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo italiano, di annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e di contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Successivamente all'adozione da parte di almeno cinque membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 corretta in maniera tale da essere pari all'aliquota media delle imposte sulle transazioni valutarie istituite dai paesi membri dell'Unione europea.

4. La modifica dell'aliquota di cui al comma 3 viene effettuata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sarà verificato che almeno quattro paesi membri dell'Unione europea hanno istituito un'imposta equivalente a quella di cui al comma 1.

5. Le ulteriori modifiche risultanti dalle variazioni delle aliquote verificatesi nei Paesi membri dell'Unione europea sono effettuate il 1° gennaio di ogni anno.

6. L'aliquota media di cui al comma 3 viene calcolata facendo la media aritmetica delle aliquote massime delle imposte equivalenti a quella di cui al presente articolo, in vigore nei paesi membri dell'Unione europea nel corso dell'anno precedente.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le aliquote di cui al presente articolo da applicare in Italia.

8. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di:

*a)* estendere ai paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo;

*b)* istituire un fondo internazionale, che veda la partecipazione di rappresentanti di Governi anche di paesi non OCSE, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di organizzazioni non governative, per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall'imposta ai fini di cui al comma 1.

9. Per le transazioni valutarie con stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 del presente articolo.

10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

*a)* l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

*b)* le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

*c)* il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

*d)* la destinazione del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 1, agli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, alle misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e alla lotta alla povertà su scala mondiale».

**5.9**

GIARETTA, CASTELLANI

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) previsione di norme che consentano, nel rispetto dei principi di semplicità, trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto a carico del soggetto passivo la quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalità etiche».

---

**5.10**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, BRUNALE

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) la definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione, allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea; istituzione comunque di un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani in mancanza, entro un termine temporale definito, di iniziative regolamentari e legislative in merito da parte della Commissione europea».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n.662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

---



**5.11**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

*Al comma 1, lettera h), alinea, sostituire le parole da: «nel rispetto dei principi» fino alla fine della lettera con le seguenti: «la definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei Paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea; istituzione comunque di un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani in mancanza, entro un termine temporale definito, di iniziative regolamentari e legislative in merito da parte della Commissione europea».*

---

**5.12**

BRUNALE, TURCI, BONAVITA, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

*Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «principi di», aggiungere la seguente: «equità».*

---

**5.13**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

*Al comma 1, lettera h) alinea, dopo le parole: «principi di», aggiungere la seguente: «equità».*

---

**5.100**

PASINATO

*Al comma 1, lettera h) numero 2), dopo la parola: «ammesso,» aggiungere le seguenti: «, in detrazione d'imposta per l'operatore economico che fa confluire lo stesso nei fondi per la cooperazione internazionale gestiti dallo Stato, ovvero li destina a specifici progetti di aiuto allo sviluppo,».*

---

**5.19**

GIARETTA, CASTELLANI

*Al comma 1, lettera h), numero 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e tenendo conto dell'opportunità di incentivare le esperienze di di-*

retta commercializzazione di produzioni alimentari dei paesi del terzo mondo denominate di "commercio equo e solidale"».

---

**5.20**

BRUNALE, DE PETRIS, LABELLARTE, PASQUINI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«*h-bis*) esclusione dei comuni e delle province dal pagamento degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto;».

---

**5.26**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, DE PETRIS

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

«*i-bis*) riordino dei beni di consumo inseriti nelle diverse aliquote dell'IVA secondo criteri di priorità sociale, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori e in particolare per favorire i consumi dei redditi più bassi».

---

**5.28**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*1-bis*) Dall'applicazione del comma 1 non possono derivare oneri per il bilancio pubblico.

*1-ter*) Nel documento di programmazione economico-finanziaria sono indicati annualmente, con un profilo almeno triennale, nel rispetto dei vincoli comunitari, l'ammontare del volume degli affari, che può essere escluso dall'imponibile, in quanto destinato dai privati a finalità etiche, gli oneri finanziari relativi e la copertura finanziaria. Con successivo provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura si rende operativa la agevolazione secondo l'ammontare del volume d'affari previsto».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G5.100**

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 5 del disegno di legge n.1396,

considerata l'importanza di rimuovere gli ostacoli di natura tributaria che tendono a scoraggiare opportune operazioni di esternalizzazione di servizi da parte degli enti locali, a motivo della riconduzione nel campo di imposizione IVA di operazioni precedentemente escluse,

impegna il Governo:

a ricercare opportune soluzioni normative che assicurino, fermo il rispetto della disciplina comunitaria in materia di IVA, meccanismi di compensazione sul piano dei rapporti finanziari tra Stato ed enti locali, che conducano ad un ristorno a favore degli stessi enti locali del maggior gettito IVA introitato dallo Stato a seguito delle predette operazioni di esternalizzazione».

---



## Allegato B

### **Integrazione all'intervento del senatore Pedrizzi nella discussione generale del disegno di legge n. 1396**

L'analisi dell'ISAE sugli effetti redistributivi della legge finanziaria per il 2003 evidenzia quanto segue:

un'alta percentuale di famiglie risulta avvantaggiata (83,4 per cento), mentre solo il 2,5 per cento dovrebbe ricorrere alla clausola di salvaguardia per evitare un maggiore aggravio;

il guadagno medio, considerando i soli nuclei avvantaggiati dalla riforma, è di circa 360 euro, sostanzialmente stabile in valore assoluto, ma decisamente decrescente in proporzione al reddito: le famiglie del primo quintile beneficerebbero del 2 per cento del proprio reddito, mentre quelle più benestanti appena dello 0,5 per cento;

l'alleggerimento fiscale definito con il primo modulo di riforma IRPEF risulta fortemente progressivo. Questo è dovuto in primo luogo al fatto che la riduzione delle aliquote non riguarda quelle più elevate. Il guadagno, oltre i 32.600 euro di imponibile, resta costante in valore assoluto, e si riduce in proporzione al reddito. In secondo luogo, la maggiore progressività è ottenuta con le nuove deduzioni, che calano drasticamente all'aumentare dell'imponibile;

la percentuale di nuclei avvantaggiati dalla riforma è più elevata per alcune tipologie di lavoratore dipendente, quali gli operai e gli impiegati (risultano ottenere benefici rispettivamente il 91 e il 97 per cento), rispetto ai lavoratori autonomi (professionisti ed artigiani hanno proporzioni che oscillano tra l'80 e l'88 per cento) ed ai pensionati da lavoro (per le restanti categorie la frequenza di nuclei che guadagnano è ancora più bassa, ma questo dipende dall'ampia presenza di incapienti).

*Sen. PEDRIZZI*

**Integrazione all'intervento del senatore Malabarba in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 3.1 al disegno di legge n. 1396**

Il funzionamento della Tobin *tax* è relativamente agevole da comprendere. Essa consiste in un'imposta proporzionale al valore di ogni transazione valutaria effettuata, ed è pagata in eguale misura da entrambe le parti del contratto. Questo significa, ad esempio, che a fronte di una conversione di un milione di euro in dollari, un'imposta dello 0,1% imporrebbe a ognuno dei contraenti di versare al fisco 1000 euro o il loro equivalente in dollari.

Per avere un'idea intuitiva del modo in cui questo tipo di imposta persegue gli obiettivi menzionati è opportuno soffermare l'attenzione sul funzionamento del mercato valutario. Una parte importante delle transazioni effettuate su questo mercato è di natura speculativa. Esse sono cioè realizzate da operatori che scommettono sull'andamento futuro dei tassi di cambio. L'opinione dominante è che l'instabilità dei cambi derivi proprio da questo tipo di transazioni: alcuni ritengono infatti che la loro preponderanza sugli scambi commerciali tenda a dissociare i tassi di cambio da qualsiasi base oggettiva; altri, più semplicemente, affermano che gli speculatori, agendo in base ad un'ottica di brevissimo periodo, tendono a sconvolgere i piani a più lungo termine che caratterizzano gli investimenti produttivi e gli scambi commerciali. Ad ogni modo, l'istituzione di una Tobin *tax* introdurrebbe una novità: essa infatti indurrebbe gli speculatori ad effettuare soltanto le operazioni più redditizie, quelle cioè il cui guadagno atteso sia in grado di compensare l'imposta pagata. Pertanto, ridimensionando l'attività speculativa, questo tipo di imposta dovrebbe anche ridurre le oscillazioni delle valute e i relativi turbamenti per l'attività produttiva e commerciale. Riguardo poi all'obiettivo dell'ampliamento dei margini di manovra della politica economica nazionale, va tenuto presente che gli operatori finanziari orientano i loro acquisti verso le valute in grado di assicurare i tassi d'interesse più elevati. Pertanto, a parità di altre condizioni, una politica monetaria espansiva, che comporti tassi d'interesse interni più bassi di quelli prevalenti a livello internazionale, rischia di dar luogo ad ingenti vendite di valuta nazionale. L'istituzione di una Tobin *tax* potrebbe entro certi limiti disincentivare quelle vendite, attribuendo così alle autorità di politica monetaria un maggiore spazio di manovra sui tassi d'interesse. A tutto ciò, e nonostante il fatto che l'imposta di per sé riduca il volume di transazioni, occorre infine aggiungere il gettito che da essa potrebbe scaturire. Secondo le ipotesi più prudenti, un'imposta dello 0,1% applicata alle transazioni effettuate nell'Unione europea dovrebbe assicurare un gettito di circa 30 miliardi di euro, una cifra superiore agli attuali stanziamenti per lo sviluppo delle aree depresse dell'Unione.

Questo tipo di descrizione del funzionamento della Tobin *tax* ha ricevuto critiche di vario genere. Ad esempio, vi è stato chi ha sostenuto che l'imposta è distorsiva, poiché pregiudicherebbe l'allocazione efficiente

delle risorse determinata dal libero operare delle forze di mercato. Ma questa obiezione si basa sull'ipotesi che il mercato si trovi perennemente in condizioni ottimali e che la speculazione sia sempre stabilizzante; assunzioni che la letteratura più avanzata considera ormai improponibili, e che sopravvivono nel dibattito politico solo in base all'interesse o al pregiudizio ideologico. Altri hanno invece evocato il pericolo che l'imposta colpisca le transazioni commerciali piuttosto che l'attività speculativa. Ma, dato il basso livello dell'aliquota, è ragionevole ritenere che l'imposta inciderebbe essenzialmente sugli speculatori, cioè su coloro che, effettuando il maggior numero di scambi valutari, sarebbero costretti a pagarla più spesso. Altri ancora hanno parlato di un pericolo di illiquidità o del fatto che l'imposta colpirebbe anche le operazioni di copertura contro il rischio. Ma pure nei confronti di tali perplessità la letteratura economica favorevole alla Tobin *tax* ha offerto argomentazioni convincenti, come ad esempio il fatto che, riducendo l'instabilità dei cambi, l'imposta potrebbe in molti casi liberare gli operatori dalla necessità stessa di coprirsi contro il rischio. Del resto, come è stato ammesso in un recente rapporto sulla Tobin *tax* del Parlamento europeo, è ormai assodato che le obiezioni più significative all'introduzione della tassa non sono di natura analitica, ma si riferiscono alla sua effettiva praticabilità politica.

L'ostacolo fondamentale all'istituzione di un'imposta sulle transazioni valutarie è infatti sempre consistito nella difficoltà di immaginare un accordo mondiale per l'applicazione simultanea della stessa su tutte le piazze. Un simile accordo è ritenuto necessario per evitare di veder migrare gli scambi valutari nei mercati in cui l'imposta non sia applicata. Ma al di là di pochi, timidi tentativi delle Nazioni Unite a metà degli anni '90, un'intesa del genere non è mai stata effettivamente perseguita nelle sedi della politica internazionale.

L'accordo multilaterale e simultaneo, insomma, appare difficilmente praticabile. Nostra opinione, tuttavia, è che l'impraticabilità di un simile accordo derivi in gran parte dalla pretesa che esso debba emergere dal nulla, anziché magari da un complesso di iniziative minori già consolidate. È in questo senso che riteniamo fondamentale, allo stato attuale del dibattito, promuovere l'introduzione di un'imposta sulle transazioni valutarie all'interno dell'Unione europea. Ed è nella medesima ottica che proponiamo, in subordine, che un'imposta ancor più contenuta venga istituita anche soltanto in Italia. L'Italia in Europa e l'Europa nel mondo potrebbero in tal modo assumere il ruolo di battistrada per il raggiungimento di un'intesa a livello mondiale.

La critica principale che viene rivolta a tale «strategia dal basso», alternativa all'accordo multilaterale e simultaneo, è che la migrazione delle transazioni verso le piazze esentate dall'imposta sarebbe immediata e imponente. L'ipotesi è che la reattività degli operatori finanziari all'introduzione di una simile imposta sia molto alta, anche nel caso in cui l'aliquota sia contenuta, e che non sussisterebbero ostacoli significativi allo spostamento di enormi volumi di transazione da una piazza all'altra. La letteratura economica, tuttavia, ha ormai chiarito che tali assunzioni riflettono

solo una possibilità estrema all'interno di un ventaglio molto più ampio di esiti possibili. Non va dimenticato, in tal senso, che sono già esistite in passato situazioni di coesistenza di regimi fiscali differenziati in un contesto di libera circolazione dei capitali, e che solo di rado si sono riscontrate reazioni immediate e violente da parte degli operatori finanziari. Ma soprattutto, è bene chiarire che il vizio fondamentale delle critiche basate sulla migrazione delle transazioni sta nel fatto che tali critiche assumono implicitamente lo scenario politico come un dato immutabile, laddove invece l'obiettivo fondamentale di una «strategia dal basso» verte proprio sull'intento di scuotere quello scenario, per sollecitare l'applicazione dell'imposta da parte di tutti i paesi e più in generale per dimostrare che i tempi sono maturi per il rilancio del dibattito sulla riforma del sistema monetario internazionale.

La Tobin *tax* non è la panacea. È uno strumento operativo di cui ormai conosciamo tutti i limiti, ma anche le oggettive potenzialità. È inoltre un simbolo politico di rinnovamento, un possibile segnale di svolta dopo anni di irresponsabile arretramento della politica dalla gestione della moneta e della finanza. Come ho già detto, è chiaro che tale tassazione ha valore in campo macroregionale – come nel caso dell'Unione europea – ed è esattamente a quel livello che si pone anche l'emendamento 5.10 (e quello identico 5.11), che si traduce quindi in un impegno per i singoli Stati. Se questo impegno europeo non si realizza, è tecnicamente possibile che ogni singolo Paese attui queste misure di tassazione dei capitali speculativi. L'Italia può svolgere una funzione positiva, se ne ha la volontà politica, nel combattere i paradisi fiscali.

Ricordo che analogo emendamento fu votato in Finanziaria da tutta l'opposizione, ma che – da allora – anche settori della maggioranza alla Camera hanno preso in considerazione tale proposta.

Si tratta certo di una misura non rivoluzionaria, ma liberale come il suo inventore; sicuramente efficace e non caritatevole e furbesca come la *de-tax*.

Sen. MALABARBA



## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 1396. Emendamento 1.7, Brunale e altri	208	207	000	092	115	104	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1396. Em. 2.102, Gubert	212	210	002	093	115	106	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1396. Em. 3.203, Gubert e Eufemi	209	206	002	090	114	104	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto  
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0329 del 11-02-2003 Pagina 1

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
ACCIARINI MARIA CHIARA	F	F	F
AGOLIATI ANTONIO	C	C	C
AGONI SERGIO	C	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C
AMATO GIULIANO	F		F
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C		C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA		F	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C
BAIO DOSSI EMANUELA	M	M	M
BALBONI ALBERTO	C	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	F	F
BARELLI PAOLO	M	M	M
BASILE FILADELFIO GUIDO	M	M	M
BASSANINI FRANCO	F	F	
BASSO MARCELLO	F	F	F
BASTIANONI STEFANO	F	F	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO		C	C
BATTAGLIA GIOVANNI	F	F	F
BATTISTI ALESSANDRO		F	
BEDIN TINO	F	F	F
BERGAMO UGO	C	C	C
BETTA MAURO	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C
BETTONI BRANDANI MONICA	F	F	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C		C
BOBBIO LUIGI			C
BOBBIO NORBERTO	M	M	M
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C

Seduta N. 0329 del 11-02-2003 Pagina 2

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
BONATESTA MICHELE	C	C	C
BONAVITA MASSIMO	F	F	F
BONFIETTI DARIA	M	M	M
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C
BORDON WILLER		F	
BOREA LEONZIO	C	C	F
BOSCHETTO GABRIELE	C	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	M	M	M
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F
BRUTTI MASSIMO	F	F	F
BRUTTI PAOLO	F	F	
BUCCIERO ETTORE	C	C	C
BUDIN MILOS	F	F	
CALDEROLI ROBERTO	C	C	P
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C
CALVI GUIDO	F	F	F
CAMBER GIULIO	C	C	C
CANTONI GIAMPIERO CARLO	M	M	M
CARELLA FRANCESCO	F	F	F
CARRARA VALERIO	C	C	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C
CASILLO TOMMASO	F	R	F
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M
CAVALLARO MARIO	F	F	F
CERCHI PIETRO	M	M	M
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F
CICCANTI AMEDEO	C	C	

Seduta N. 0329 del 11-02-2003 Pagina 3

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	
CIRAMI MELCHIORRE	M	M	M
COLETTI TOMMASO	F	F	F
COLLINO GIOVANNI	M	M	M
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	C
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	M	M	M
CORRADO ANDREA	C	C	C
CORTIANA FIORELLO	F	F	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C
COVIELLO ROMUALDO	F	F	F
COZZOLINO CARMINE	M	M	M
CREMA GIOVANNI	M	M	M
CURSI CESARE	M	M	M
CURTO EUPREPIO	C	C	C
CUTRUFO MAURO	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M	M
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C
D'AMICO NATALE	F	F	F
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F	F	F
DANIELI FRANCO	M	M	M
DANZI CORRADO	C	C	
DEBENEDETTI FRANCO	F	F	F
DE CORATO RICCARDO	M	M	M
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	C
DEL TURCO OTTAVIANO	F		F
DEMASI VINCENZO	C	C	C
DE PAOLI ELIDIO	F	F	F

Seduta N. 0329 del 11-02-2003 Pagina 4

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F
DE RIGO WALTER	C	C	C
DETTORI BRUNO	F	F	F
DE ZULUETA CAYETANA	F	F	F
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F
DINI LAMBERTO	P	P	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F		
DONATI ANNA		F	F
D'ONOFRIO FRANCESCO		C	C
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C
FABBRI LUIGI	C	C	C
FABRIS MAURO	F	F	F
FALCIER LUCIANO	C	C	C
FALOMI ANTONIO	F	F	
FASOLINO GAETANO	C	C	C
FASSONE ELVIO	F	F	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C
FLAMMIA ANGELO	F	F	F
FLORINO MICHELE	C		C
FORMISANO ANIELLO	F	F	
FORTE MICHELE	C	C	C
FRANCO PAOLO	C	C	C
FRANCO VITTORIA	F	F	F
GABURRO GIUSEPPE	C	A	A
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F
GASBARRI MARIO	F	F	F
GENTILE ANTONIO	C	C	C
GIARETTA PAOLO	F		F

Seduta N. 0329 del 11-02-2003 Pagina 5

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
GIOVANELLI FAUSTO	F	F	F
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C
GIULIANO PASQUALE	C	C	C
GRECO MARIO	C	C	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C
GRUOSSO VITO	F	F	F
GUASTI VITTORIO	C	C	C
GUBERT RENZO	C	F	F
GUBETTI FURIO	C	C	C
GUERZONI LUCIANO	F	F	F
GUZZANTI PAOLO	C	C	C
IANNUZZI RAFFAELE	M	M	M
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C
IOVENE ANTONIO		F	F
IZZO COSIMO	C	C	C
KOFLER ALOIS			F
LABELLARTE GERARDO		F	R
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M
LAURIA MICHELE	F	F	F
LAURO SALVATORE	C	C	A
LIGUORI ETTORE	F	F	
LONGHI ALEANDRO	F	F	F
MACONI LORIS GIUSEPPE		F	
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C
MAGNALBO' LUCIANO		C	C
MAINARDI GUIDO	C	C	C
MALABARBA LUIGI	F	F	F
MALAN LUCIO	C	C	C
MANCINO NICOLA	F	F	F
MANFREDI LUIGI	M	M	M
MANIERI MARIA ROSARIA	F	F	F

Seduta N. 0329 del 11-02-2003 Pagina 6

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C
MANZELLA ANDREA	F	F	F
MANZIONE ROBERTO	F	F	F
MARANO SALVATORE	C	C	C
MARINI CESARE	F		
MARINO LUIGI		F	F
MARITATI ALBERTO	F	F	F
MARTONE FRANCESCO	F	F	F
MASCONI GIUSEPPE	F	F	F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C
MELELEO SALVATORE	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	M	M	M
MICHELINI RENZO	F	F	F
MINARDO RICCARDO	C	C	C
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	F	F
MONTALBANO ACCURSIO		F	F
MONTI CESARINO	C	C	C
MONTICONE ALBERTO	F	F	F
MONTINO ESTERINO	F	F	F
MORANDO ANTONIO ENRICO	F		F
MORRA CARMELO	C	C	C
MORSELLI STEFANO	C	C	C
MUGNAI FRANCO	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	M	M	M
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F	F
NESSA PASQUALE	M	M	M
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C
NOVI EMIDDIO	C	C	C
OCCHETTO ACHILLE	F	F	F
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA	F	F	

Seduta N. 0329 del 11-02-2003 Pagina 7

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
PAGLIARULO GIANFRANCO	F	F	F
PALOMBO MARIO	M	M	M
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C
PEDRIZZI RICCARDO		C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO		C	C
PELLICINI PIERO	C	C	C
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	
PESSINA VITTORIO	C	C	C
PETERLINI OSKAR	F	F	F
PETRINI PIERLUIGI	F	F	F
PIANETTA ENRICO	C	C	C
PIATTI GIANCARLO	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C
PILONI ORNELLA	F	F	F
PIROVANO ETTORE	C	C	C
PIZZINATO ANTONIO	F	F	F
PONTONE FRANCESCO		C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C
PROVERA FIORELLO		A	C
RAGNO SALVATORE	C	C	C
RIGONI ANDREA	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	F	F	F
RIZZI ENRICO	C	C	C
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.			F
RONCONI MAURIZIO	C	C	C
ROTONDO ANTONIO	F	F	F
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C
SALINI ROCCO	C	C	C
SALZANO FRANCESCO	C	C	C



Seduta N. 0329 del 11-02-2003 Pagina 8

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	C
SAPORITO LEARCO	M	M	M
SCALERA GIUSEPPE	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	C	C	C
SCOTTI LUIGI	C	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	M	M	M
SERVELLO FRANCESCO			C
SESTINI GRAZIA	M	M	M
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	F
SODANO TOMMASO		F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C
STANISCI ROSA	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C
SUDANO DOMENICO	C	C	C
TAROLLI IVO	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C		
TESSITORE FULVIO	F	F	F
THALER HELGA			F
TIRELLI FRANCESCO	M	M	M
TOFANI ORESTE	C	C	C
TOGNI LIVIO	F	F	
TOIA PATRIZIA			F
TOMASSINI ANTONIO	M	M	M
TONINI GIORGIO	F		F
TRAVAGLIA SERGIO	M	M	M
TREDESE FLAVIO	C	C	C
TREMATERRA GINO	M	M	M
TREU TIZIANO	F		
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C

Seduta N. 0329 del 11-02-2003 Pagina 9

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
TURCI LANFRANCO	F	F	F
TURRONI SAURO	F		
ULIVI ROBERTO	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C
VALLONE GIUSEPPE	M	M	M
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	F	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F	F
VICINI ANTONIO	F	F	F
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F
VITALI WALTER	F	F	
VIVIANI LUIGI	F	F	
VIZZINI CARLO		C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F		F
ZICCONI GUIDO			C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C

### **Gruppi parlamentari, composizione**

Il senatore Stefano Morselli ha dichiarato di aderire al Gruppo parlamentare Alleanza Nazionale.

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

DDL Costituzionale

Sen. PASTORE Andrea

Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione (1998)

(presentato in data **11/02/03**)

Sen. MUZIO Angelo

Interpretazione del decreto «Soverato 2000» in materia di beni mobili registrati danneggiati e/o distrutti dagli eventi alluvionali 2000 (1999)

(presentato in data **11/02/03**)

Sen. SPECCHIA Giuseppe, ZAPPACOSTA Lucio

Ripristino della festività nazionale del 4 novembre (2000)

(presentato in data **11/02/03**)

### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Pubbl. istruz.*

#### **In sede deliberante**

Sen. CUTRUFO Mauro

Norme sull'Istituto di studi politici « S. Pio V » di Roma (784)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio

Già assegnato, in sede referente, alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Pubbl. istruz.)

(assegnato in data **11/02/03**)

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Pubbl. istruz.*

#### **In sede deliberante**

Sen. BATTISTI Alessandro ed altri

Norme sull'Istituto di studio politici «S. Pio V» di Roma (1140)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio

Già assegnato, in sede referente, alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Pubbl. istruz.)

(assegnato in data **11/02/03**)

*8<sup>a</sup> Commissione permanente Lavori pubb.*

### **In sede deliberante**

Sen. BATTAGLIA Antonio ed altri

Interventi per i porti di Termini Imerese e di Palermo (1543)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 10° Industria, Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubb.)

(assegnato in data **11/02/03**)

### **Governo, richieste di parere su documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 50 della legge 1 marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie di duplice uso e dell'azione comune del Consiglio del 22 giugno 2000 relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari (n. 175).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 23 marzo 2003. La 1<sup>a</sup>, la 3<sup>a</sup>, la 4<sup>a</sup> Commissione permanente e – ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento – la Giunta per gli affari delle Comunità europee la potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per il funzionamento amministrativo contabile e per la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze trasformati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 ottobre 1998, n. 368 (n. 176).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 13 marzo 2003. La 7<sup>a</sup> Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 31 gennaio 2003, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sul programma di utilizzo per l'anno 2003 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, concernente studi e ricerche per la politica industriale (n. 177).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 3 marzo 2003.

### Interpellanze

NOVI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia.* –  
Premesso:

che nei confronti del sostituto procuratore che sta conducendo l'indagine sulla società «Eurocomputers» è in corso un processo di intimidazione e delegittimazione che richiama alla memoria quello subito, a parere dell'interpellante, dal procuratore di Roma Vittorio Mele ad opera della procura di Milano e del sostituto Boccassini;

che nel caso dell' Eurocomputers come nella inchiesta romana che costò al procuratore Mele una vera e propria persecuzione giudiziaria ci si trova in presenza di società che fanno riferimento all'editore di Repubblica ingegner Carlo De Benedetti;

che l'Eurocomputers si aggiudicò una gara d'appalto espletata dal Ministero delle finanze nel giugno 1999 per la concessione del servizio concernente la gestione della rottamazione dei veicoli confiscati dal predetto Ministero;

che la società Eurocomputers spa è riconducibile al gruppo Olivetti in quanto in molti atti viene definita «Olivetti Eurocomputers spa»;

che la Eurocomputers spa fu creata soltanto due mesi prima dell'espletamento della gara;

che per partecipare alla gara la Eurocomputers ebbe un finanziamento a mezzo di una controllata del gruppo Olivetti che ammontava a 50 miliardi di vecchie lire;

che per favorire la società Eurocomputers fu fissata nel bando di gara il valore presunto di affari in 518 miliardi di vecchie lire l'anno;

che in questo modo fu limitato il numero dei partecipanti;

che non è stata rinvenuta alcuna documentazione giustificativa per fissare l'ammontare in 518 miliardi di vecchie lire l'anno;

che l'allora Ministro delle finanze Visco ed il suo capo di Gabinetto sollecitarono i funzionari preposti ad accelerare le pratiche per l'espletamento della gara che sarebbe stata vinta dalla Eurocomputers;

che la procura di Napoli ha ipotizzato il reato di «truffa ai danni dello Stato» perché in realtà il servizio dato in concessione ad Eurocomputers non è mai stato espletato;

che da parte dell'attuale procuratore capo della Repubblica di Napoli, del Consiglio Superiore della Magistratura, e di altri ambienti giudiziari è in corso un'opera di delegittimazione verso il sostituto procuratore titolare dell'inchiesta che sembra ispirata dagli stessi ambienti che hanno vanificato l'inchiesta sullo scandalo della rottamazione a Napoli,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di tutte queste attività irrituali e poco chiare dirette a limitare l'autonomia e l'indipendenza di quei settori della magistratura non condizionati da *lobby* editoriali ed affaristiche.

(2-00310)

MALABARBA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il prossimo 21 febbraio è stato indetto dall'organizzazione sindacale CGIL uno sciopero nazionale contro il declino industriale del Paese, che nel settore metalmeccanico avrà la durata dell'intera giornata di lavoro;

l'associazione imprenditoriale di categoria Federmeccanica ha preannunciato sanzioni nei confronti degli scioperanti, in virtù della clausola di moratoria delle agitazioni sindacali per i quattro mesi attorno alla scadenza del contratto nazionale di lavoro, nonché «premi» per quanti non sciopereranno in quella giornata;

la moratoria prevista dall'accordo interconfederale del 1993 impegna sì i contraenti, ma nel caso siano firmatari del contratto nazionale in vigore (fattispecie non riguardante i promotori del presente sciopero nella categoria dei metalmeccanici), e comunque non concerne scioperi inerenti altra materia,

si chiede di sapere:

con quali modalità il Governo intenda intervenire per impedire la palese violazione del diritto di sciopero messo in atto da Federmeccanica;

quali misure il Governo, parte contraente degli Accordi interconfederali in essere, intenda adottare per garantire il rispetto delle procedure contrattuali previste.

(2-00311)

## Interrogazioni

### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

CONSOLO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

nel mese di ottobre 2002 sono apparse sulla stampa nazionale notizie in relazione a gravi episodi che si sarebbero verificati presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Firenze, ove secondo tali notizie, un giudice delegato ai fallimenti (dottor Sebastiano Puliga) avrebbe intessuto, nella generale indifferenza, con un gruppo di professionisti (uno dei quali,

indagato, tragicamente suicidatosi ) rapporti di varia natura (sentimentali, di convivenza, di affari) ricevendo pagamenti in relazione ai compensi liquidati, o intervenendo interessatamente nella stima degli immobili;

tali notizie hanno arrecato un pregiudizio di estrema gravità all'immagine non solo di quell'Ufficio giudiziario, ma della Magistratura in genere, portando ad evidenza una rete di presunti rapporti di affari e di interessi di varia natura, il tutto, sempre secondo la stampa, peraltro non smentita, reso ancora più grave da particolari boccacceschi e grotteschi anch'essi diventati di dominio pubblico;

mentre le indagini sui rilevanti profili penali dell'intera vicenda caratterizzata, come sopra detto, anche dal suicidio di uno degli indagati, sono attualmente affidati alla Procura della Repubblica di Genova, competente come è noto, in relazione alle responsabilità penali dei Magistrati del Foro di Firenze, anche il Consiglio Superiore della Magistratura avrebbe disposto una ispezione alla Sezione fallimentare del Tribunale;

nonostante tutta la vicenda, anche per l'aspetto tragico, abbia avuto una enorme risonanza, ad oggi non sono noti né i risultati dell'ispezione, né quali provvedimenti siano stati presi nei confronti del maggior responsabile, a prescindere dal piano penale, anche soltanto sul piano meramente deontologico dell'intera vicenda,

l'interrogante intende conoscere quali provvedimenti il Ministero della giustizia e/o il Consiglio Superiore della Magistratura abbiano adottato o stiano per adottare allo scopo di impedire che l'apparente mancanza di provvedimenti aggravi ancora di più, sul piano dell'immagine e dell'efficienza, le conseguenze dei fatti di cui sopra.

(4-03851)

DE PAOLI. – *Al Ministro della giustizia* – Premesso:

che il 22 agosto 1996 nella fabbrica SEI di Ghedi si è verificato un incidente sul lavoro (lo scoppio di una bomba d'aereo in lavorazione) che ha provocato la morte di tre operai;

che in data 6 giugno 2000 è stato emesso un verdetto per omicidio colposo plurimo nei confronti del titolare dell'azienda che aveva fornito i corpi bomba riempiti con il tritolo, del direttore tecnico alla produzione della SEI e del responsabile del servizio qualità della suddetta fabbrica;

che avverso tale sentenza è stato presentato ricorso in appello ma, alla data del gennaio 2003, il fascicolo processuale sull'infortunio mortale giace ancora in un armadio della cancelleria penale del tribunale, mentre avrebbe dovuto essere spedito alla Corte d'appello per il processo di secondo grado già dall'autunno di tre anni fa;

che se entro il febbraio del 2004 non arriverà il giudizio definitivo (processo d'appello ed eventuale pronunciamento della Corte di Cassazione) il reato cadrà in prescrizione inficiando oltre sette anni di indagini e vanificando la morte di tre persone,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire presso il presidente del tribunale di Brescia affinché il fascicolo processuale sia immediatamente inviato alla Corte d'appello;

se non si ritenga, altresì, di adottare le opportune sanzioni disciplinari nei confronti di quanti hanno commesso una così grave dimenticanza anche perché la lotta contro gli infortuni sul lavoro si combatte certamente sul piano della prevenzione ma anche, dove questa non è messa in atto, attraverso un'efficace azione repressiva.

(4-03852)

DE PAOLI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'interno.* – Premesso:

che per il comprensorio della Valcamonica risulta esistere un piano di sviluppo turistico che porterebbe alla cementificazione di vaste aree verdi per la costruzione di 16 villaggi turistici e in particolare che il comune di Breno ha in progetto di far sorgere un centro ricettivo turistico-sportivo su una superficie di 600 metri quadrati e due piani di altezza nella piana del Bazena;

che il progetto interessa aree di pregio ambientale e paesaggistico ed è in contrasto con il Piano territoriale di coordinamento del Parco dell'Adamello e con il piano di sviluppo socio-economico della Valcamonica;

che la Comunità montana della Valcamonica e varie associazioni di cittadini e ambientalisti hanno già raccolto numerose firme contro questo piano di sviluppo turistico;

che la protesta che sta dilagando evidenzia la preoccupazione per gli inevitabili effetti negativi di tale cementificazione,

si chiede di sapere se non si renda necessario intervenire al fine di far desistere le amministrazioni locali dal realizzare tali insensati e megalomani progetti a tutto vantaggio della salute dei cittadini e del rispetto dell'ambiente.

(4-03853)

MUZIO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'11 febbraio 2003 sul giornale locale «Luna Nuova» è apparsa la notizia dell'avvenuto fallimento della «Pavesi srl» di Cascine Vica di Rivoli (Torino), società specializzata in costruzione di alternatori per auto e motori elettrici per uso civile con 85 lavoratori alle proprie dipendenze;

nell'agosto dello scorso anno, l'azienda in un primo momento, annunciò l'avvio della procedura di mobilità per 47 lavoratori e, dopo una serie di trattative, decise invece di procedere alla cassa integrazione straordinaria, che venne siglata il 16 ottobre 2002 per un totale di 75 lavoratori;

a pochi giorni dalla scadenza del suddetto termine per la presentazione della regolare domanda, fu comunicato, da parte dell'azienda stessa, alle organizzazioni sindacali, il precipitare della situazione economica e



produttiva dell'azienda che, a causa del venir meno di ordini e lavori, venne perciò messa in liquidazione;

il liquidatore aveva il compito di fare domanda di concordato preventivo al Tribunale, in modo da saldare i fornitori per una percentuale, normalmente del 40%, e privilegiare i dipendenti che, in questo modo, avrebbero percepito, per intero, le loro spettanze;

il 29 gennaio scorso, l'azienda, contravvenendo a quanto indicato in premessa, ha comunicato invece al Tribunale l'istanza di fallimento, cosa che nei fatti prospetta per i lavoratori un anno di cassa integrazione straordinaria e successivamente la procedura di mobilità;

i tempi per tutti gli accertamenti sono molto lunghi, tenuto conto che la cassa integrazione parte dal momento del fallimento, e che dovranno essere i lavoratori stessi a presentare istanza di credito, entrando a far parte dell'intero gruppo dei creditori,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adoperarsi, al fine di tutelare la dignità ed i diritti dei lavoratori coinvolti, garantendo il pieno recupero dei loro stipendi e favorendo una soluzione capace di individuare possibili sbocchi professionali per i lavoratori stessi, soprattutto per quelli di età più giovane, nell'ambito delle loro spettanze e di salvaguardarne le professionalità e le competenze.

(4-03854)

*COVIELLO. – Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso:*

che il Ministro dell'ambiente con decreto DEC/SCN/1058 del 6 novembre 2001 ha sciolto il Consiglio direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Pollino a causa di una grave situazione di crisi caratterizzata da elevate giacenze di cassa, da elevati avanzi di amministrazione e da un totale immobilismo delle attività istituzionali;

che lo stesso Ministro ha nominato il dottor Francesco Fino Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di competenza del Presidente, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva fino alla data del legittimo insediamento del nuovo Consiglio Direttivo;

che con decreto DEC/DCN/803 del 9 ottobre 2002 il Ministro dell'ambiente ha nominato lo stesso Fino Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Pollino che ha assunto le funzioni senza la contestuale nomina ed il successivo insediamento del Consiglio Direttivo dell'Ente,

si chiede di conoscere:

il risultato delle verifiche oggettive, se effettuate, sull'attività svolta dal Commissario straordinario dell'Ente Parco a più di un anno dal suo insediamento;

i risultati conseguiti nel periodo di commissariamento dal punto di vista della riduzione delle giacenze di cassa, degli avanzi di amministrazione e del superamento della paralisi operativa;

le cause del ritardato svolgimento dei concorsi per la copertura di 19 posti vacanti;

i motivi che abbiano determinato l'insediamento del Presidente dell'Ente, mentre a distanza di circa 6 mesi il Consiglio Direttivo non è stato ancora nominato;

la legittimità dell'affidamento dell'incarico di direttore facente funzione del Parco ad una persona priva di requisiti e le determinazioni del Ministero vigilante sulla legittimità della delibera di incarico;

il parere del Ministero circa l'adozione, da parte del neo Presidente, di atti deliberativi adottati con i poteri del Consiglio ed esorbitanti i poteri attribuitigli dalla legge e dallo Statuto dell'Ente.

(4-03855)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che un certo numero di dipendenti della Amministrazione Provinciale di Napoli, appartenenti alle categorie «C» e «D», è stato abilitato ad espletare il Servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*) e *c*) del decreto legislativo n. 258/92 e successive modificazioni (denominato «Codice della strada»), ed ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92 e successive modificazioni (denominato Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada«);

che il suddetto personale ha le funzioni di vigilanza per l'accertamento delle violazioni commesse sulle strade provinciali riguardanti prevalentemente quelle previste dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della strada, ed il compito conseguente di comminare le rispettive sanzioni amministrative pecuniarie, unitamente ad eventuali relative sanzioni accessorie;

che gli introiti delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie debbono essere utilizzati esclusivamente per le finalità stabilite dall'articolo 208, comma 4, del Codice della strada;

che, da notizie pervenute allo scrivente, nel periodo compreso tra il 1999 fino al maggio 2002, sulle cinque copie che compongono i singoli verbali di accertamento elevati dal Personale Stradale della Prima Direzione Progettazione e Manutenzione Viabilità dell'Area Tecnico-Manutenitiva dell'Amministrazione Provinciale di Napoli, non sarebbe stato apposto, prima della loro compilazione, il numero cronologico corrispondente a quello riportato nell'apposito registro utilizzato per trascrivere cronologicamente il contenuto dei medesimi verbali di accertamento, nonché l'esito delle rispettive procedure sanzionatorie, ciò contrariamente a quanto stabilisce l'articolo 383 del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92 e successive modificazioni) ed il modello facsimile «VI.1» ad esso allegato, rendendo, in tal modo, annullabili oppure nulli tutti i verbali di accertamento elevati nel periodo di cui sopra, con un notevole danno economico per le entrate dell'Amministrazione Provinciale di Napoli, il quale è destinato a ripercuotersi a carico dei cittadini-utenti delle strade provinciali che versano da tempo in stato di permanente degrado,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire affinché adotti tutte le opportune ed urgenti iniziative per accertare:

se siano state commesse omissioni e/o violazioni alla legge dai dirigenti della Prima Direzione Progettazione e Manutenzione Viabilità dell'Area Tecnico-Manutentiva dell'Amministrazione Provinciale di Napoli riguardo alla registrazione dei singoli verbali di accertamento elevati negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 dal Personale Stradale della suddetta Prima Direzione in servizio di vigilanza sulle strade provinciali dell'Ente di cui sopra;

se siano state commesse omissioni e/o violazioni alla legge dai dirigenti della Prima Direzione Progettazione e Manutenzione Viabilità dell'Area Tecnico-Manutentiva dell'Amministrazione Provinciale di Napoli riguardo alla trattazione dei singoli verbali di accertamento elevati negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 dal Personale Stradale della suddetta Prima Direzione in servizio di vigilanza sulle strade provinciali dell'Ente di cui sopra;

se siano state commesse omissioni e/o violazioni alla legge dai dirigenti della Prima Direzione Progettazione e Manutenzione Viabilità dell'Area Tecnico-Manutentiva dell'Amministrazione Provinciale di Napoli riguardanti l'esito dei singoli procedimenti sanzionatori relativi ai verbali di accertamento elevati negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 dal Personale Stradale della Prima Direzione in servizio di vigilanza sulle strade provinciali dell'Ente di cui sopra, con particolare attenzione alle procedure adottate per far applicare ai trasgressori la «sanzione accessoria» del «Ripristino dello Stato dei Luoghi», laddove essa sia stata comminata.

(4-03856)









